

Dipartimento di Impresa e Management

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Direzione delle Imprese

---

Cattedra di Diritto Societario

**Il Patto di Famiglia**

**Risposta al problema del passaggio generazionale nell'impresa**

RELATORE

Prof. Di Amato Alessio

CANDIDATO

Traini Simone

Matr. 642901

CORRELATORE

Prof. Donativi Vincenzo

---

ANNO ACCADEMICO 2012-2013

# Il Patto di Famiglia

## Risposta al problema del passaggio generazionale nell'impresa

### Indice

1. Introduzione
2. Pianificare la strategia più idonea a garantire continuità alla gestione aziendale
3. Gli ostacoli della normativa successoria fino al 2006: il bisogno di cambiare
4. Le fattispecie particolari preesistenti in deroga alla normativa successoria generale
5. Il Patto di Famiglia: libera programmazione della propria successione
6. Gli aspetti giuridici del Patto di Famiglia
  - a) aspetti generali
  - b) l'oggetto del Patto di Famiglia
  - c) la relazione con le differenti tipologie societarie
  - d) i soggetti del Patto di Famiglia
  - e) il soddisfacimento dei diritti dei legittimari
    - I. La determinazione del credito spettante ai legittimari
    - II. L'individuazione di soggetti passivi dell'obbligo di liquidazione
    - III. La rinuncia alla liquidazione
    - IV. La liquidazione mediante beni in natura
  - f) i rapporti con i "legittimari terzi"
  - g) annullabilità e nullità del contratto
  - h) scioglimento, modifica e recesso
  - i) le controversie
7. La valutazione dei beni trasferiti
8. Il trattamento fiscale del Patto di Famiglia
  - a) imposizione diretta
  - b) imposizione indiretta
9. Casi pratici
  - a) azienda familiare
  - b) quote sociali di società in nome collettivo
10. Conclusioni
11. Bibliografia
12. Allegati

## 1. Introduzione

All'alba dei primi decenni del ventunesimo secolo, le principali economie dell'Europa Occidentale si trovano ad affrontare un delicato passaggio economico, sociale e politico, sia per il mutare del contesto di riferimento, sempre più internazionale e complesso, ma anche per motivi endogeni, più attinenti alle caratteristiche strutturali dei rapporti impresa/famiglia.

Problematica più che mai concreta, nella dinamica e competitiva economia globale, è l'esigenza di garantire continuità nella gestione aziendale permettendo all'imprenditore o al titolare delle partecipazioni sociali di programmare in vita il proprio ricambio generazionale.

Già in una pionieristica Raccomandazione della Commissione Europea (la n. 94/1069/CE del 7 dicembre 1994<sup>1</sup>) si poneva l'accento sulla necessità che gli Stati membri facilitassero la successione d'azienda modificando il contesto giuridico di riferimento attraverso apposite soluzioni societarie e fiscali improntate, rispettivamente, sulla continuità e sulla neutralità<sup>2</sup>.

L'ipotesi della successione in un'impresa individuale e, più di frequente, in un'impresa a carattere societario apre una fase critica che esige un'attenta pianificazione al fine di evitare pregiudizi per la funzionalità futura dell'azienda causati dalla divergenza di opinioni della possibile moltitudine di eredi<sup>3</sup>.

L'Italia, dal canto suo, è particolarmente legata a questa tematica in quanto la generazione di imprenditori affermatasi nell'immediato dopo guerra, per motivi anagrafici, non può più rimandare il confronto con il momento del passaggio delle consegne.

La rilevanza della questione emerge con chiarezza dalle stime dell'Aidaf<sup>4</sup> del 2011, secondo cui più dell' 80% delle imprese italiane fanno riferimento a titolari o azionisti

---

<sup>1</sup> In Allegato n.1.

<sup>2</sup> Studio Ferrari & Associati Dottori Commercialisti, *Come gestire la continuità in azienda: le delicate fasi del "passaggio del testimone"*, Ipsoa, Roma, 2010.

<sup>3</sup> E. Calò, *Le piccole e medie imprese: Cavallo di Troia di un diritto comunitario sulle successioni?*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, CEDAM, Padova, 1997.

<sup>4</sup> Aidaf, Associazione Italiana delle Aziende Familiari.

appartenenti alla stessa famiglia, e fra questi il 43% circa è ultrasessantenne, il 12% ha superato i 70 anni e il 3% ha più di 80 anni.

Inoltre, il contesto italiano è caratterizzato da una folta presenza di imprese familiari che fanno grande affidamento sulle capacità personali e sul senso di immedesimazione nell'impresa del loro titolare. La difficoltà nel formare carisma e attitudini negli eredi renderà più difficoltoso e lento il processo di ricambio della *governance* aziendale.

Di fatto, quindi, la preoccupazione principale dell'imprenditore sarà quella di trasmettere la cultura e i valori aziendali ai destinatari, piuttosto che tramandare semplicemente il valore economico.

Il passaggio generazionale si inserisce in questo contesto, configurandosi come un problema attinente alla sopravvivenza stessa dell'impresa e non come una semplice risorsa.

La soluzione più razionale consiste nel programmare la successione attraverso il disegno di un piano strategico che consenta di dare continuità alla gestione aziendale e mantenere un equilibrio familiare.

L'attività di pianificazione è certamente complessa e deve consistere nell'individuare la strategia più idonea tenendo conto di molteplici variabili di diversa natura: giuridica, fiscale, finanziaria e socio economica<sup>5</sup>.

La transizione dell'attività d'impresa da una generazione all'altra deve permettere all'imprenditore cedente di contemperare esigenze operative e familiari, di monitorare l'attività di gestione aziendale da parte degli eredi e di sostenere il minor carico fiscale nella trasmissione della proprietà.

Il nostro ordinamento ha previsto molteplici strumenti cui il cedente può attingere in relazione agli obiettivi e alle variabili che caratterizzano le particolari fattispecie.

La Legge 14 febbraio 2006, n. 55, in vigore dal 16 marzo 2006, sul "Patto di Famiglia", si propone di risolvere il problema del ricambio generazionale, tutelando anche coloro che, sebbene appartenenti alla famiglia, vengono di fatto estromessi dall'amministrazione dell'azienda o delle partecipazioni sociali trasferite.

Il nuovo istituto, introdotto agli artt. 768-bis c.c. e seguenti, appare senz'altro dotato di valenza innovativa ed eccezionale rispetto al tradizionale quadro giuridico in cui versa la

---

<sup>5</sup> L. Cacciapaglia, F. Contin, L. De Vita, *Il passaggio generazionale in azienda*, SEAC, Trento, 2007.

vicenda successoria prevista dal nostro diritto. Il patto di famiglia, infatti, si configura come un'importante deroga ai consolidati principi generali, quali il divieto dei patti successori, l'impossibilità di rimettere in discussione le donazioni e le liberalità effettuate in vita dal genitore e, più in generale, il concetto stesso di intangibilità della legittima<sup>6</sup>.

In tal senso, il legislatore ha saputo cogliere il segnale di richiesta di cambiamento emergente sia dalla società che dal mondo delle imprese<sup>7</sup>. In particolare, si è avvertita la necessità di prevedere uno strumento giuridico in grado di mettere l'imprenditore al riparo dai rigidi meccanismi previsti dalla legge successoria, individuando nella quota di patrimonio costituito dall'azienda o dalle partecipazioni societarie, un bene meritevole di essere preservato e trasferito nella sua unitarietà.

L'azienda e le quote sociali, in tal modo, sfuggono al rischio di parcellizzazione eventualmente provocata dalla divisione ereditaria per la quale ad ogni legittimario spetterebbe, in astratto, una parte di ogni bene che costituisce il patrimonio del *de cuius*.

L'operazione potrebbe essere inquadrata nel contesto di una "successione anticipata" alla quale debbono partecipare obbligatoriamente tutti i legittimari potenziali affinché si raggiunga un accordo sulle attribuzioni patrimoniali e i convenuti rinuncino a future impugnative<sup>8</sup>.

Di estrema importanza sarà pertanto l'aspetto della valutazione dell'azienda che dovrà essere molto ben ponderata con l'aiuto di validi professionisti.

Nonostante l'importante impatto positivo che la fattispecie contrattuale del patto di famiglia ha sul diritto successorio previgente, il ricorso all'istituto e la sua concreta efficacia saranno subordinati alla disciplina fiscale che ad esso verrà applicata.

La Legge finanziaria del 2007, in seguito alla reintroduzione delle imposte sulle successioni e donazioni, ha dunque previsto un'esenzione fiscale per i trasferimenti nell'ambito del patto di famiglia.

---

<sup>6</sup> G. V. Cafagno, *Patto di famiglia per l'impresa*, Aidaf, Newsletter n. 22 Aprile 2006.

<sup>7</sup> L'Aidaf ha avuto un ruolo fondamentale in tal senso. Con riguardo alla nuova legge sui patti di famiglia, M. Boselli nella Newsletter n. 22 Aprile 2006 dell'Aidaf: "Si tratta di un risultato importante ascrivibile in gran parte ad Aidaf che, dopo aver promosso una ricerca a cui ha partecipato attivamente, ha sollecitato le istituzioni politiche ad esprimere un disegno di legge, sostenendolo poi in convegni e seminari con diversi attori, in particolare con il Notariato che si è espresso in maniera sostanziale sugli aspetti più tecnici".

<sup>8</sup> C. E. Schillaci, *Patti di famiglia e Governance del ricambio imprenditoriale*, Aidaf, Newsletter n. 22 Aprile 2006.

Mediante l'introduzione della Legge 14 febbraio 2006, n. 55, finalmente l'ordinamento italiano intraprende la strada dell'adeguamento ad altri contesti normativi più avanzati e inizia a sviluppare un'impalcatura più stabile, tesa a supportare una corretta visione imprenditoriale e manageriale. Tuttavia, la disciplina del patto di famiglia, con una visione più approfondita, sembra presentare alcune imprecisioni ed una serie di aspetti critici che dovranno in futuro essere chiariti dal legislatore<sup>9</sup>.

In tal senso si spiega il tentativo di apportare delle modifiche alla normativa del contratto tipico in questione, contenuto nel testo originario del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

La proposta, eliminata dalla versione definitiva del D.L. poi convertito in legge, intendeva superare quanto della disciplina del patto di famiglia risultava limitante e poco flessibile, attraverso una sua integrazione con l'istituto di matrice anglosassone del *trust*<sup>10</sup>.

L'idea consisteva nel coordinare i due strumenti giuridici al fine di coniugarne il rispettivo plusvalore<sup>11</sup>, cioè nel configurare un patto di famiglia nel quale l'attribuzione dell'azienda o delle partecipazioni societarie ad uno dei discendenti venisse procedimentalizzata attraverso l'istituzione di un *trust*.

---

<sup>9</sup> C. E. Schillaci, *Patti di famiglia e Governance del ricambio imprenditoriale*, Aidaf, Newsletter n. 22 Aprile 2006.

<sup>10</sup> M. Ieva, A. Zoppini, *Brevissime note sulla proposta di modifica del patto di famiglia inserita nel testo originario del decreto sviluppo*, Rivista del Notariato, Giuffrè Editore, Milano, 2011.

<sup>11</sup> M. Lupoi, *Trusts e attività fiduciarie, Trust e passaggio generazionale di impresa*, a cura di R. Siclari, Ipsoa, Milano, 2011.

## 2. Pianificare la strategia più idonea a garantire la continuità nella gestione

Spesso frazionare il pacchetto azionario tra una pluralità di eredi può rendere impossibile imprimere un controllo unitario alla società. La coesione del gruppo degli eredi potrebbe essere messa in crisi dalle differenti aspettative di ciascun soggetto sul patrimonio ereditato e, il mancato accordo tra detentori del pacchetto azionario di maggioranza potrebbe impedire il raggiungimento di decisioni ottimali per l'azienda, esponendola presto o tardi al fallimento.

Diviene, quindi, necessario definire le strategie migliori<sup>12</sup> per rendere il passaggio generazionale un evento non traumatico per la continuità dell'operatività aziendale.

### - *Holding di famiglia*<sup>13</sup>

Alcune tra le principali famiglie imprenditoriali italiane<sup>14</sup> sono ricorse alla costituzione di una *holding* e alla contestuale creazione di società operative le cui azioni o quote sono affidate agli eredi.

La *holding* di famiglia permette di dirimere le controversie e di gestire più razionalmente i diversi interessi tra soci-familiari, affidando tale problematica alla *governance* della *holding*.

La sua visione d'insieme le consente di decidere con maggiore cognizione la struttura finanziaria del gruppo. Essa può decidere quali progetti delle unità operative finanziare perché meritevoli e con quali strumenti, inoltre può ottenere finanziamenti a tassi più bassi rispetto alle singole società operative.

---

<sup>12</sup> A. Palazzo, *Istituti alternativi al testamento*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, a cura di P. Perlingieri, ESI Editore, Napoli, 2003, pagg. 207-208.

<sup>13</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 4.

<sup>14</sup> Sono ricorse alla holding familiare le famiglie: Berlusconi, Benetton, Tronchetti Provera.

Anche la politica dei dividendi può essere ottimizzata affidando alla capogruppo la scelta della distribuzione degli utili alle singole società<sup>15</sup>.

Inoltre, l'art. 12, al quarto comma, della Legge finanziaria del 2006 permette ad una persona fisica che controlla una società, di conferire in neutralità fiscale la propria partecipazione di controllo all'interno di una *holding* familiare italiana.

Per evitare che la famiglia nel medio lungo periodo perda il controllo del gruppo a causa della cessione del pacchetto azionario di maggioranza e dell'ingresso di nuovi soci esterni ad essa, è possibile inserire clausole statutarie che abbiano l'effetto di blindarne il controllo<sup>16</sup>.

Ad esempio, potrebbero essere inserite clausole di recesso a favore dei soci che intendano alienare le azioni o quote e clausole di prelazione a favore di soci appartenenti al gruppo familiare<sup>17</sup>.

La scelta di come un simile gruppo di società, facenti capo ad un unico ceppo familiare, decida di finanziarsi, influenza l'assetto originario della struttura di proprietà.

L'autofinanziamento implica che gli utili prodotti dall'impresa vengano reinvestiti in essa piuttosto che distribuiti. Tuttavia, il socio-familiare non interessato alla gestione, ma solo al rendimento residuale potrebbe trovare conveniente disinvestire la propria quota di partecipazione sociale.

Altra soluzione potrebbe essere l'indebitamento. In tal caso, però, il problema potrebbe essere costituito dal rilascio delle garanzie personali a sostegno del finanziamento. Non tutti i soci potrebbero essere disposti a rischiare parte del loro patrimonio.

Un'ultima alternativa potrebbe essere quella di ricorrere all'aumento di capitale sociale. La scelta di far sottoscrivere le azioni di nuova emissione ai familiari, piuttosto che sollecitare il pubblico dei risparmiatori, è, tuttavia, particolarmente delicata.

Nel primo caso il capitale raccolto tra i familiari potrebbe non essere sufficiente per le finalità dell'impresa. Nel secondo, l'ingresso di terzi nella proprietà del gruppo potrebbe rompere gli equilibri creati all'interno della famiglia.

---

<sup>15</sup> In tal caso la tassazione dei dividendi subisce un prelievo su di un imponibile pari al 5% dei dividendi percepiti.

<sup>16</sup> L. Cacciapaglia, F. Contin, L. De Vita, *Il passaggio generazionale in azienda*, SEAC, Trento, 2007.

<sup>17</sup> A. Butani, E. Lucchini, E. L. Guastalla, *Alla ricerca di una soluzione meno sperequativa tra il destinatario dell'azienda e gli altri parenti*, in *Guida Normativa*, Il Sole 24 Ore, 1 marzo 2006.

L'altra faccia della medaglia dell'istituire una holding che razionalizzi la struttura societaria è rappresentata dalla duplicazione dei costi amministrativi e societari, dalla redazione del bilancio consolidato e dal pericolo di ricadere nella disciplina delle società di comodo ex D.Lgs. 223/06.

Inoltre, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E chiarisce che, in presenza di *holding*, i requisiti per poter beneficiare del regime *PEX*<sup>18</sup> (residenza fiscale in uno Stato non *black list* e esercizio di un'attività commerciale), nel caso di cessione di partecipazioni, vanno verificati in capo alle società partecipate<sup>19</sup>.

- Società in accomandita<sup>20</sup>

Le blindatura del patrimonio aziendale può avvenire costituendo una società in accomandita semplice o per azioni in cui l'imprenditore, che vuole lasciare spazio ai figli nella conduzione dell'impresa, assume la veste di socio accomandante. Sotto tale veste l'imprenditore esce formalmente dalla direzione dell'impresa, ma ne mantiene la proprietà e il potere di monitorare da vicino la gestione operata dai discendenti. Anche gli eredi non interessati nella gestione possono assumere la veste di soci accomandanti, beneficiando così della responsabilità limitata e avendo diritto alla distribuzione degli utili. Gli eredi accomandatari, invece, avranno una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, a fronte del potere amministrativo dell'impresa<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> La *participation exemption*, comporta l'esenzione delle plusvalenze e la simmetrica indeducibilità delle eventuali minusvalenze

<sup>19</sup> A. Di Franco, *PEX e holding: i chiarimenti della Circolare 7/E*, in *More & News, Directio*, Torino, 2013.

<sup>20</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 6.

<sup>21</sup> G. F. Campobasso, *Diritto commerciale, Diritto dell'impresa*, UTET giuridica, Torino, 2010.

- Donazione<sup>22</sup>

La donazione permette all'imprenditore di cedere il suo patrimonio ad uno o più eredi mediante un atto a titolo gratuito<sup>23</sup>.

Il trasferimento d'azienda, effettuato gratuitamente, non costituisce realizzo tassabile dell'eventuale plusvalenza generata dall'operazione. Inoltre, l'imposta di registro si applica solo nel caso in cui i beneficiari non siano coniuge, parenti in linea retta e altri parenti fino al quarto grado.

La donazione, però, incontra il limite posto a tutela dei legittimari dalla normativa civilistica.

Quanto forma oggetto di donazione è soggetto ad azione di riduzione<sup>24</sup> nel momento in cui si apre la successione dell'imprenditore.

Eventuali soluzioni poste per dissimulare vere e proprie donazioni restano sottoposte al rischio dell'azione di riduzione, al fine di una corretta determinazione delle quote di legittima.

- *Family buy out*<sup>25</sup>

Il *family buy out* è l'operazione che consente l'acquisizione di una società o del suo pacchetto di controllo mediante il ricorso all'indebitamento bancario, con allocazione finale dell'indebitamento tra le passività della società acquisita<sup>26</sup>. Esso rappresenta la variante familiare del *leveraged buy out* o del *management buy out*, ma è ritenuto

---

<sup>22</sup> Art. 769 c.c. e seguenti.

<sup>23</sup> G. Alpa, *Manuale di Diritto Privato, Le successioni, Le donazioni*, CEDAM, Padova, 2007, pag. 1361.

La donazione è quindi un contratto e non un atto unilaterale come in apparenza potrebbe credersi, considerando il modo in cui l'atto si esegue; si tratta di un'obbligazione unilaterale, perché crea obbligazioni a carico di una parte soltanto (donante) e vantaggi a favore della controparte (donatario).

<sup>24</sup> Specificheremo meglio nei successivi paragrafi cosa si intende per azione di riduzione.

<sup>25</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 7.

<sup>26</sup> D. Scarpa, *Il passaggio generazionale, aspetti psicologici, civilistici e finanziari, Il Patto di Famiglia e il Family Buy Out*, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, 2012.

contrario agli art. 2358 e 2483 c.c., che vietano alle società di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote proprie.

Il D.Lgs. n. 6 del 2003 stabilisce, però, che non comportano violazione del divieto di acquisto e sottoscrizione di azioni proprie "le fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquistare il controllo dell'altra".

L'erede può, quindi, costituire una nuova società (*newco* o *new company*) che stipula un finanziamento bancario per l'acquisizione delle quote della società da acquistare (*target*). Il finanziamento viene normalmente assistito dalla garanzia sulle quote della *newco*.

La nuova compagnia incorpora la *target* che resterà esposta verso la banca per il rimborso del finanziamento stesso.

L'operazione è stata spesso utilizzata per dirimere le controversie insorte tra i membri della famiglia, quando, a seguito della successione, il patrimonio veniva frazionato rendendo impossibile il funzionamento dell'impresa.

#### - *Trust*<sup>27</sup>

Il *trust* è un istituto di matrice anglosassone riconosciuto dal nostro ordinamento con l'emanazione della Legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il primo gennaio 1992, mediante la quale l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione dell'Aja del luglio 1985.

Recentemente, il Legislatore italiano ha ulteriormente preso in considerazione e riconosciuto "fiscalmente" tale istituto<sup>28</sup>, disciplinandone il trattamento e l'assoggettamento ai fini delle imposte sui redditi e di quelle indirette<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> M. Lodi, M. Zanaboni, *Il passaggio generazionale tra desiderio e responsabilità: Gli strumenti e le implicazioni psicologiche, Trust*, a cura di G. Naronte, Commissione Tecnica sul Passaggio Generazionale, ASAM - Associazione per gli studi aziendali e manageriali, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2008, pag. 183.

<sup>28</sup> Nell'ambito della Legge Finanziaria per il 2007.

<sup>29</sup> A. Poli, R. Lupi, D. Stevanato, *Come si inserisce il trust nelle agevolazioni per le successioni d'azienda?*, in *Successione d'azienda*, Ipsoa, Milano, 2009.

Il trust, dunque, è senza dubbio un versatile strumento, creato per atto tra vivi o *mortis causa*, per mezzo del quale un soggetto “disponente” (*Settlor*) può spogliarsi della proprietà di diritti, utilità o beni ponendoli sotto il controllo di, ed affidandoli ad un terzo, noto come *trustee*, affinché questi li gestisca ed amministri per un determinato scopo, oppure a vantaggio e nell’interesse di uno o più beneficiari.

Il *trustee* può, a sua volta, essere sottoposto al controllo di un ulteriore soggetto, il cosiddetto “guardiano” (*Protector*) che ha, generalmente, il potere di modificare la composizione dei beneficiari e valutare le scelte effettuate dal *trustee*, contrastandole o, nei casi più gravi, revocando lo stesso dall’incarico, con conseguente nomina di un soggetto di sua fiducia.

A garanzia dell’intangibilità di quanto è compreso nel trust è prevista una sua rigorosa separazione e segregazione rispetto alle vicissitudini personali e professionali del *trustee*, del disponente e in diversa misura dei beneficiari<sup>30</sup>.

La posizione dei legittimari è pienamente tutelata anche di fronte al trust<sup>31</sup>, poiché è loro garantita la possibilità di esperire l’azione di riduzione, in quanto le norme del codice civile in materia di successione necessaria sono richiamate dalla Convenzione dell’Aja.

La facoltà di agire in riduzione, di fatto, limita il potere dell’imprenditore di disporre del proprio patrimonio, in quanto ciò comporta che i beni che si vogliono trasmettere potrebbero essere reinseriti nel patrimonio del *de cuius* al momento dell’apertura della successione.

---

<sup>30</sup> Ne consegue, infatti, che ricorrendo a tale contratto, i beni, utilità e diritti trasferiti in trust non risultano poter essere sequestrati o attaccati, almeno nella normalità nei casi, dai creditori personali del *trustee* e del disponente e gli stessi non risultano, altresì, esser soggetti al relativo regime matrimoniale o successorio del *trustee*. Tuttavia, rivendicazioni dei beni, utilità e diritti sono possibili qualora il *trustee* abbia violato eventuali limiti alla propria attività o confuso i beni, che tiene in custodia o che gestisce, con i propri.

<sup>31</sup> A. Butani, E. Lucchini, E. L. Guastalla, *Alla ricerca di una soluzione meno sperequativa tra il destinatario dell’azienda e gli altri parenti*, in *Guida Normativa*, Il Sole 24 Ore, 1 marzo 2006.

- Patti parasociali<sup>32</sup>

Il patto parasociale consiste in un accordo tra i soci con il quale si intende regolare il comportamento di tutta o, solo di parte, della compagine sociale<sup>33</sup>. Esso consiste in una pattuizione collaterale all'atto costitutivo, che può essere sottoscritto sia in fase di costituzione della società, sia in un momento successivo<sup>34</sup>.

La disciplina del patto parasociale è dettata agli artt. 2341-*bis* e -*ter* c.c. e si applica a tutte le società per azioni. Per le altre società, esso produce gli effetti di un semplice accordo tra privati.

Il patto permette di garantire la continuità dell'operatività aziendale blindando le scelte di indirizzo successorio. Esso, però, non può superare i limiti imposti dal diritto successorio riguardo i diritti dei legittimari e all'irrinunciabilità degli stessi<sup>35</sup>. Anche in tal caso, l'eventualità di un'azione di riduzione può impedire all'imprenditore di disporre come meglio crede del proprio patrimonio, tutelando i diritti dei legittimari.

- Patto di Famiglia<sup>36</sup>

Nell'ottica di garantire una continuità nella gestione aziendale e di superare quei problemi della disciplina civilistica che limitano fortemente l'autonomia dispositiva dell'imprenditore al momento del passaggio delle consegne, la Legge 14 febbraio 2006 n. 55 introduce l'istituto del "patto di famiglia".

In virtù di tale fattispecie contrattuale, infatti, è data la possibilità all'imprenditore di pianificare per tempo il ricambio generazionale, garantendo la funzionalità futura

---

<sup>32</sup> Artt. 2341-*bis* e 2341-*ter* c.c.

<sup>33</sup> G. Ferri, *Manuale di diritto commerciale*, UTET giuridica, Torino, 2010.

<sup>34</sup> G. F. Campobasso, *Diritto commerciale, Diritto dell'impresa*, UTET giuridica, Torino, 2010.

<sup>35</sup> Il riferimento è all'azione di riduzione. Il diritto del legittimario di esperire azione di riduzione permane ed egli non può rinunciare ad esso prima della morte del *de cuius*.

<sup>36</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 9.

dell'azienda grazie ad una scelta meditata del proprio successore. Nel contempo, essa garantisce i diritti dei legittimari non designati per la conduzione dell'impresa<sup>37</sup>.

L'importanza dell'istituto emerge dal suo discostarsi dalla normativa civilistica previgente in materia ereditaria che ostacolava la libertà nelle scelte riguardo la programmazione della successione dell'imprenditore.

Analizzeremo nel corso della trattazione che segue nel dettaglio l'innovativa figura introdotta nel nostro ordinamento.

---

<sup>37</sup> G. V. Cafagno, *Patto di famiglia per l'impresa*, Aidaf, Newsletter n. 22 Aprile 2006.

### 3. Gli ostacoli della normativa successoria fino al 2006: il bisogno di cambiare.

La disciplina introdotta con la legge n. 55 del 2006 nasce dall'esigenza, avvertita da tempo, di una riforma del diritto successorio italiano, oltremodo rigido e limitante, e dalle sollecitazioni formulate dalla Commissione Europea.

La raccomandazione CE n. 94/1069 menziona la successione nelle imprese quale argomento prioritario al quale apportare miglioramenti<sup>38</sup> e invita gli Stati membri ad eliminare gli ostacoli normativi che minacciano la sopravvivenza delle imprese e a mantenere i livelli occupazionali.

Le disposizioni che intralciano la costituzione, la crescita e la successione dell'attività imprenditoriale, nel medio e lungo periodo obbligano le imprese a cessare la loro attività. Le liquidazioni conseguenti hanno un impatto negativo sul tessuto economico generale in cui operano tali agenti economici, sui loro creditori e sui lavoratori.

La perdita di posti di lavoro e di benessere economico è particolarmente deplorabile, in quanto, in tal caso, non è dovuta alle forze di mercato, ma alle inefficienze delle legislazioni dei singoli Stati membri, soprattutto in tema di diritto societario, successorio e fiscale<sup>39</sup>.

Gli Stati dell'Unione Europea sono, pertanto, invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese<sup>40</sup>, a completamento del quadro giuridico, amministrativo e tributario, al fine di:

---

<sup>38</sup> Comunità Europea, *Raccomandazione CE n. 94 del dicembre 1994*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. L 385 del 31 dicembre 2004. In Allegato n. 1.

La Raccomandazione nasce da una serie di considerazioni su alcuni aspetti critici avvertiti nella realtà e dalla necessità di un miglioramento del contesto giuridico, fiscale e amministrativo delle imprese e, in tal senso, è significativo l'utilizzo del gerundio "considerando". Infatti, annualmente diverse migliaia di imprese sono obbligate a cessare la loro attività a causa delle difficoltà generate dai diversi regimi successori vigenti nei vari Paesi.

<sup>39</sup> E. Calò, *Le piccole e medie imprese: Cavallo di Troia di un diritto comunitario sulle successioni?*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, CEDAM, Padova, 1997, pag. 217.

<sup>40</sup> Comunità Europea, *Raccomandazione CE n. 94 del dicembre 1994, Articolo 1: Obiettivi*. (In Allegato n. 1)

- Sensibilizzare l'imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita;
- Creare una situazione favorevole al buon esito della successione;
- Consentire all'imprenditore di pianificare adeguatamente la sua successione mettendo a sua disposizione gli strumenti più adeguati;
- Assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali, in caso di decesso di uno dei soci o dell'imprenditore;
- Assicurare il buon esito della successione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria o sulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza dell'impresa.

Con l'obiettivo di garantire continuità<sup>41</sup>, alla gestione e all'operatività, di società di persone e imprese individuali, in caso di decesso di uno dei soci o dell'imprenditore, gli Stati membri dell'UE sono invitati a:

- Prevedere strumenti che, nel caso del decesso di un socio, consentano agli altri soci di decidere in merito alla continuità della società, con o senza la partecipazione degli eredi del socio deceduto, liquidando se del caso, la quota del defunto; il contratto di società può derogare al principio della continuità della società;
- Introdurre negli ordinamenti interni una norma in base alla quale il contratto di società prevalga sugli atti unilaterali di uno dei soci, laddove vi sia contraddizione tra il contratto di società e le disposizioni testamentarie o sulle donazioni;
- Provvedere affinché la continuità dell'impresa non sia messa in pericolo dalle norme interne in materia di successioni (e dalla norma dell'unanimità per le decisioni prese nel quadro della comunione dei beni<sup>42</sup>), nel caso del decesso di un socio di una società di persone o di un imprenditore individuale;

---

<sup>41</sup> Comunità Europea, *Raccomandazione CE n. 94 del dicembre 1994, Articolo 5: Continuità nelle società di persone e nelle imprese individuali.* (In Allegato n.1)

<sup>42</sup> Il pericolo è nella difficoltà di ottenere il consenso in una questione così delicata. L'unanimità può condurre ad una paralisi decisionale ed impedire che venga data continuità alla gestione aziendale.

- Provvedere affinché la liquidazione della quota del defunto, nonché il pagamento della liquidazione agli eredi minoritari, non mettano in pericolo la sopravvivenza dell'impresa.

A tal fine è opportuno prevedere che, se le parti optano per un pagamento scaglionato, la liquidazione si basi sul valore commerciale dell'impresa, compreso l'avviamento, mentre se una parte esige il pagamento immediato, la liquidazione si basi sul valore contabile.

La successiva Comunicazione della Comunità Europea 98/C 93/02<sup>43</sup>, ribadisce la criticità del momento del passaggio generazionale, considerando il costo sociale dei posti di lavoro che potrebbero essere messi in pericolo senza un deciso intervento all'interno dei sistemi normativi dei singoli Stati.

La Comunicazione segnala le diverse misure volte a migliorare la continuità dell'attività delle imprese, adottate nei vari Paesi dell'Unione Europea. Tra di esse sono evidenziati i patti d'impresa e gli accordi di famiglia<sup>44</sup>, i quali si concretizzano in accordi che consentono di mantenere talune regole gestionali da una generazione all'altra. Simili strumenti sono già in parte utilizzati in Paesi come Francia e Spagna per attenuare le conseguenze della proibizione dei patti successori.

Tuttavia, le misure proposte sono viste come un'alternativa relativamente debole rispetto ai patti di successione<sup>45</sup>.

La Comunicazione invita quegli Stati membri, in cui i patti sulla futura successione sono espressamente vietati dall'ordinamento, ad introdurre i patti di impresa e gli accordi familiari dato che la loro assenza complica il raggiungimento della "sana gestione patrimoniale" dell'impresa.

In Italia l'esigenza di pianificare la continuità generazionale nell'impresa è amplificata da un tessuto economico che presenta una miriade di piccole e medie imprese<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> Comunità Europea, *Comunicazione CE 98/C 93/02*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea nel marzo 1998. (In Allegato n.2)

<sup>44</sup> Comunità Europea, *Comunicazione CE 98/C 93/02, paragrafo A, d)*. (In Allegato n.2)

<sup>45</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008.

<sup>46</sup> C. E. Schillaci, *Patti di famiglia e Governance del ricambio imprenditoriale*, Aidaf, Newsletter n. 22 Aprile 2006.

Le stime dell'Aidaf<sup>47</sup> del 2011, a tal riguardo, mettono in risalto l'immediata rilevanza della questione attinente al rinnovo della *governance* aziendale e l'effettiva impossibilità di procrastinare ulteriormente il raggiungimento di una decisione che razionalizzi la delicata fase della vita aziendale.

Infatti, emerge che più dell' 80% delle imprese italiane fanno riferimento a titolari o azionisti appartenenti alla stessa famiglia, e fra questi il 43% circa ha superato i 60 anni, il 12% è ultra settantenne e il 3% ha più di 80 anni.

Inoltre, ad aggravare la già complessa situazione, si ravvisa nel nostro ordinamento la presenza di una normativa successoria oltremodo rigida e indifferente alle necessità degli operatori economici e alla natura dei beni compresi nell'asse ereditario.

Il divieto dei patti successori e l'intangibilità della legittima, concretizzata con la previsione degli istituti della riduzione e della collazione, sono da sempre risultati ostacoli rilevanti per la continuità dell'impresa<sup>48</sup> nella delicata fase del ricambio generazionale, compromettendo talvolta la sopravvivenza della stessa.

Il legislatore ha, dunque, ritenuto fondamentale garantire la possibilità al *de cuius* di disporre fino al momento che precede la sua dipartita della destinazione della parte "disponibile" del proprio patrimonio<sup>49</sup> e tutelare i diritti spettanti ai legittimari<sup>50</sup>.

La normativa successoria *mortis causa*, tuttavia, escludendo che la decisione possa essere affidata a mezzi contrattuali impone rigorosi limiti alla libertà dispositiva del testatore.

Uniche fonti che disciplinano la destinazione del patrimonio del *de cuius* sono la successione per legge<sup>51</sup> e quella testamentaria<sup>52</sup>. Si ricorre alla successione legittima quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria<sup>53</sup>. Le disposizioni inserite nel

---

<sup>47</sup> Aidaf, Associazione Italiana delle Aziende Familiari.

<sup>48</sup> E. Calò, *Le piccole e medie imprese: Cavallo di Troia di un diritto comunitario sulle successioni?*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, CEDAM, Padova.

<sup>49</sup> A conferma di ciò, in base all'art. 587 c.c. il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

<sup>50</sup> A. Torrente, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè Editore, Milano, 1956.

<sup>51</sup> Art. 565 c.c. a proposito delle categorie dei successibili, "nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato".

<sup>52</sup> Art. 587 c.c., sopra citato.

<sup>53</sup> G. Alpa, *Manuale di Diritto Privato, Le successioni, Tipologie*, CEDAM, Padova, 2007, pag. 1327.

testamento, comunque, non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari<sup>54</sup>.

Tale normativa è posta a tutela dei congiunti più stretti del testatore, quali, il coniuge, i discendenti legittimi o naturali e gli ascendenti legittimi, riservando loro porzioni del patrimonio del *de cuius*, dette quote di legittima (o riserva o quota indisponibile)<sup>55</sup>.

I diritti di tali soggetti sono, dunque, garantiti da specifiche disposizioni:

- Le quote di legittima sono le quote del patrimonio ereditario che devono necessariamente essere destinate ai familiari più stretti del *de cuius*.

Per familiari più stretti si intende, il coniuge, i figli legittimi e naturali e gli ascendenti legittimi<sup>56</sup>.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati<sup>57</sup> e gli adottivi<sup>58</sup>.

A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, che vengono alla successione in luogo di questi<sup>59</sup>, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali<sup>60</sup>.

I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali, salva opposizione da parte di questi ultimi<sup>61</sup>.

Se l'avente causa non lascia figli legittimi né naturali, la quota indisponibile del suo patrimonio spetta agli ascendenti legittimi<sup>62</sup>. In caso di pluralità di ascendenti la riserva è ripartita a metà tra la linea paterna e la linea materna<sup>63</sup>.

---

<sup>54</sup> Art. 457, comma 1, 2 e 3 c.c.

<sup>55</sup> M.C. Andrini, *Il Patto di Famiglia: giornata di studio organizzata dall'Associazione sindacale notai delle tre Venezie*, Mestre, 2006.

<sup>56</sup> Art. 536, comma 1 c.c.

<sup>57</sup> Art. 280 c.c., la legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori dal matrimonio la qualità di figlio legittimo. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.

<sup>58</sup> Per quanto riguarda i figli, scompare la distinzione tra legittimi e naturali, legittimati e adottivi. In base al D.Lgs. 12 luglio 2013, tutti i figli hanno uguale posizione e tutela giuridica. Nel corso della trattazione faremo riferimento alla normativa previgente, in quanto la nuova normativa è in corso di attuazione.

<sup>59</sup> Art. 467 c.c., l'istituto della rappresentazione "fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato".

<sup>60</sup> C. Caccavale, F. Tassinari, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, in *Rivista diritto privato*, Cacucci Editore, Bari, 1997.

<sup>61</sup> Art. 537, comma 3 c.c.

<sup>62</sup> Art. 538, comma 1 c.c.

<sup>63</sup> Art. 544, comma 2 c.c.

Il coniuge, invece, concorre per la quota di legittima sia con i figli, legittimi o naturali, sia con gli ascendenti del *de cuius*<sup>64</sup>.

La successione del coniuge prevede il concorso con tutti i legittimari sopra citati ed il diritto permane anche in caso di separazione legale, se non gli è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato<sup>65</sup>.

Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, invece, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio, se al momento della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto<sup>66</sup>.

Inoltre, al coniuge, anche quando concorre con gli altri legittimari, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni<sup>67</sup>. Tali diritti gravano prioritariamente sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente anche su quella riservata ai figli<sup>68</sup>.

Attraverso l'operazione della "riunione fittizia"<sup>69</sup> è possibile determinare la quota di legittima. Essa comprende non solo i beni presenti all'apertura della successione, al netto dei relativi debiti, ma anche i beni che il *de cuius* ha donato in vita.

Nella determinazione dell'ammontare di cui il defunto poteva disporre si fa riferimento al valore dei beni al tempo dell'apertura della successione<sup>70</sup>.

La quota di legittima è intangibile, cioè i diritti spettanti ai legittimari non possono essere messi in pericolo da disposizioni ereditarie, né da donazioni effettuate in vita dal *de cuius*. Le norme a garanzia della legittima sono: l'azione

---

<sup>64</sup> Art. 542 e 544 c.c.

<sup>65</sup> Art. 548, comma 1 c.c.

<sup>66</sup> Art. 548, comma 2 c.c., l'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, comunque non in misura superiore alla prestazione alimentare goduta. Tale disposizione non si applica se la separazione è addebitata ad entrambi i coniugi.

<sup>67</sup> A. Torrente, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè Editore, Milano, 1956.

<sup>68</sup> Art. 540, commi 2 e 3 c.c.

<sup>69</sup> La formula matematica è comunemente individuata come: *relictum* – debito + *donatum*.

<sup>70</sup> L'art. 565 c.c. rinvia agli artt. 747 e 750 c.c., cioè si guarda al valore del bene al momento dell'apertura della successione.

di riduzione (art. 553 c.c.) e il divieto di imporre pesi e condizioni sulla quota dei legittimari (art. 549 c.c.).

- La tutela dei diritti dei legittimari nei confronti degli altri soggetti successibili è garantita dalla possibilità di esperire azione di riduzione<sup>71</sup>. Le porzioni che spetterebbero agli altri eredi legittimi si riducono proporzionalmente, nei limiti necessari per integrare la quota riservata ai legittimari<sup>72</sup>.

In tal caso, ciò che viene leso è l'entità della quota di legittima sulla base di quanto il defunto poteva disporre e il diritto dell'erede ad ottenere la totalità o solo una frazione di essa.

La disposizione del *de cuius* che pregiudica i diritti, spettanti per legge a determinati soggetti, può avvenire per atto tra vivi, ossia mediante donazione e liberalità, o *mortis causa* con testamento o legato<sup>73</sup>.

Ledere la quota di legittima non comporta di per sé l'inefficacia o la nullità dell'atto, ma occorre esercitare l'azione di riduzione per inficiarlo e reintegrare la quota di spettanza<sup>74</sup>.

Tale azione, infatti, produce con effetto retroattivo l'inefficacia dell'atto lesivo<sup>75</sup>. Essa si prescrive nel termine di dieci anni, ma in giurisprudenza si ravvisano diverse opinioni riguardo al momento in cui la decorrenza ha inizio (apertura della successione, pubblicazione del testamento, accettazione dell'eredità).

Per esercitare l'azione di riduzione è necessario che il legittimario abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario<sup>76</sup> e che abbia imputato alla sua

---

<sup>71</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 12.

<sup>72</sup> Art. 553 c.c., i legittimari devono imputare alla quota di legittima quanto ricevuto a titolo di donazione o di legato dal *de cuius*.

<sup>73</sup> G. Alpa, *Manuale di Diritto Privato, Le successioni, Tipologie*, CEDAM, Padova, 2007.

<sup>74</sup> L'azione deve essere proposta da ciascuna parte lesa autonomamente, quindi non collegialmente. Cassazione Civile sezione II n. 1114 del 1982.

<sup>75</sup> A. Torrente, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè Editore, Milano, 1956.

<sup>76</sup> Art. 484 e art. 490 c.c., accettazione con beneficio d'inventario significa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale. L'effetto è quello di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.

porzione di legittima le donazioni e i legati ricevuti dal *de cuius*, salvo che ne sia stato espressamente dispensato<sup>77</sup>.

- Altra tutela posta a presidio dei diritti dei legittimari è l'istituto della collazione. Esso attiene alla divisione del patrimonio ereditario e ha lo scopo di garantire che le eventuali donazioni fatte in vita dal *de cuius* non abbiano alterato il rapporto delle quote spettanti ai legittimari<sup>78</sup>.

Rispetto all'azione di riduzione che presuppone una riunione fittizia, la collazione consiste in un conferimento effettivo di beni o di un equivalente in denaro nella massa ereditaria<sup>79</sup>.

Parti attive e passive della collazione sono i figli legittimi e naturali, i loro discendenti e il coniuge<sup>80</sup>. Affinché l'istituto operi, il legittimario che agisce deve accettare l'eredità.

L'eccedenza ai fini della collazione indica semplicemente che il beneficiario ha ricevuto più di quanto legalmente ad esso spettava, pertanto, essa non è vista come lesione della quota di legittima (diversamente alla riduzione).

Per i beni mobili, la collazione avviene imputando al bene il valore attribuito al momento dell'apertura della successione<sup>81</sup>.

Per i beni immobili, invece, essa avviene restituendo il bene in natura o imputando il relativo valore alla propria porzione di legittima, a scelta di chi conferisce<sup>82</sup>.

Il *de cuius* può dispensare i coeredi dalla collazione, ma solo se l'eccedenza ricevuta non supera la quota disponibile<sup>83</sup>.

---

<sup>77</sup> Art. 564, commi 1 e 2 c.c.

<sup>78</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 12.

<sup>79</sup> W. Mercuri, *La collazione ereditaria: Articolo di Walter Mercuri*, Altalex, Pistoia, 2007.

<sup>80</sup> Mentre l'azione di riduzione è posta in essere dai legittimari, loro eredi o aventi causa contro donazioni e legati che superino la quota disponibile.

<sup>81</sup> Art. 750, comma 1 c.c.

<sup>82</sup> Art. 746, comma 1 c.c.

<sup>83</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

- Prima dell'introduzione nell'ordinamento italiano del patto di famiglia, non era consentito che l'eredità potesse essere devoluta attraverso mezzi contrattuali o pattuizioni tra vivi<sup>84</sup> che limitassero la facoltà dell'individuo di disporre dei propri beni fino all'ultimo momento della propria vita<sup>85</sup>. La legge considerava nullo ogni accordo con cui taluno dispone della propria successione, così come ogni atto con cui si esprime la rinuncia o viene disposto dei propri diritti su una successione non ancora aperta<sup>86</sup>.

Il divieto riguarda i patti successori di natura istitutiva, dispositiva e rinunciativa<sup>87</sup>.

Il patto successorio istitutivo è un atto *mortis causa* mediante il quale un individuo dispone della propria successione e che ha come parti il futuro *de cuius* e l'erede<sup>88</sup>. Gli effetti di tale atto sono irrevocabili senza il consenso dell'erede, ma ciò è in contrasto con il principio della libertà dispositiva, sopra citato, e con la revocabilità del testamento<sup>89</sup>.

Il patto successorio dispositivo<sup>90</sup> è, invece, un negozio tra vivi attraverso il quale un soggetto dispone di beni o diritti che potrebbero spettargli quale erede o legatario di qualcun altro che in quel momento è ancora in vita<sup>91</sup>. Si dispone, cioè, dei diritti che possono conseguire ad una futura successione. Essi sono vietati in quanto si vuole evitare che qualcuno contragga impegni vincolanti confidando nella morte altrui.

Il patto successorio rinunciativo è un negozio tra vivi con il quale un individuo rinuncia ai diritti che potrebbero spettargli su una successione non ancora

---

<sup>84</sup> C. Caccavale, F. Tassinari, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, in *Rivista diritto privato*, Cacucci Editore, Bari, 1997.

<sup>85</sup> G. Alpa, *Manuale di Diritto Privato, Le successioni, Successioni. Definizioni e principi*, CEDAM, Padova, 2007, pag. 1315.

<sup>86</sup> Art. 458 c.c.

<sup>87</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008.

<sup>88</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

<sup>89</sup> A. Torrente, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè Editore, Milano, 1956.

<sup>90</sup> C. Caccavale, F. Tassinari, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, *Rivista diritto privato*, Cacucci Editore, Bari, 1997.

<sup>91</sup> G. Alpa, *Manuale di Diritto Privato, Le successioni, Successioni. Definizioni e principi*, CEDAM, Padova, 2007.

aperta<sup>92</sup>. Il divieto è posto, anche qui, per evitare decisioni avventate da parte dei coeredi sulla base dell'entità del patrimonio ereditario.

Dallo scenario normativo tratteggiato, emerge come la libertà dispositiva dell'imprenditore fosse vincolata da disposizioni rigide e poco flessibili alle esigenze mutevoli e in rapida evoluzione dell'attività d'impresa e della continuità del suo svolgimento nel tempo.

La Legge 14 febbraio 2006 n. 55 sul patto di famiglia, qui interviene, per modificare il contesto delineato, consentendo all'imprenditore di programmare e definire per tempo la successione nella guida dell'impresa, evitando nello stesso tempo conflitti che possano minare la stabilità della famiglia.

Il nuovo istituto si inserisce in un'impalcatura normativa rigorosa ma limitativa, con l'intento di tutelare gli interessi dell'attività imprenditoriale e della sua persistenza nel tempo<sup>93</sup>.

In un'ottica di più ampio respiro, la Legge n. 55 del 2006 è finalizzata ad accrescere la ricchezza prodotta dal Paese, evitando che molte imprese falliscano a causa del mancato accordo tra familiari e della loro ingovernabilità, e a mantenere, se non aumentare, l'occupazione<sup>94</sup>.

Tutelare la continuità dell'attività aziendale consente, quindi, di ottenere benefici di medio e lungo periodo di cui l'intera economia può godere<sup>95</sup>.

Dunque, dovrebbe essere chiara l'importanza di introdurre miglioramenti nelle normative dei vari Paesi dell'Unione Europea volti a consentire una maggiore competitività a livello internazionale.

---

<sup>92</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

<sup>93</sup> M.C. Andrini, *Il Patto di Famiglia: giornata di studio organizzata dall'Associazione sindacale notai delle tre Venezie*, Mestre, 2006.

<sup>94</sup> Comunità Europea, *Comunicazione CE 98/C 93/02, Introduzione*. (cfr. Allegato n. 2)

<sup>95</sup> A. Zoppini, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.

#### 4. Le fattispecie particolari preesistenti in deroga alla normativa successoria generale

Alcune particolari ipotesi di deroghe alla normativa civilistica, ancor prima dell'introduzione del patto di famiglia, erano state previste per la successione in aziende di famiglia operanti nel settore agricolo<sup>96</sup>. Il riferimento riguarda:

- La Legge 3 maggio 1982 n. 203, concernente la normativa sui contratti agrari, che stabilisce la successione nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari.

La scelta del ricevente ricade, secondo tale norma, tra quegli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino aver esercitato e continuino ad esercitare, sui fondi in questione, attività agricola in qualità di imprenditori a titolo principale o di coltivatori diretti.

Inoltre, il loro diritto a continuare nella conduzione o nella coltivazione dei fondi stessi si estende anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi. Il successore è considerato affittuario di queste ultime.

Il rapporto di affitto che così si instaura tra gli eredi è disciplinato dalle norme della presente legge con inizio dalla data di successione.

- La Legge 31 gennaio 1994, inerente alle zone montane. Nei comuni montani gli eredi considerati affittuari, secondo la precedentemente citata Legge 3 maggio 1982 n. 203, hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto, all'acquisto della proprietà dei fondi, unitamente alle scorte, alle pertinenze e agli annessi rustici.

Gli eredi che intendano esercitare il diritto di acquisto sui fondi devono notificare la propria decisione, mediante lettera raccomandata con avviso di

---

<sup>96</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pagg. 14 e 15.

ricevimento, agli altri coeredi entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto e versare il prezzo entro tre mesi dalla notificazione.

- La disciplina del “maso chiuso”, introdotta con la Legge provinciale di Bolzano nel 2001 n. 17, è stata delineata negli aspetti essenziali dalla pronuncia della Corte Costituzionale nel 1988 n. 505.

Il maso chiuso si trasmette in via retta dal *de cuius* al beneficiario in modo separato dall’eredità.

Il maso entra nel rapporto ereditario sotto forma di un’obbligazione pecuniaria del beneficiario, in base al prezzo fissato. La divisione ereditaria è anomala perché ha per oggetto il valore reddituale del maso, tradotto in una obbligazione a carico del beneficiario per una somma determinata, e non il bene stesso.

- La Legge 29 marzo 2004 n. 99 sul compendio unico. Il compendio unico è l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività fissato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento CE. In base a tale disciplina gli immobili rientranti nel compendio costituiscono un’unità indivisibile per dieci anni e sono nulli gli atti tra vivi o *mortis causa* aventi ad oggetto il suo frazionamento.

In caso di morte dell’imprenditore o del coltivatore diretto, nell’arco temporale di dieci anni, qualora i beni che lo costituiscono non siano sufficienti a soddisfare tutti i legittimari, si provvede all’assegnazione del compendio all’erede che ne faccia richiesta, con addebito dell’eccedenza. Infatti, a favore degli eredi per la parte non soddisfatta, sorge un credito garantito da ipoteca sui terreni, da pagarsi entro due anni dall’apertura della successione, con tasso inferiore a quello legale.

## 5. Il Patto di Famiglia: libera programmazione della propria successione

Con la legge 14 febbraio 2006 n. 55 sono stati introdotti nel codice civile, al termine di un lungo iter parlamentare iniziato nel 1997<sup>97</sup>, gli articoli da 768-*bis* a 768-*octies*.

Si tratta di una disciplina profondamente innovativa che deroga parzialmente al divieto di patti successori.

Nella nuova formulazione dell'art. 458 c.c., infatti, vengono vietati gli accordi che dispongono sulla futura successione, fatto salvo per quanto previsto dagli artt. 768-*bis* c.c. e seguenti.

L'art. 768-*bis* c.c. qualifica il patto di famiglia come quel "contratto attraverso il quale l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte l'azienda, e il titolare di partecipazioni trasferisce, in tutto o in parte le proprie quote, a uno o più discendenti".

L'essenza del patto è contenuta, però, negli articoli seguenti<sup>98</sup>, in cui emerge una disciplina che prevede, a fronte della liquidazione dei legittimari, il non assoggettamento a collazione e riduzione degli atti di liberalità effettuati dal *de cuius* in favore del discendente designato<sup>99</sup>. L'effetto è quello di rendere stabile il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni.

La certezza del valore del patrimonio trasferito e la sua stabile permanenza nelle mani dell'assegnatario sono elementi che agevolano il passaggio generazionale delle piccole e medie imprese<sup>100</sup>.

In questo senso, garantire la continuità della gestione e della funzionalità futura dell'azienda permette di evitare la successiva frammentazione del controllo<sup>101</sup>, rendendo il sistema imprenditoriale italiano maggiormente efficiente e competitivo.

---

<sup>97</sup> Il disegno di legge S-2799, presentato nell'ottobre 1997, si ispirava ai risultati del convegno tenuto a Macerata nel marzo 1997 sul tema della successione ereditaria nei beni produttivi.

<sup>98</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006.

<sup>99</sup> Nel corso della trattazione faremo spesso riferimento ad un singolo discendente assegnatario, ma per espressa previsione normativa l'azienda o le partecipazioni societarie possono essere assegnate anche a più legittimari affinché le gestiscano insieme.

<sup>100</sup> G. V. Cafagno, *Patto di famiglia per l'impresa*, Aidaf, Newsletter n. 22 Aprile 2006.

Il tessuto economico italiano è da sempre caratterizzato da piccole e medie imprese più esposte al problema del passaggio generazionale rispetto a quelle di grandi dimensioni, in quanto la gestione è spesso devoluta agli appartenenti al nucleo familiare<sup>102</sup>.

L'imperativo è evitare che la fase di transizione tra l'imprenditore e i suoi eredi degeneri in un ostacolo alla funzionalità aziendale o che, ancora peggio, provochi la disgregazione del patrimonio dell'impresa.

Il patto di famiglia si propone di risolvere tale questione cercando di evitare lo smembramento del complesso produttivo e coinvolgendo nell'operazione divisionale i discendenti legittimari dell'imprenditore e, del titolare delle partecipazioni sociali, al fine di evitare liti che compromettano quanto disposto dal *de cuius* in vita<sup>103</sup>.

Esso consiste in un documento redatto in forma scritta e firmato da tutti i componenti della famiglia allo scopo di assumere degli impegni reciproci in merito alla successione nell'impresa. I componenti della famiglia dovranno sottostare al sistema di regole e codici di condotta che di comune accordo si verranno a creare. La riallocazione consensuale del controllo sui beni dell'impresa si sostanzierà in un vero e proprio statuto familiare che una volta sottoscritto scongiurerà l'insorgere di liti e situazioni conflittuali tra i coeredi.

Ai sensi dell'art. 768-ter c.c. "il contratto deve essere concluso per atto pubblico, a pena di nullità".

La norma non aggiunge altro relativamente alla presenza di testimoni alla stipula dell'atto. Al riguardo, quindi, è da ritenersi applicabile la legge notarile<sup>104</sup> che richiede espressamente la presenza di testimoni<sup>105</sup>.

---

<sup>101</sup> M. Ieva, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: Patto di famiglia e patto d'impresa, Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, CEDAM, Padova, 2010.

<sup>102</sup> C. E. Schillaci, *Patti di famiglia e Governance del ricambio imprenditoriale*, Aidaf, Newsletter n. 22 Aprile 2006.

<sup>103</sup> M.C. Andrini, *Il Patto di Famiglia: giornata di studio organizzata dall'Associazione sindacale notai delle tre Venezie*, Mestre, 2006.

<sup>104</sup> Art. 48, L. 16 febbraio 1913, n. 89 "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili", modificato dalla L. 28 novembre 2005, n. 246, richiede la presenza di due testimoni, per i casi previsti dalla legge e per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni con cui i coniugi esprimono la scelta della separazione dei beni, nonché ogni volta che una delle parti non possa leggere o scrivere o quando una di esse o il notaio ne richieda la presenza.

<sup>105</sup> L'applicazione di quanto previsto dalla L. 28 novembre 2005, n. 246, dipende dalla soluzione che si vuole dare al controverso problema della libertà di forma, cioè nella possibilità di trasporre previsioni formali appartenenti ad altri ordinamenti (in tal caso, in particolare, all'istituto della donazione). L'impostazione tradizionale non prevede l'applicazione analogica, dunque, i due testimoni non sembrerebbero necessari. Mentre, se si ritengono estensibili in via analogica le prescrizioni di forma in presenza di effetti giuridici di analoga importanza, non vi è ragione per trattare il disponente del patto di famiglia diversamente dal

Le modifiche apportate dalla L. 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazioni e riassetto normativo per l’anno 2005” richiedono la presenza di due testimoni per tutti gli atti di donazione. Stante la similitudine dell’istituto della donazione con il patto di famiglia, potrebbe ritenersi applicabile anche a quest’ultimo la previsione normativa<sup>106</sup>.

Ciò che si andrebbe a tutelare, mediante la necessaria presenza dei testimoni, è il disponente, ovvero colui che per spirito di liberalità si viene a privare dei propri beni senza ricevere un corrispettivo<sup>107</sup>

L’atto pubblico prevede un’indagine obbligatoria della volontà delle parti e la redazione integrale dell’atto sotto la direzione di un notaio.

La penetrante indagine notarile è ritenuta idonea a prevenire, o quanto meno a ridurre, le eventualità di vizi della volontà e di divergenze tra le espressioni del proprio volere e le dichiarazioni degli individui<sup>108</sup>.

A norma dell’art. 768-*quater* c.c., primo comma, devono partecipare al contratto “anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore”.

Il legislatore con questa norma ha inteso tutelare gli interessi dei legittimari, in quanto, da una mancata convocazione e, quindi, partecipazione degli stessi all’accordo, potrebbe trarne beneficio l’assegnatario, deputato per legge alla liquidazione della loro quota.

Anche per tale disposizione civilistica sono sollevate rilevanti questioni interpretative.

Innanzitutto, l’utilizzo da parte del legislatore della parola “devono” sembra indicare la necessaria partecipazione di “tutti” i legittimari di primo grado al patto di famiglia e , dunque, l’irricevibilità da parte del notaio, dell’atto al quale uno o più degli eredi legittimari non vi abbia preso parte, con correlata nullità del patto per violazione di norma imperativa<sup>109</sup>.

---

donante. In fondo entrambi per spirito di liberalità si privano dei propri beni senza un corrispettivo. E’ da ritenere importante, dunque, una loro tutela. Inoltre, la disparità di trattamento potrebbe essere sospettata di incostituzionalità, quindi, appare più corretta l’ipotesi che prevede la presenza di due testimoni alla conclusione dell’atto.

<sup>106</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 9.

<sup>107</sup> A. Torrente, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè Editore, Milano, 1956, pagg. 421 e seguenti.

<sup>108</sup> G. Petrelli, *L’indagine della volontà delle parti e “sostanza” dell’atto pubblico notarile*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

<sup>109</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del “patto di famiglia”, La partecipazione dei legittimari al patto di famiglia*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag 19.

Tale interpretazione, però, genera dubbi in quanto è basata sul mero tenore letterale della disposizione civilistica.

La sostanza della norma richiede l'intervento in atto dei legittimari al fine di assicurare la "stabilità" al trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni sociali.

La stabilità potrebbe venir meno, ad esempio, a causa del sopravvenire di un nuovo legittimario, o a seguito dello scioglimento del contratto, o dal recesso dal medesimo, o a causa dell'impugnazione del contratto<sup>110</sup>.

In secondo luogo, i legittimari potrebbero essere ignoti al momento della conclusione del patto successorio o rifiutarsi di intervenire al contratto. In entrambe le situazioni l'applicazione letterale della norma impedirebbe la stipula dell'atto.

Anche in questo caso, guardando alla *ratio* della disposizione civilistica, viene preferito stipulare il patto con l'intervento di solo alcuni dei legittimari, che assicurino comunque la stabilità all'accordo, piuttosto che non stipularlo affatto<sup>111</sup>.

Inoltre, il legittimario che non ha partecipato all'accordo potrebbe intervenire in un momento successivo, senza pregiudicare alcuno degli interessi che la norma vuole tutelare.

Non è, dunque, pienamente compresa la presunta irricevibilità<sup>112</sup> da parte del notaio e, l'eventuale, correlata nullità del patto di famiglia per effetto della mancata partecipazione di un legittimario<sup>113</sup>.

L'art. 768-*quater* c.c. prosegue, al secondo comma, devolvendo "agli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie, la liquidazione degli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote in relazione ai loro diritti<sup>114</sup>". È lasciata alla discrezionalità delle parti la possibilità di convenire che la liquidazione avvenga in natura.

Il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie rappresenta il cuore del patto di famiglia.

---

<sup>110</sup> Artt. 768-*quinqüies* e 768-*sexies*, comma 2 c.c.

<sup>111</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, *La partecipazione dei legittimari al patto di famiglia*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 21.

<sup>112</sup> M. Ieva, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: Patto di famiglia e patto d'impresa, Profili generali di revisione del divieto dei patti successorii*, CEDAM, Padova, 2010, pag. 1375.

<sup>113</sup> Se non nel caso in cui la mancata partecipazione del legittimario è da imputare all'assegnatario dell'impresa. Tale soggetto, infatti, avrà tutto l'interesse a negare la partecipazione al patto dei legittimari, dato che ad egli spetta l'onere di liquidare la quota di legittima sulla base del valore di quanto ha ricevuto.

<sup>114</sup> Att. 536 e seguenti c.c.

Il motivo per cui si stipula il patto di famiglia, infatti, è proprio quello di consentire al disponente di individuare con certezza tra i propri discendenti il soggetto o i soggetti chiamati a garantire la continuità dell'impresa.

Mediante l'istituto in questione, però, si realizza un trasferimento immediato della proprietà in favore dell'assegnatario e non semplicemente una sua designazione tra molteplici eredi<sup>115</sup>.

Concluso il contratto, l'efficacia si produce immediatamente<sup>116</sup>.

Il presupposto da cui si origina il patto è che l'imprenditore voglia farsi da parte subito e lasciare la gestione nelle mani di un erede.

L'art. 768-*bis* c.c. consente, tuttavia, la possibilità di un trasferimento parziale dell'azienda o delle partecipazioni societarie in modo da permettere un graduale passaggio delle consegne.

In molte situazioni, infatti, potrebbe essere opportuno che l'imprenditore mantenga il potere di supervisionare l'operato dell'assegnatario o la capacità di imprimere gli indirizzi strategici alla gestione, qualora l'erede designato non ne sia in grado<sup>117</sup>.

Inoltre, il trasferimento può avere in oggetto anche la sola nuda proprietà dell'azienda o delle partecipazioni societarie, con riserva dell'usufrutto in capo al disponente<sup>118</sup>.

La riserva dell'usufrutto<sup>119</sup> consente all'imprenditore di mantenere nelle proprie mani il controllo sull'amministrazione dell'azienda o della società.

Il trasferimento, come previsto dalla legge, può essere destinato solo ai discendenti del disponente. L'art. 768-*bis* c.c. non consente di stipulare un patto di famiglia in favore del coniuge o dei fratelli dell'imprenditore, oppure di altri parenti. Il legislatore ha inteso il patto di famiglia come uno strumento per il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie ai discendenti in linea retta<sup>120</sup>.

---

<sup>115</sup> A. Zoppini, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.

<sup>116</sup> Il patto di famiglia ha efficacia immediata, mentre il testamento ha efficacia solo dopo la morte del disponente.

<sup>117</sup> M. Ieva, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: Patto di famiglia e patto d'impresa, Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, CEDAM, Padova, 2010.

<sup>118</sup> L'usufrutto può essere costituito sulle quote sociali della società di capitali, vi sono dubbi circa l'usufrutto sulle quote delle società di persone.

<sup>119</sup> G. Alpa, *Manuale di Diritto Privato, I contratti tipici e atipici*, CEDAM, Padova, 2007.

<sup>120</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006.

Destinatari del trasferimento, in linea di principio, saranno solo quei discendenti o quel discendente identificato come più idoneo a garantire la continuità all'operatività e alla funzionalità dell'impresa, mentre gli altri riceveranno una liquidazione in denaro o tramite altri beni.

La rilevanza del patto di famiglia risiede nella sua capacità di consentire un trasferimento immediato e definitivo che genera stabilità nella conduzione dell'impresa, poiché non può essere più messo in discussione dai futuri eredi del disponente. Il perdurare di quanto stabilito nell'accordo assicura le migliori condizioni per lo sviluppo dell'impresa<sup>121</sup>.

Al momento della morte dell'imprenditore, l'azienda o le partecipazioni sociali oggetto del patto di famiglia restano fuori dalla successione, che si aprirà solo sugli altri beni appartenenti al patrimonio del defunto.

L'art. 768-*quater* c.c., al quarto comma, prevede che "quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione".

Come già menzionato precedentemente, l'azione di riduzione consentirebbe di impugnare le donazioni lesive dei diritti dei legittimari, ma nel caso del patto di famiglia non può essere esercitata. La collazione, invece, imporrebbe ai discendenti e al coniuge del *de cuius* di conferire nella massa ereditaria quanto ricevuto in donazione dal defunto, ma anche in tal caso non si applica a quanto ricevuto nell'ambito del patto di famiglia<sup>122</sup>.

Il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie è, dunque, definitivo.

L'art. 768-*quater* c.c., al secondo comma, prescrive che coloro o colui che riceve l'azienda o le partecipazioni societarie deve liquidare gli altri legittimari "pagando loro una somma corrispondente alla quota di eredità che ad essi spetterebbe sull'azienda o sulle partecipazioni sociali". Il legittimario può rinunciare in tutto o in parte alla somma.

L'assegnatario adempie, attraverso la liquidazione della somma, ad un preciso obbligo di legge, assunto nei confronti del disponente.

---

<sup>121</sup> C. Caccavale, F. Tassinari, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, in *Rivista diritto privato*, Cacucci Editore, Bari, 1997.

<sup>122</sup> M. Ieva, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: Patto di famiglia e patto d'impresa*, *Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, CEDAM, Padova, 2010.

La liquidazione dei legittimari avviene sulla base del valore dell'azienda o delle partecipazioni societarie al momento della stipula del patto di famiglia<sup>123</sup> e in relazione alle quote di legittima loro spettanti<sup>124</sup>.

Emerge, quindi, come la corretta determinazione del valore di quanto è oggetto del trasferimento sia rilevante per l'applicazione dell'istituto in questione. Una sua non adeguata individuazione può creare situazioni di non equità delle attribuzioni ai legittimari, assegnatari e non, e rompere gli equilibri famigliari.

L'insorgere di liti e controversie legali, può indurre i soggetti coinvolti a distogliere l'attenzione dalla priorità di garantire continuità alla gestione aziendale e decretare il fallimento del passaggio generazionale<sup>125</sup>. Se ad una tale situazione non si pone rimedio, essa può portare anche a situazioni di paralisi dell'attività, fino al fallimento dell'impresa.

La legge non prevede regole particolari per la determinazione del valore di quanto è oggetto del trasferimento, che pertanto, può essere liberamente determinato di comune accordo dalle parti.

Al fine di ottenere una corretta valutazione dell'azienda o delle partecipazioni societarie è opportuno coinvolgere un esperto indipendente esterno per la redazione della perizia di stima.

Se il valore di quanto forma oggetto del patto è adeguatamente identificato dall'esperto, anche la determinazione delle somme da corrispondere ai legittimari da parte dell'assegnatario saranno corrette ed eque.

Il trasferimento dei beni ai legittimari può avvenire anche con un contratto successivo<sup>126</sup>, espressamente dichiarato collegato al primo, con l'intervento degli stessi soggetti o di quelli che eventualmente li hanno sostituiti<sup>127</sup>.

---

<sup>123</sup> Art. 768-*quater*, comma 3 c.c. "i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti".

<sup>124</sup> A. Zoppini, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.

<sup>125</sup> C. E. Schillaci, *Patti di famiglia e Governance del ricambio imprenditoriale*, Aidaf, Newsletter n. 22 Aprile 2006.

<sup>126</sup> Art. 768-*quater*, comma 3 c.c.

<sup>127</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, *La liquidazione con contratto successivo*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 32.

Per "soggetti che sostituiscono" i legittimari si intendono, sostanzialmente, i legittimari di secondo grado, quali ad esempio il figlio del figlio, che sia nel frattempo deceduto, o anche l'ascendente in caso di decesso

La disciplina del patto di famiglia, quindi, consente di rinviare la liquidazione dei legittimari ad un momento seguente, inserendo nel patto di famiglia un semplice impegno a provvedere in tal senso.

Se il legittimario rinuncia in tutto o in parte alla propria quota di legittima, l'assegnatario è liberato dall'onere della liquidazione nei confronti del primo. Il legittimario, in tal caso, parteciperà alla successione, al momento della morte del disponente, solo sugli altri beni rimasti nel patrimonio del defunto.

L'obbligo di liquidazione degli altri legittimari a carico dell'assegnatario, e non del disponente, è probabilmente uno degli aspetti più controversi e critici della disciplina sul patto di famiglia<sup>128</sup>. Tale previsione si basa sulla volontà del legislatore di limitare l'istituto al trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie ed escludere che possa essere utilizzato per trasferire beni di altro genere<sup>129</sup>, in particolare gli immobili.

Nonostante la portata innovativa dell'istituto del patto di famiglia nel nostro ordinamento, la sua concreta applicazione è stata fortemente condizionata dal regime di tassazione che su di esso insiste.

La prima formulazione dell'istituto ignorava completamente gli aspetti fiscali, dunque, gli effetti tributari erano affidati alla disciplina ordinaria in materia di imposte dirette ed indirette<sup>130</sup>. La mancata previsione di un regime di agevolazione è stata probabilmente una delle cause di una sua scarsa applicazione iniziale.

Un'apposita previsione riguardo al trattamento fiscale del patto di famiglia è arrivata con la Legge finanziaria per il 2007<sup>131</sup>. La Legge in questione ha reintrodotto le imposte sulle successioni e donazioni, e ha disposto, sotto certe condizioni<sup>132</sup>, l'esenzione da queste ultime per i trasferimenti di aziende o di rami di azienda, di quote sociali e di azioni a

---

di tutti i discendenti. Tali individui sono legittimati a partecipare al secondo contratto, oltre ai legittimari non partecipanti al primo accordo e ai soggetti che sono intervenuti ad esso.

<sup>128</sup> A. Zoppini, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.

<sup>129</sup> Nei paragrafi successivi approfondiremo tale aspetto.

<sup>130</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 43.

<sup>131</sup> L. 27 dicembre 2006, n.296

<sup>132</sup> Delle condizioni sotto cui opera tale disciplina parleremo più avanti.

favore dei figli e degli altri discendenti. Inoltre ha previsto espressamente che la disciplina si applica anche ai trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia<sup>133</sup>.

Il trasferimento patrimoniale generato dal patto di famiglia è, dunque, esente da imposta sulle successioni e donazioni. Esso viene considerato come un patrimonio unico rientrante nel patto, quindi, se l'azienda comprende beni immobili, il trasferimento è esente anche dalle imposte ipotecarie e catastali che normalmente gravano su di essi<sup>134</sup>.

Sulla base di quanto illustrato, la redazione di un patto di famiglia richiede competenze interdisciplinari che vanno dal diritto societario e tributario, alle tecniche di valutazione d'azienda e di finanza aziendale che potrebbero essere estranee alle conoscenze dell'imprenditore. Inoltre, la scelta dell'erede a cui affidare le sorti dell'impresa, presa dall'imprenditore a discapito degli altri discendenti, potrebbe rompere gli equilibri interni alla famiglia.

Da un lato c'è la priorità di tutelare la continuità aziendale, dall'altro la necessità di mantenere gli equilibri familiari e la scelta del disponente non è mai facile<sup>135</sup>.

Per tali ragioni spesso si ricorre a professionisti esterni indipendenti per la redazione del patto di famiglia.

Il consulente esterno ha come primario compito quello di pervenire ad un accordo che possa garantire la continuità aziendale, ponendo in secondo piano le aspettative dei familiari e rispettando il principio di neutralità nei confronti dei singoli convenuti.

Il patto ex artt. 768-bis c.c. e seguenti<sup>136</sup> disciplina la fase di transizione nella gestione dell'impresa ed eventuali modifiche ad esso sono consentite solo con accordo unanime di tutti gli interessati.

L'insieme delle regole su cui basare il patto di famiglia, sebbene dipendenti dalle specifiche circostanze, possono essere generalmente ricondotte alle seguenti:

---

<sup>133</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Le novità nell'imposizione indiretta del patto di famiglia*, Documento n. 73, Fondazione Aristeia, Roma, 2007.

<sup>134</sup> Il tema, in realtà, è complesso. Rinviamo la questione a quanto verrà poi illustrato nel capitolo 8 riguardante, appunto, gli aspetti fiscali.

<sup>135</sup> G. V. Cafagno, *Patto di famiglia per l'impresa*, Aidaf, Newsletter n. 22 Aprile 2006.

<sup>136</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 18.

Viene utilizzato il termine "regolamento di famiglia" per indicare che l'accordo consiste in un insieme di regole condivise dal disponente e da tutti i legittimari.

- Enunciazione dei principi di coesione e concordia tra i componenti della famiglia, cui viene improntata l'attività d'impresa e dichiarazione di impegno di tutti i componenti ad uniformarsi a tali principi in proprio e per i propri eredi;
- Indicazione dei requisiti di età e, se necessario, delle specifiche competenze richieste, eventualmente documentate dal titolo di studi;
- Eventuale espletamento di periodi di apprendimento da svolgere presso l'impresa stessa o all'esterno al fine apprendere la mansione da svolgere. Spesso l'esperienza viene acquisita presso filiale o società partecipata ed il livello di inserimento nell'impresa madre viene determinato dai risultati raggiunti in fase di apprendistato;
- Eventuale affiancamento di un tutor, generalmente rappresentato da persona di fiducia dell'imprenditore.
- Determinazione della remunerazione secondo criteri di uguaglianza e di merito. L'erede entrato nell'impresa, deve essere trattato alle stesse condizioni dei suoi pari grado che svolgono mansioni simili e con medesima responsabilità. La remunerazione deve essere rapportata alle effettive capacità. L'incarico assegnato all'erede è solitamente amministrativo nell'impresa o in una del gruppo.
- Individuazione del ruolo societario che l'assegnatario rivestirà nell'impresa e del ruolo degli altri legittimari non designati alla conduzione dell'attività. Mediante il patto di famiglia il potere di gestire l'impresa viene assegnato ad uno o più eredi legittimari dell'imprenditore. In molte imprese chi gestisce deve anche possedere il controllo aziendale e sarà destinatario delle partecipazioni societarie. Gli altri legittimari vengono ricompensati mediante somma di denaro o beni in natura, in relazione al valore dell'azienda o delle quote societarie.
- In alcuni casi si pone particolare attenzione alla politica dei dividendi, in relazione alla loro stabilizzazione nel tempo.

## 6. Gli aspetti giuridici del Patto di Famiglia

### a) aspetti generali

Con gli artt. 768-*bis* c.c. e seguenti del codice civile si genera nella disciplina successoria italiana un “doppio binario”<sup>137</sup>.

Da un lato vi è l’impresa (azienda e partecipazioni sociali), comprensiva dei beni che ne fanno parte, la cui trasmissione è consentita a titolo di liberalità ai discendenti dell’imprenditore. A tal fine opera il patto di famiglia, volto a proteggere il trasferimento da future contestazioni ad opera dei legittimari<sup>138</sup>, i cui diritti vengono liquidati e ai quali è perciò preclusa l’azione di riduzione e la richiesta di collazione in sede di futura divisione ereditaria.

Dall’altro lato vi sono tutti i restanti beni, per i quali continuano a valere le previgenti disposizioni, ovvero: il divieto generale di patti successori<sup>139</sup> e il divieto di rinuncia all’azione di riduzione prima dell’apertura della successione<sup>140</sup>.

Il doppio binario, tuttavia, non si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza<sup>141</sup>, proprio perché la differente natura dei beni e il loro diverso rilievo nell’economia nazionale, ne giustificano il diverso trattamento<sup>142</sup>.

---

<sup>137</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del “patto di famiglia”, I profili di costituzionalità del patto di famiglia*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

<sup>138</sup> M. Cipolletti, *Controversie sul patto di famiglia e tentativo stragiudiziale di conciliazione, Esame letterale dell’articolo 768-octies c.c.*, AMCI – Associazione Mediatori e Conciliatori Italiana, Perugia, 2006.

<sup>139</sup> Art. 458 c.c.

<sup>140</sup> Art. 557, comma 2 c.c.

<sup>141</sup> Che impone di trattare in modo uguale situazioni sostanzialmente identiche.

<sup>142</sup> La Commissione affari costituzionali del Senato, nel gennaio 2006, ha rilevato la conformità all’art. 3 della Costituzione, “il quale, come noto, consente trattamenti differenziati in presenza di situazioni diverse: ora oggetto del patto di famiglia è l’azienda, la quale per la Costituzione si distingue dagli altri beni, mobili o immobili, che possono essere oggetto di successione. Conseguentemente la diversa disciplina dell’azienda rispetto agli altri beni che ne costituiscono l’asse ereditario giustifica il diverso regime giuridico cui essa può essere sottoposta”.

Nel caso di beni produttivi l'interesse nella continuità dell'impresa prevale sull'interesse nella tutela dei diritti dei legittimari<sup>143</sup>. L'ordine di priorità si spiega mediante il ruolo sociale svolto dall'attività imprenditoriale nel contesto nazionale, il cui andamento ha un impatto rilevante sull'economia del Paese, sia in termini di posti di lavoro, sia di crescita economica e competitività<sup>144</sup>.

La differente disciplina riservata all'impresa in termini di successione rispetto agli altri beni trova la sua motivazione nella dissimile rilevanza attribuita agli interessi in gioco.

Il divieto di patti successori rimane la regola generale dell'ordinamento italiano, ed ogni deroga deve essere interpretata restrittivamente<sup>145</sup>, ovvero negli stretti limiti della *ratio legis* della norma derogatrice.

Presupposto della disposizione è la natura di "bene produttivo" dell'oggetto del trasferimento e la dimensione "media o piccola" dell'impresa di cui si vuole garantire la continuazione.

La Legge 14 febbraio 2006 n. 55 sul patto di famiglia esplicita all'art. 1 una deroga al divieto di patti successori, inserendo nell'art. 458 c.c. la premessa: "fatto salvo quanto disposto all'art. 768-bis c.c. e seguenti". L'art. 2 introduce l'istituto nei sette articoli del codice civile compresi tra il 768-bis e il 768-octies c.c. .

L'art. 768-bis c.c. definisce il patto di famiglia come "il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle diverse tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte l'azienda e il titolare delle partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti".

Si tratta, dunque, di un contratto tipico<sup>146</sup>, in quanto la sua disciplina è specificatamente dettata dal codice civile. Per quanto non previsto dalla stessa, trovano applicazione le disposizioni sul contratto in generale, se compatibili.

---

<sup>143</sup> C. Caccavale, F. Tassinari, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, in *Rivista diritto privato*, Cacucci Editore, Bari, 1997, pag. 88.

<sup>144</sup> G. V. Cafagno, *Patto di famiglia per l'impresa*, Aidaf, Newsletter n. 22 Aprile 2006.

<sup>145</sup> F. Modugno, *Norme singolari, speciali, eccezionali*, in *Enciclopedia del Diritto Volume XXVIII*, Giuffrè Editore, Milano, 1978; G. U. Rescigno, *Deroga (in materia legislativa)*, in *Enciclopedia del Diritto XII*, Giuffrè Editore, Milano, 1962.

<sup>146</sup> C. Bolognesi, *La continuità generazionale dell'impresa: codificazione del patto di famiglia. Ma non sarà una deroga al divieto dei patti successori*, in *Impresa*, Ipsoa, Milano, 2006, pag. 451.

Innanzitutto, l'istituto può qualificarsi come un atto *inter vivos*, e non *mortis causa*. L'art 768-bis c.c., infatti, recita che attraverso il patto di famiglia l'imprenditore trasferisce l'azienda o le sue quote, facendo intuire che l'effetto traslativo avviene nell'immediatezza e contestualmente alla sua stipula<sup>147</sup>, senza possibilità di ipotizzare che si producano gli effetti relativi in un momento futuro diverso dalla sua conclusione<sup>148</sup>.

In secondo luogo, nella disciplina relativa al contratto in questione non è contemplata la facoltà di revoca dell'accordo da parte del disponente, com'è invece previsto per le disposizioni testamentarie (artt. 679 e seguenti c.c.)<sup>149</sup>.

L'accordo cui dà vita l'art. 768-bis c.c. è diretto a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali<sup>150</sup>. Da esso, in effetti, scaturiscono precise e determinate attribuzioni patrimoniali da parte del disponente, quali il trasferimento di azienda o delle quote sociali ad uno o più discendenti e, da parte di questi ultimi assegnatari, quali le prestazioni eseguite a favore degli altri legittimari e consistenti nel pagamento di una somma di denaro o nel trasferimento di beni in natura<sup>151</sup>.

Inoltre, i beni assegnati, mediante il patto stesso, ai convenuti non beneficiari dell'assegnazione dell'azienda sono imputati alle loro quote di legittima secondo il valore attribuito in contratto ai beni medesimi.

Individuare le prestazioni che scaturiscono dall'accordo e i relativi effetti giuridici consente di comprendere meglio la causa dell'atto traslativo della proprietà.

Innanzitutto, è possibile evidenziare una differenza terminologica operata dal legislatore nella definizione del contratto in oggetto.

Mediante il patto di famiglia l'imprenditore "trasferisce" in tutto o in parte l'azienda o le quote, mentre, ai sensi dell'art. 769 c.c. la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte "arricchisce" l'altra, disponendo di un suo diritto in favore di questa o assumendo verso la stessa un'obbligazione<sup>152</sup>.

---

<sup>147</sup> A. Zoppini, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.

<sup>148</sup> Viceversa, l'art. 587 c.c., relativo al testamento, è un tipico atto *mortis causa* che prevede che la disposizione del testatore sarà efficace "per il tempo in cui avrà cessato di vivere".

<sup>149</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006.

<sup>150</sup> Art. 1321 c.c., richiamato dall'art 768-bis c.c.

<sup>151</sup> Art. 768-*quater*, comma 2 c.c.

<sup>152</sup> G. Alpa, *Manuale di Diritto Privato, Le successioni, Le donazioni*, CEDAM, Padova, 2007.

A sostegno di quanto evidenziato, l'art. 768-ter c.c. prevede espressamente la forma di atto pubblico per la conclusione dell'accordo. Se il patto di famiglia fosse stato qualificabile come donazione o liberalità, sarebbe stato superfluo prevedere una specifica regola formale<sup>153</sup>.

D'altra parte applicare la disciplina ai trasferimenti a titolo oneroso sembra da scartare completamente, se si considera l'esenzione da riduzione e collazione. L'art. 768-quater c.c., infatti, presuppone che le prestazioni ricevute dai contraenti (assegnatario e altri legittimari) siano qualificabili come liberalità soggette ad azione di riduzione e a collazione in assenza di specifica esenzione. Inoltre, dobbiamo considerare che un trasferimento a titolo oneroso dovrebbe, già di per sé, rendere ben definito e stabile il passaggio generazionale<sup>154</sup>. Non dovrebbe, cioè, essere necessaria un'apposita disciplina.

Desumiamo, dunque, due caratteristiche fondamentali che qualificano l'atto di trasferimento patrimoniale avente ad oggetto l'azienda o le partecipazioni, alla base del patto di famiglia:

- esso è un atto a titolo gratuito, in quanto non comporta alcun corrispettivo;
- la *causa* dell'atto è liberale<sup>155</sup>, è cioè motivato dall'*animus donandi*.

Occorre, però, precisare che la causa del contratto è in realtà "mista"<sup>156</sup>, in quanto accanto alla liberalità del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni ai discendenti si configura la compresenza di ulteriori attribuzioni patrimoniali a favore dei legittimari non assegnatari<sup>157</sup>.

La più autorevole dottrina ha cercato di inquadrare il patto ex artt. 768-bis c.c. e seguenti nell'ambito delle figure contrattuali preesistenti. Essa individua nella causa la funzione economico-individuale del contratto posto in essere.

---

<sup>153</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", La natura contrattuale del patto di famiglia e la causa dell'atto traslativo*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

<sup>154</sup> La partecipazione dei legittimari al trasferimento simulatamente oneroso non appare ipotizzabile poiché la simulazione sarebbe contraddetta e si manifesterebbe in realtà il carattere liberale del trasferimento.

<sup>155</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", La natura contrattuale del patto di famiglia e la causa dell'atto traslativo*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 5.

<sup>156</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 8.

<sup>157</sup> Si tratta di un *negotium mixtum cum donatione*.

L'attribuzione del patrimonio all'assegnatario da parte del disponente e la liquidazione dei legittimari ad opera dell'assegnatario, costituiscono la ragione del contratto, ed è proprio questa funzione pratica (*causa*) che qualifica il nuovo tipo contrattuale come patto di famiglia.

La causa mista di quest'ultimo, che si configura nella complessa attribuzione patrimoniale tra diversi soggetti<sup>158</sup>, assicura a sua volta che avvenga il passaggio generazionale dell'impresa e/o delle partecipazioni societarie.

L'effetto giuridico dell'accordo consiste<sup>159</sup>:

- nell'imputazione alle quote di legittima sul patrimonio ereditario di quanto liquidato ai legittimari dall'assegnatario in occasione della trasmissione dei valori patrimoniali;
- nell'esentare da riduzione e collazione il trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni e quanto liquidato agli altri legittimari.

Emerge, quindi, che tale istituto non rientra in nessuna delle figure contrattuali preesistenti, in quanto nasce dallo sforzo di superare i limiti che caratterizzavano il contesto normativo italiano prima della sua introduzione<sup>160</sup>.

Quanto detto implica che il patto di famiglia non può essere qualificato come "donazione modale", cioè gravata da un onere.

Secondo alcuni autori, il contratto oggetto di analisi si configura come una forma singolare di donazione modale dal momento che l'assolvimento dell'onere della liquidazione degli altri convenuti spetta all'assegnatario dei beni e non al donante. Inoltre, l'adempimento è contestuale alla conclusione del contratto<sup>161</sup>.

---

<sup>158</sup> A. Zoppini, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.

<sup>159</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", La natura contrattuale del patto di famiglia e la causa dell'atto traslativo*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 5.

<sup>160</sup> G. Oberto, *Lezioni sul Patto di Famiglia, La natura del patto di famiglia. Natura contrattuale ed immediata efficacia traslativa del patto. Il rifiuto della tesi del contratto a favore di terzi e della donazione modale*, Giornata di studio organizzata da Consiglio notarile Torino e Pinerolo, 2006.

<sup>161</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 22.

Mentre nella donazione il *modus* è rimesso alla discrezionalità delle parti<sup>162</sup>, in base alla fattispecie giuridica ex artt. 768-*bis* c.c. e seguenti la decisione sulla liquidazione della quota ai legittimari è prevista dalla legge.

Secondo altri autori, la qualifica del patto di famiglia come donazione è da escludere completamente, in quanto esso non si fonda sull'*animus donandi*, ma sulla volontà di assicurare continuità alla gestione aziendale<sup>163</sup>.

A sostegno di tale tesi è possibile rilevare che nel caso di inadempimento si applica la disciplina espressamente prevista dal nuovo art. 768-*sexies* c.c.<sup>164</sup> e non quanto previsto dagli artt. 648 o 793 c.c.<sup>165</sup>, anche se compatibili.

Si è sostenuta anche la possibilità di qualificare il patto di famiglia come una particolare forma di divisione<sup>166</sup> o comunque come un atto divisionale avente per effetto quello di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari<sup>167</sup>. In particolare l'art. 720 c.c., riguardo agli immobili non divisibili, conduce all'assegnazione dell'intero bene ad uno solo dei dividendi e alla liquidazione dei diritti spettanti in base alla quota di legittima ai non assegnatari<sup>168</sup>. La disposizione sembra, infatti, coincidere in tutto e per tutto con quanto previsto dal contratto tipico ex artt. 768-*bis* c.c. e seguenti<sup>169</sup>.

Purtroppo, anche in tal caso, il patto di famiglia si configura come un istituto a se stante, poiché esso manca del presupposto della comunione dei beni su cui si fonda la divisione e, anzi, esso si caratterizza proprio per l'attribuzione di beni che fanno parte di patrimoni differenti<sup>170</sup>.

---

<sup>162</sup> A. Torrente, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè Editore, Milano, 1956.

<sup>163</sup> M.C. Andrini, *Il Patto di Famiglia: giornata di studio organizzata dall'Associazione sindacale notai delle tre Venezie*, Mestre, 2006.

<sup>164</sup> Art. 768-*sexies*, comma 2 c.c. "l'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione" nel termine di un anno.

<sup>165</sup> art. 648, comma 2 c.c. "nel caso di inadempimento dell'onere, l'Autorità Giudiziaria può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione". L'art. 793 c.c. prevede che può agire per l'adempimento dell'onere, oltre al donante, qualunque interessato anche mentre il donante è in vita e la risoluzione per inadempimento dell'onere può essere richiesta dal donante o dai suoi eredi, se prevista nell'atto di donazione.

<sup>166</sup> A. Merlo, atti del convegno di studi *Patti di Famiglia per l'impresa*, Fondazione Notariato, Milano, 2006.

<sup>167</sup> Art. 764, comma 1 c.c.

<sup>168</sup> Mediante la costituzione di altrettanti crediti corrispondenti.

<sup>169</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 22.

<sup>170</sup> Quello del disponente e quello dell'assegnatario.

In ultima analisi, sulla base dell'art. 768-*quater* c.c., che consente l'assegnazione differita dei beni "anche con successivo contratto"<sup>171</sup>, alcuni autori hanno qualificato il patto come un negozio in favore di terzi<sup>172</sup>. La tesi sembra essere sostenuta dall'art. 768-*sexies* c.c., che tratta del rapporto con i terzi che non hanno partecipato all'accordo. Anche in un simile caso l'inquadramento in una figura contrattuale preesistente non riesce agli autori, in quanto il contratto a favore dei terzi presuppone che due parti partecipino ad un accordo che produce effetti nei confronti di soggetti estranei ad esso. La disciplina del patto di famiglia, invece, presuppone che, qualora vi siano legittimari che non hanno preso parte alla conclusione del patto, ma che in un momento successivo decidano di aderirvi, questi diventino vere e proprie parti del contratto e non siano più qualificabili come terzi.

Emerge, dunque, chiaramente che la fattispecie istituita dal D.Lgs. n. 55 del 2006 è a se stante rispetto alle altre figure contrattuali presenti nell'ordinamento, sebbene siano riconoscibili forti similitudini con alcune di esse<sup>173</sup>.

Occorre, quindi, rinunciare al tentativo di inquadrare il patto di famiglia tra gli schemi tipici previsti dal sistema normativo, esso è semplicemente un nuovo istituto, con una sua funzione tipica complessa, la cui causa è ascrivibile al passaggio generazionale dell'azienda.

E' proprio la sua particolare causa che lo rende strumento innovativo e diverso da quanto fa già parte dell'ordinamento, mediante un'autonoma disciplina, nella quale si ravvisano distinte funzioni: una liberale, nell'attribuzione a favore del destinatario dell'azienda o delle quote sociali, ed una obbligatoria, relativa alle attribuzioni a favore degli altri legittimari<sup>174</sup>.

---

<sup>171</sup> Art. 768-*quater*, comma 3 c.c. "l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti"

<sup>172</sup> Artt. 1411 e seguenti c.c.

<sup>173</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", La natura contrattuale del patto di famiglia e la causa dell'atto traslativo*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

<sup>174</sup> G. Oberto, *Lezioni sul Patto di Famiglia, La natura del patto di famiglia. Natura contrattuale ed immediata efficacia traslativa del patto. Il rifiuto della tesi del contratto a favore di terzi e della donazione modale*, Giornata di studio organizzata da Consiglio notarile Torino e Pinerolo, 2006.

## b) l'oggetto del Patto di Famiglia

L'art. 768-*bis* c.c. definisce il patto di famiglia come quel contratto con cui "l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda e il titolare delle partecipazioni sociali trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti".

La norma non fa riferimento al diritto che viene trasferito, ma solo al bene produttivo oggetto del diritto trasferito tramite il patto di famiglia<sup>175</sup>.

La finalità di consentire la continuità nella gestione dell'impresa da parte dell'assegnatario, induce a ritenere che il diritto trasferito coincida sostanzialmente con il diritto di proprietà.

La dottrina<sup>176</sup> ammette anche il trasferimento del solo usufrutto, nonché della nuda proprietà con riserva di usufrutto in favore del cedente. Infatti, sebbene il contratto disciplinato dall'art. 979 c.c. si estingue con la morte dell'usufruttuario<sup>177</sup>, esso non sembra contrastare con la finalità dell'assicurare la continuità aziendale. L'imprenditore potrebbe attribuire il potere di gestione, ovvero l'usufrutto, ad uno dei figli e la nuda proprietà ad un altro discendente.

Ugualmente, sarebbe possibile attribuire la sola nuda proprietà in favore del discendente con riserva di usufrutto in capo al disponente, al massimo finché egli è in vita.

Si ritengono, invece, esclusi gli altri diritti reali di godimento<sup>178</sup> in quanto non idonei allo scopo, nonché il contratto di affitto d'azienda perché da esso non si origina alcun trasferimento<sup>179</sup>. Infatti, a causa della natura temporanea del diritto di godimento attribuito all'affittuario, l'affitto non risulta compatibile con l'obiettivo di assicurare stabilità e durata all'attività.

---

<sup>175</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", Il diritto oggetto del trasferimento: il diritto di proprietà; gli altri diritti reali di godimento*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 14.

<sup>176</sup> G. Oberto, *Il patto di famiglia*, Giornata studio organizzata dal Consiglio notarile Torino e Pinerolo, 2006.

<sup>177</sup> Art. 979 c.c. "la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario"

<sup>178</sup> Tra i quali: i diritti di superficie, enfiteusi, servitù e abitazione, perché inadeguati allo scopo o perché postulano la natura immobiliare del bene che ne forma l'oggetto e il diritto d'uso, perché ha connotazione non compatibile con la natura produttiva del bene.

<sup>179</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 23.

L'art. 768-bis c.c. prevede che il trasferimento d'azienda può essere totale o parziale, consentendo, in tal modo, di includere tra i possibili oggetti del patto di famiglia, anche il solo ramo di azienda. Ciò presuppone l'idoneità del complesso produttivo a costituire un'azienda a se stante, come tale organizzata e suscettibile di consentire la continuazione dell'attività d'impresa.

Rientra, quindi, tra le facoltà del disponente quella di ripartire i rami di azienda, dotati di autonomia organizzativa e gestionale, tra i propri discendenti sulla base della disciplina del patto di famiglia.

L'istituto è definito come un contratto, dunque, non sembrano sussistere limiti all'autonomia privata<sup>180</sup> nel configurare l'oggetto del trasferimento e i relativi accordi<sup>181</sup>, fermo restando quanto specificato in precedenza.

Conseguentemente sarà legittimo, ad esempio, escludere dal trasferimento i crediti e i debiti aziendali o i contratti preesistenti<sup>182</sup>. Potrà essere liberamente pattuito il trasferimento o meno della ditta, dell'insegna, dei marchi, dei brevetti, dei singoli beni mobili ed immobili rientranti nell'azienda, a condizione che permanga la funzionalità produttiva ed organizzativa del complesso dei beni<sup>183</sup>.

Nel caso in cui il disponente sia coniugato in regime di comunione legale dei beni, ma eserciti da solo l'attività imprenditoriale, l'ente impresa rientrerà nel regime della comunione in modo residuale<sup>184</sup> e l'imprenditore potrà disporre liberamente, senza il consenso del coniuge.

Se, invece, entrambi i coniugi esercitano l'attività imprenditoriale, il potere dispositivo sull'azienda spetterà loro congiuntamente<sup>185</sup>.

---

<sup>180</sup> A. Zoppini, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.

<sup>181</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, *L'oggetto del patto di famiglia: l'azienda e il ramo di azienda*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 15.

<sup>182</sup> Art. 2558 c.c. "se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste giusta causa, salvo responsabilità dell'alienante".

<sup>183</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, *L'oggetto del patto di famiglia: l'azienda e il ramo di azienda*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 15.

<sup>184</sup> Art. 178 c.c. "i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono dopo lo scioglimento di questa".

<sup>185</sup> Art. 177, lettera c) c.c. "costituiscono oggetto della comunione: i proventi dell'attività separata dei coniugi e le aziende gestite da entrambi i coniugi, costituite dopo il matrimonio".

Nel caso di donazione o liberalità, e, quindi, anche nel caso di trasferimento mediante patto di famiglia, l'ente trasferito costituirà bene personale del ricevente<sup>186</sup>, mentre in comunione legale rientreranno solo gli incrementi di valore.

Per quanto, invece, concerne il trasferimento delle quote sociali, si impongono in via preliminare alcune considerazioni.

L'art. 768-*bis* c.c. indica "l'imprenditore" quale soggetto che trasferisce in tutto o in parte l'azienda e "il titolare delle partecipazioni societarie" come colui che trasferisce in tutto o in parte le proprie quote.

Il dubbio che sorge è se solo colui che trasferisce le quote societarie possa essere qualificato come imprenditore.

Alcuni autori<sup>187</sup> hanno inteso la volontà del legislatore di tutelare e favorire il passaggio generazionale della società di famiglia. La visione "restrittiva" che ne consegue, implica di considerare imprenditore solo colui che possa influenzare la gestione dell'impresa, indipendentemente dal fatto che vengano trasferite l'azienda o le partecipazioni sociali.

Non rientrano, ad esempio, in tale previsione, i trasferimenti di piccoli pacchetti azionari di una società quotata, acquisito per mere finalità speculative<sup>188</sup>.

Altri autori, invece, sulla base dell'interpretazione letterale della disposizione civilistica, ritengono oggetto della disciplina anche le partecipazioni detenute dal socio di minoranza, dal socio risparmiatore o dal nudo proprietario.

Il dubbio interpretativo sorge perché la norma utilizza il termine imprenditore in senso atecnico<sup>189</sup>.

Nell'art. 768-*quater* c.c., relativamente alla partecipazione al contratto, la legge menziona genericamente la successione nel patrimonio dell'imprenditore, senza effettuare la

---

<sup>186</sup> Art. 179, lettera b) c.c. "non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi siano attribuiti alla comunione".

<sup>187</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 14.

Le partecipazioni rientrano nel patto di famiglia solo quando esse sono espressione di un'attività imprenditoriale del titolare.

<sup>188</sup> M. C. Lupetti, *Patto di famiglia: note a prima lettura*, CNN Notizie, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 2006.

<sup>189</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 14.

distinzione con colui che detiene le partecipazioni societarie, esplicitata nell'art. 768-bis c.c. .

Tali considerazioni potrebbero spingere l'interprete ad attenersi al tenore letterale delle disposizioni e suggerire una lettura "estensiva" della norma, da ritenere applicabile anche al trasferimento di partecipazioni societarie non significanti.

Tuttavia, la ratio normativa v'è individuata nell'esigenza di consentire all'imprenditore la continuazione dell'attività d'impresa<sup>190</sup> a seguito del passaggio generazionale, intendendo così la sua capacità di incidere in modo determinante sulla gestione del patrimonio oggetto di trasmissione.

Dunque, l'interpretazione "restrittiva" sarebbe da preferire (la trattazione che segue aderisce a tale interpretazione sostanziale).

Ovviamente potrebbe esservi più di una difficoltà nel valutare nella pratica il carattere imprenditoriale di una determinata partecipazione.

In ultima analisi, qualche autore<sup>191</sup> propone di includere nella disciplina del patto di famiglia tutte le partecipazioni societarie, a prescindere dalla loro entità, con la sola esclusione delle società che non svolgono attività d'impresa, come nel caso delle azioni di mero godimento e delle partecipazioni destinate all'attività speculativa, stante il loro facile disinvestimento. Anche in tal caso, però, emerge il problema di comprendere quando un'azione è di mero godimento e quando la transazione è destinata a fini speculativi.

Lo sforzo cognitivo della dottrina si è infine incentrato su un'altra questione, ovvero sulla possibilità che un'azienda, non di proprietà del disponente al momento della stipula del contratto, o una partecipazione sociale non ancora acquisita, possa costituire oggetto del patto di famiglia<sup>192</sup>.

---

<sup>190</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", Segue: le partecipazioni sociali*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 15.

La partecipazione sociale deve essere idonea a consentire all'assegnatario la continuazione dell'attività d'impresa già esercitata dal cedente, solo una partecipazione che ha tale attitudine può costituire oggetto del patto di famiglia.

<sup>191</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 26.

<sup>192</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", Segue: patto di famiglia, beni futuri, beni altrui*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 16.

Apparentemente ciò sembrerebbe possibile, in quanto l'istituto non è espressamente qualificato come donazione. Potrebbero, quindi, essere ritenute incompatibili le disposizioni civilistiche che vietano la donazione di beni futuri<sup>193</sup>.

Tuttavia, la causa del patto di famiglia ha profili di maggiore complessità rispetto a quella della donazione, poiché esso contempla anche le attribuzioni patrimoniali effettuate dall'assegnatario agli altri legittimari<sup>194</sup>.

È, comunque, vero che il trasferimento dal disponente al discendente designato rientra a pieno titolo nello schema della donazione, comportando un arricchimento del beneficiario ed un impoverimento dell'imprenditore, per spirito di liberalità. Le ulteriori attribuzioni patrimoniali nei confronti dei legittimari non sembrano compromettere, nell'istituto in esame, il rapporto tra disponente e assegnatario<sup>195</sup> dell'azienda o delle partecipazioni.

Per tale motivo, guardando alla sostanza dell'accordo, il divieto di donare beni futuri ricorre pienamente anche nella fattispecie del patto di famiglia. La *ratio* è quella di evitare un eccessivo impoverimento del donante, con riguardo alla donazione di beni dei quali egli non ha attualmente la disponibilità.

Inoltre, l'esigenza di assicurare la continuazione in imprese in essere, verrebbe a mancare se il trasferimento riguardasse aziende o partecipazioni sociali che, al momento della stipula del contratto, non sono utilizzate dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività d'impresa.

Per quanto attiene ai beni altrui, parimenti al caso dei beni futuri, il problema è nella *ratio* di consentire la continuazione dell'attività nel passaggio generazionale, quando l'azienda è di proprietà di terzi e non del disponente<sup>196</sup>.

---

<sup>193</sup> Art. 771 c.c.

<sup>194</sup> A. Zoppini, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.

<sup>195</sup> Rapporto in cui si configura l'*animus donandi*.

<sup>196</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, *Segue: patto di famiglia, beni futuri, beni altrui*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 16.

### c) la relazione con le differenti tipologie societarie

L'art. 768-*bis* c.c. precisa che il trasferimento delle quote, oggetto del patto di famiglia, deve avvenire "compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie".

L'impresa familiare<sup>197</sup> è un'impresa individuale<sup>198</sup> in cui collaborano i congiunti dell'imprenditore specificatamente indicati dall'art. 230-*bis* c.c., ovvero, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado<sup>199</sup>.

"Salvo che sia configurabile un diverso rapporto<sup>200</sup>, i familiari che prestano lavoro continuativo nella famiglia o nell'impresa" godono di particolari diritti, di natura patrimoniale ed amministrativa<sup>201</sup>, tra i quali il diritto di prelazione sull'azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento della medesima<sup>202</sup>.

Secondo quanto stabilito dall'art. 732 c.c., il diritto di prelazione può essere esercitato anche individualmente<sup>203</sup>.

Ai familiari viene altresì assicurato il potere di partecipare alle decisioni maggiormente significative della vita aziendale<sup>204</sup>, quali quelle inerenti all'impiego degli utili e degli incrementi, alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione

---

<sup>197</sup> Disciplinata dall'art. 230-*bis* c.c., introdotta dalla legge di riforma del diritto familiare: L. 19 maggio 1975, n. 151.

<sup>198</sup> Si è espressa in tal modo Cass., sez. lav., 20 giugno 2003, n. 9897, in cui viene specificato che l'impresa familiare appartiene solamente al suo titolare.

<sup>199</sup> Rientrano anche i figli naturali, gli adottivi e i legittimati, mentre la giurisprudenza ha escluso il coniuge legalmente separato

<sup>200</sup> L'art. 230-*bis* fa riferimento al rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), al contratto sociale di società semplice (art. 2251 c.c.) e al contratto di associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.).

<sup>201</sup> Al familiare-collaboratore spettano:

- il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- il diritto alla partecipazione agli utili, ai beni con acquistati con questi utili e agli incrementi di azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato.

<sup>202</sup> Art. 230-*bis*, comma 5 c.c. "in caso di divisione ereditaria o, di trasferimento di azienda, i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda".

<sup>203</sup> Al secondo comma, infatti, viene specificato "se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali". Emerge, dunque, che il diritto di prelazione è esercitabile anche individualmente.

<sup>204</sup> G. Ferri, *Manuale di diritto commerciale*, UTET giuridica, Torino, 2010.

dell'impresa. Tali deliberazioni vengono adottate a maggioranza di coloro che partecipano all'attività imprenditoriale<sup>205</sup>.

Fatte queste premesse, occorre verificare in che termini deve essere intesa la compatibilità, tra l'impresa familiare e l'istituto del patto di famiglia, richiamata dall'art. 768-bis c.c. .

Una prima problematica riscontrata riguarda la situazione in cui oggetto del patto sia il trasferimento di un'azienda nella quale collaborino, oltre al discendente designato alla sua conduzione, anche familiari diversi<sup>206</sup>.

Ai non assegnatari che continuano a collaborare nell'impresa di famiglia deve essere riconosciuto, senza dubbio, il diritto al mantenimento in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato all'interno della stessa, così come il diritto di partecipazione agli utili e agli incrementi di valore.

Occorre, dunque, tenere distinta la somma che dovrebbe essere liquidata dall'assegnatario ai legittimari come conseguenza del contratto ex artt. 768-bis c.c. e seguenti, dai diritti patrimoniali spettanti ai consanguinei-collaboratori in virtù del lavoro da essi prestato nell'attività aziendale o nel nucleo familiare.

Ancor più problematica appare essere la questione relativa alla compatibilità tra il diritto di prelazione<sup>207</sup> riconosciuto ai familiari indicati dall'art. 230-bis c.c. e il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni sociali mediante l'istituto del patto di famiglia.

La dottrina si è soffermata più volte sul diritto di prelazione imputato ai collaboratori-congiunti.

In particolare, appare controversa l'individuazione del soggetto in capo al quale riconoscere la prelazione sull'azienda. Alcuni autori ritengono che la disposizione, al quinto comma dell'art. 230-bis c.c., sia applicabile solamente al caso in cui i familiari-collaboratori siano anche coeredi dell'imprenditore<sup>208</sup>.

---

<sup>205</sup> G. F. Campobasso, *Diritto commerciale, Diritto dell'impresa*, UTET giuridica, Torino, 2010.

<sup>206</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 11.

<sup>207</sup> Art. 230-bis, comma 5 c.c.

<sup>208</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 11.

Il diritto di prelazione viene in tal modo ridotto ad un diritto di preferenza nella formazione delle porzioni dei beni ereditari.

Altri autori, attenendosi alla *ratio* della norma, cioè alla tutela dell'interesse dell'impresa di famiglia come prevalente sull'interesse dell'erede alla porzione ereditaria, sostengono che il diritto di prelazione spetti a tutti i collaboratori-consanguinei, anche se non coeredi. Inoltre, l'opinione prevalente degli autori riconosce il diritto di prelazione solamente con riferimento agli atti a titolo oneroso, tuttavia, parte della dottrina ne ammette anche l'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito<sup>209</sup>.

Quest'ultima questione appare critica, se considerata in relazione all'eventualità che l'imprenditore intenda stipulare un patto di famiglia in presenza di impresa familiare ex art. 230-*bis* c.c. .

Se si ritiene che il diritto di prelazione riguardi unicamente i trasferimenti a titolo oneroso, la sua compatibilità con la natura giuridica del contratto ex artt. 768-*bis* c.c. e seguenti dovrà ritenersi esclusa<sup>210</sup>.

Guardando, invece, alla *ratio* del diritto di prelazione, la finalità di assicurare la continuazione dell'attività imprenditoriale nell'ambito del parentado è del tutto coincidente con la finalità del patto di famiglia<sup>211</sup>.

Il modo in cui la norma è stata formulata, infatti, mediante l'utilizzo dell'avverbio "compatibilmente", fa propendere per una sua interpretazione estensiva<sup>212</sup>. Sembrerebbe che il legislatore abbia inteso accordare una preferenza ai familiari-collaboratori che abbiano prestato la propria attività nell'impresa, piuttosto che ad altri soggetti, che sebbene discendenti, non vi abbiano lavorato o non si siano realmente interessati alle sorti della stessa.

In quest'ottica, se unici collaboratori ex art. 230-*bis* c.c. sono gli assegnatari del patto di famiglia, non sorge alcun problema. Il contratto potrà essere concluso senza sostenere il rischio che coloro che non ne hanno beneficiato esercitino il diritto di prelazione.

---

<sup>209</sup> Sebbene l'art. 230-*bis* non effettui una distinzione tra atto a titolo oneroso o a titolo gratuito.

<sup>210</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", Il requisito della compatibilità con la disciplina dell'impresa di famiglia*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 11.

<sup>211</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 27.

<sup>212</sup> L. Cacciapaglia, F. Contin, L. De Vita, *Il passaggio generazionale in azienda*, SEAC, Trento, 2007.

Se, al contrario, collaborano anche altri familiari non destinatari delle assegnazioni patrimoniali, permane in capo ad essi il diritto di prelazione e il patto potrà essere concluso solo se essi rinunciano a tale diritto<sup>213</sup>.

Altro vincolo di “compatibilità” previsto dall’art. 768-*bis* c.c. riguarda il “rispetto delle differenti tipologie societarie”, relativamente al trasferimento delle partecipazioni sociali. La disposizione intende salvaguardare la disciplina societaria, di fonte legale o convenzionale<sup>214</sup>, che subordina il trasferimento delle quote o azioni al rispetto di determinati presupposti<sup>215</sup>.

Il patto di famiglia, tuttavia, essendo finalizzato a garantire la continuità della gestione nelle imprese familiari, non appare compatibile con qualsiasi assetto societario e partecipazione sociale<sup>216</sup>.

La *ratio* della nuova normativa, come precedentemente detto, è volta ad agevolare la continuità gestionale nelle imprese medie e piccole nel momento del passaggio generazionale.

Nelle imprese familiari, ai discendenti prestabiliti vengono, dunque, attribuite le quote sociali che assicurano un potere di gestione<sup>217</sup>. Occorre, quindi, verificare in che misura la singola partecipazione, nelle diverse tipologie di imprese societarie, risulti utile e strumentale alla conduzione dell’impresa.

- Nelle società di persone, in virtù dello stretto rapporto esistente tra le persone dei soci e l’ente da essi costituito<sup>218</sup>, la cessione di una quota di azienda si configura come una fattispecie modificativa del contratto sociale che, se non è convenuto diversamente, deve essere approvata dai soci all’unanimità<sup>219</sup>.

---

<sup>213</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 12.

<sup>214</sup> Ad esempio, previsioni contenute nello statuto.

<sup>215</sup> Ad esempio, il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione, per la cessione della partecipazione del socio illimitatamente responsabile di società di persone; eventuali clausole di gradimento o di prelazione, ecc.

<sup>216</sup> L. Cacciapaglia, F. Contin, L. De Vita, *Il passaggio generazionale in azienda*, SEAC, Trento, 2007.

<sup>217</sup> Argomento in cui la dottrina è divisa, come precedentemente argomentato.

<sup>218</sup> G. Ferri, *Manuale di diritto commerciale*, UTET giuridica, Torino, 2010.

<sup>219</sup> Art. 2252 c.c.

La disciplina del patto di famiglia si applica al trasferimento delle partecipazioni, sia in società semplici che in nome collettivo, che attribuiscono al titolare il potere di amministrazione.

Relativamente alle partecipazioni in società in accomandita semplice, il discendente beneficiario del contratto tipico in questione assumerà la carica di socio accomandatario<sup>220</sup>. La carica di accomandante non sarà oggetto idoneo di trasferimento mediante l'istituto in questione<sup>221</sup>.

- Nelle società di capitali, invece, il trasferimento di una partecipazione non richiede la modifica dell'atto costitutivo ed è liberamente attuabile, salvo l'esistenza di disposizioni statutarie contrarie<sup>222</sup>. Si rende necessario verificare se lo statuto prevede particolari clausole di gradimento o di prelazione per il trasferimento delle partecipazioni<sup>223</sup>. Qualora lo statuto preveda l'intrasmissibilità delle quote sociali, non sarà possibile ricorrere al patto di famiglia con effetti per la società<sup>224</sup>.

Per quanto riguarda la società a responsabilità limitata, la relativa partecipazione rientra nell'oggetto dell'istituto ex artt. 768-bis c.c. e seguenti se è maggioritaria, cioè idonea a garantire al socio un potere di indirizzo sulla gestione sociale. Lo stesso vale per la partecipazione minoritaria<sup>225</sup> alla quale, però, si affianca un particolare diritto per il socio di amministrazione della società<sup>226</sup> e ammesso che quest'ultimo permanga in caso di trasferimento delle partecipazioni al discendente.

---

<sup>220</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", Il rispetto delle differenti tipologie societarie*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 12.

<sup>221</sup> Sebbene, per l'entità della sua quota, l'accomandante potrebbe essere di fatto il socio di riferimento, o il contratto sociale potrebbe prevedere per l'accomandante il potere di dare autorizzazioni ed esprimere pareri su determinate operazioni.

<sup>222</sup> Artt. 2355-bis e 2469 c.c.

<sup>223</sup> G. F. Campobasso, *Diritto commerciale, Diritto dell'impresa*, UTET giuridica, Torino, 2010.

<sup>224</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 28.

<sup>225</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", Il rispetto delle differenti tipologie societarie*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 12.

<sup>226</sup> Art. 2468, comma 3 c.c. "resta salva la possibilità che l'atto preveda l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili".

In questi casi si applica l'art. 2470 c.c., per cui "il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci".

L'atto pubblico di costituzione del patto di famiglia "deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale". L'iscrizione nel libro soci prevede l'esibizione del titolo da cui risulti il trasferimento e l'avvenuto deposito.

Se, invece, la partecipazione, oggetto del trasferimento, non è maggioritaria e non è assistita da diritti sull'amministrazione sociale, allora non vi sarà idoneità per concludere un patto di famiglia.

Il caso della società per azioni appare più delicato.

L'art. 768-*bis* c.c., letteralmente, prende in considerazione solo le quote, non vengono nominate le azioni.

Il legislatore ha inteso escludere le partecipazioni oggetto di risparmio o di investimento, che non danno luogo ad una effettiva attività di amministrazione.

Inoltre, emerge l'attenzione rivolta alle piccole e medie imprese<sup>227</sup>, mentre la società per azioni è generalmente il modello societario utilizzato per la grande impresa. Tuttavia, ciò non può comportare l'esclusione assoluta delle partecipazioni azionarie dalla disciplina del patto di famiglia, quantomeno per le partecipazioni di controllo<sup>228</sup> che attribuiscono il potere di influire sulla gestione della società, e che come tali devono considerarsi possibile oggetto dell'istituto in questione<sup>229</sup>.

La situazione di controllo non potrà essere sempre accertata dal notaio rogante, ma dovrà essere dichiarata dalle parti sotto la loro responsabilità.

---

<sup>227</sup> C. E. Schillaci, *Patti di famiglia e Governance del ricambio imprenditoriale*, Aidaf, Newsletter n. 22 Aprile 2006.

<sup>228</sup> Il controllo può essere misurato oggettivamente, come nel caso della detenzione del pacchetto di maggioranza della società, ma esso può riferirsi anche a variabili più soggettive e difficili da misurare, come il potere contrattuale, la capacità di leadership dell'azionista, ecc.

<sup>229</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, *Il rispetto delle differenti tipologie societarie*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 12.

La disciplina cui si fa riferimento per le società per azioni è dettata dall'art. 2022 c.c.<sup>230</sup>. La norma prevede che “il trasferimento del titolo si opera mediante annotazione del nome del beneficiario del contratto sul titolo e nel registro dell'emittente, o con il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare”. Del rilascio se ne deve dare indicazione nel registro.

L'annotazione o il rilascio sono subordinati all'esibizione del titolo da parte del beneficiario del trasferimento alla società.

Diverso dai precedenti è il caso della società in accomandita per azioni, che nella prassi si caratterizza proprio come società familiare<sup>231</sup>.

L'art. 2455 c.c. dispone che “tutti i soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società”.

Le azioni dell'accomandatario di società in accomandita per azioni, che per loro natura sono assimilabili alle partecipazioni delle società di persone e che comunque danno il diritto di esercitare il potere amministrativo, possono costituire oggetto del patto di famiglia anche qualora non siano maggioritarie<sup>232</sup>.

In conclusione, la *ratio* e la lettera dell'art. 768-*bis* c.c. e l'esigenza di un'interpretazione conforme al principio costituzionale di uguaglianza, inducono a ritenere che la disciplina in questione si applichi solo alle partecipazioni che abbiano caratteristiche tali da assicurare un potere di gestione, stabile e duraturo nel tempo, in capo al relativo assegnatario.

---

<sup>230</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 29.

<sup>231</sup> Intesa come cassaforte di famiglia, già analizzata nel capitolo 2 del presente elaborato.

<sup>232</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del “patto di famiglia”, Il rispetto delle differenti tipologie societarie*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 13.

#### d) i soggetti del Patto di Famiglia

Sulla base di quanto disposto in modo combinato dall'art. 768-*bis* e 768-*quater* c.c. e da quanto è possibile ricostruire dalla *ratio* che ispira l'istituto in questione, si evince che sono parti del contratto: l'imprenditore e uno o più eredi designati a proseguire l'attività dell'azienda o a divenire titolari di quote societarie.

Le disposizioni prevedono che, qualora vi siano altri soggetti ai quali spetteranno all'apertura della successione gli stessi diritti degli assegnatari, questi devono partecipare all'accordo o deve essere per loro possibile relazionarsi, anche in un momento successivo alla stipula del contratto, con i convenuti. Il riferimento riguarda il coniuge e i legittimari del disponente.

- L'imprenditore e il titolare delle partecipazioni sono i soggetti che, in virtù del patto di famiglia, optano per la segregazione dei propri patrimoni, ovvero l'azienda o le quote sociali, al fine di preservarle all'interno di una conduzione familiare<sup>233</sup>.

Nella nozione di imprenditore utilizzata dalle norme che disciplinano l'istituto si ricomprende, quindi, anche chi, pur non potendosi definire giuridicamente imprenditore, sia semplicemente il titolare dell'azienda o il titolare delle partecipazioni sociali che la rappresentano<sup>234</sup>.

Sono già stati evidenziati in precedenza i dubbi generati dalla dottrina riguardo la qualifica di titolare delle quote o azioni di società e del suo rapporto con la figura di imprenditore, più volte richiamata dalla normativa del patto di famiglia.

Dunque, si è aderiti all'interpretazione "restrittiva" della disciplina ex artt. 768-*bis* c.c. e seguenti, considerando che essa si riferisce solo alle partecipazioni

---

<sup>233</sup> L. Cacciapaglia, F. Contin, L. De Vita, *Il passaggio generazionale in azienda*, SEAC, Trento, 2007.

<sup>234</sup> A. Butani, E. Lucchini, E. L. Guastalla, *Alla ricerca di una soluzione meno sperequativa tra il destinatario dell'azienda e gli altri parenti*, in *Guida Normativa*, Il Sole 24 Ore, 1 marzo 2006.

sociali che attribuiscono la capacità di influire effettivamente sulla gestione dell'impresa<sup>235</sup>.

- L'assegnatario o gli assegnatari dell'azienda o delle quote/azioni possono essere uno o più discendenti dell'imprenditore.

In assenza di qualsiasi distinzione, può trattarsi sia di un discendente legittimario che non legittimario<sup>236</sup>. Il discendente non legittimario è, ad esempio, il nipote del disponente, quando il figlio è ancora in vita.

Può beneficiare del trasferimento patrimoniale ad opera del futuro *de cuius* sia il discendente legittimo che il discendente naturale, ma in tal caso è necessario che sia stato riconosciuto<sup>237</sup>. La distinzione tra figli legittimi e naturali e tra figli legittimati ed adottivi viene meno per espressa previsione del recente D.Lgs. 12 luglio 2013, in virtù del quale tutti i figli hanno la stessa posizione e tutela giuridica<sup>238</sup>.

L'esclusione del coniuge e dei parenti in linea collaterale trova giustificazione nella volontà del legislatore di assicurare continuità alle imprese prediligendo la trasmissione delle stesse "di padre in figlio"<sup>239</sup>.

Gli eventuali altri discendenti non assegnatari e il coniuge devono<sup>240</sup> partecipare al contratto in quanto legittimari, poiché spetterà loro essere liquidati in proporzione a quanto trasferito dal disponente al soggetto designato alla prosecuzione dell'attività.

---

<sup>235</sup> Si rinvia a quanto detto in merito nel paragrafo 6. b) L'oggetto del Patto di Famiglia.

<sup>236</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", I beneficiari del trasferimento di azienda o di partecipazioni sociali*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 13.

<sup>237</sup> Sono esclusi i discendenti naturali riconoscibili, ma non ancora riconosciuti e i figli naturali non riconoscibili.

<sup>238</sup> *La nuova legge*, in *Norme e Tributi*, Il Sole 24 Ore lunedì 15 luglio 2013.

<sup>239</sup> Tale previsione comporta limitazioni all'istituto del patto di famiglia al verificarsi di alcune ipotesi, ad esempio:

- imprenditore coniugato, ma senza figli, che vuole trasferire al proprio coniuge l'azienda. Tale soggetto laddove volesse anticipare il passaggio delle consegne al momento dell'apertura della sua successione, vedrebbe preclusa la possibilità di ricorrere al patto di famiglia e dovrebbe ricorrere allo schema della donazione.
- Stesse considerazioni potrebbero essere portate avanti anche nel caso dell'imprenditore, non coniugato, senza figli, senza ascendenti e con un solo fratello.

<sup>240</sup> A. Busani, *Successione d'impresa, spazio ai patti*, Il Sole 24 Ore, 1 febbraio 2006.

- I legittimari.

Ai sensi dell'art. 536 c.c. sono legittimari "le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione", ovvero, il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e gli ascendenti legittimi<sup>241</sup>.

La legge riserva a queste categorie di successibili l'attribuzione di una porzione del patrimonio del *de cuius*, ovvero la quota di legittima, che si contrappone alla parte disponibile, della quale il testatore può disporre liberamente in vita<sup>242</sup>.

L'art 768-*quater*, primo comma, dispone che "al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari, ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore".

Sebbene il coniuge, nella lettera della disposizione civilistica è menzionato separatamente dagli "altri legittimari", la sua situazione è, sotto il profilo di nostro interesse, perfettamente analoga a quella degli eredi cui per legge sono riservati i diritti nella successione del *de cuius*.

Tra i legittimari devono essere considerati, innanzitutto, gli altri figli del disponente<sup>243</sup>, i quali sono gli unici eredi che possono concorrere con l'assegnatario e che, come tali, devono partecipare al patto.

Il legislatore nel definire l'istituto in questione immagina una fattispecie di famiglia costituita dall'imprenditore, il suo coniuge e più di un discendente.

Potrebbe però, verificarsi anche il caso in cui non esistano al momento della stipula del contratto né un coniuge, né ulteriori figli oltre l'assegnatario<sup>244</sup>.

Al verificarsi di tale circostanza, la quota di riserva spetterà agli ascendenti<sup>245</sup>.

Questi ultimi, però, sono legittimari di secondo grado, così come "i discendenti ulteriori", ovvero i nipoti in linea retta dell'imprenditore, ai quali verrebbe

---

<sup>241</sup> Gli ascendenti legittimari sono solo quelli legittimi, mentre per quanto riguarda i figli, scompare la distinzione tra legittimi e naturali, legittimati e adottivi, in base al d.lgs. 12 luglio 2013, tutti i figli hanno uguale posizione e tutela giuridica.

<sup>242</sup> G. Alpa, *Manuale di Diritto Privato, Le successioni*, CEDAM, Padova, 2007.

<sup>243</sup> Definiti legittimari "di primo grado". Gli ascendenti sono, invece, legittimari "di secondo grado".

<sup>244</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", L'individuazione dei legittimari*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 24.

<sup>245</sup> Art. 538 c.c.

riservata una porzione del patrimonio del *de cuius* solo qualora il genitore beneficiario muoia.

Ascendenti e discendenti ulteriori potrebbero, inoltre, subentrare in caso di decesso dell'assegnatario e il loro intervento nella conduzione dell'attività consentirebbe di stabilizzare la fase del passaggio generazionale, garantendo comunque continuità allo svolgimento operativo dell'impresa.

Nella situazione descritta, il patto, operando a favore dei legittimari di secondo grado, perderebbe la sua particolare essenza prevista dalla disciplina, ovvero la partecipazione al contratto di almeno un discendente assegnatario delle attività<sup>246</sup>.

Tuttavia, la lettera della norma fa riferimento agli eredi che all'apertura della successione divengono titolari di un diritto sulla quota di legittima<sup>247</sup>.

L'intervento di ascendenti e discendenti ulteriori, benché ritenuto non necessario ai sensi dell'art. 768-*quater* c.c., è comunque possibile al fine di rendere stabile la governabilità del patrimonio oggetto del trasferimento<sup>248</sup>.

Potrebbe essere opportuna la partecipazione al contratto degli ascendenti nel caso, ad esempio, di scomparsa o rinuncia all'eredità da parte di tutti i discendenti, mentre l'intervento dei nipoti potrebbe essere auspicabile al verificarsi della premorienza o dell'incapacità a succedere dei figli.

Come precedentemente evidenziato, la causa dell'istituto ex artt. 768-*bis* c.c. e seguenti consiste nel complesso trasferimento patrimoniale che ha luogo tra disponente e assegnatario e tra quest'ultimo ed altri legittimari, quindi, qualora non esistesse un avente causa diverso dal discendente designato sembrerebbe che non possa aversi un patto di famiglia<sup>249</sup>. Piuttosto, potrebbe configurarsi lo schema contrattuale della donazione.

---

<sup>246</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", L'individuazione dei legittimari*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 24.

<sup>247</sup> Art. 768-*quater*, comma 1 c.c.

<sup>248</sup> In tal senso si sono espresse le relazioni ai disegni di legge S-1353 e S-3870, in cui si ritiene possibile che al contratto partecipi, oltre al coniuge dell'imprenditore, anche coloro che potrebbero divenire legittimari a seguito di eventi che modifichino il loro ruolo all'interno della famiglia, rendendo il contratto in opponibile anche a costoro.

<sup>249</sup> G. Oberto, *Lezioni sul Patto di Famiglia, La natura del patto di famiglia. Natura contrattuale ed immediata efficacia traslativa del patto. Il rifiuto della tesi del contratto a favore di terzi e della donazione modale*, Giornata di studio organizzata da Consiglio notarile Torino e Pinerolo, 2006.

Infatti, in un simile caso l'assegnatario sarebbe comunque al riparo dall'azione di riduzione e da collazione in quanto egli è l'unico erede. Tali diritti, tuttavia, permangono se successivamente sopraggiungono nuovi legittimari<sup>250</sup>.

Nonostante ciò, deve ritenersi possibile stipulare un contratto successivo, con l'intervento di un legittimario sopravvenuto, che recepisca la donazione di azienda o di partecipazione sociale come un'attribuzione propria del patto di famiglia. Tale individuo, dunque, avrà diritto alla liquidazione della propria quota di legittima sulla base del valore del trasferimento all'assegnatario<sup>251</sup>.

Una particolare situazione potrebbe configurarsi qualora l'erede legittimario versi in uno stato di incapacità legale. Occorre, in tal caso, distinguere tra interdetto e inabilitato.

L'interdizione<sup>252</sup> del legittimario rende necessaria la partecipazione al patto di famiglia di un tutore nominato dal giudice tutelare<sup>253</sup>.

Il tutore dovrà essere autorizzato dal giudice alla riscossione dei capitali o alla rinuncia della liquidazione della quota per legge riservata alla persona rappresentata<sup>254</sup>.

Nel caso di inabilitazione<sup>255</sup> dell'erede avente diritti sulla successione dell'imprenditore, dovranno partecipare al contratto sia l'inabilitato, sia un curatore nominato per assistere quest'ultimo nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

---

<sup>250</sup> Ad esempio: nascita di un nuovo figlio o un nuovo matrimonio.

<sup>251</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, *L'individuazione dei legittimari*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 25.

<sup>252</sup> Art. 414 c.c. "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare loro adeguata protezione".

<sup>253</sup> Art. 424, comma 3 c.c. "Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico", quali: coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado o il genitore superstite, mediante testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

<sup>254</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, *L'individuazione dei legittimari*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 25.

<sup>255</sup> Art. 415, comma 1 c.c. "Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo ad interdizione, può essere inabilitato".

Laddove tutore e curatore fossero anche disponente o legittimario convenuti nell'accordo, il patto di famiglia produrrebbe una nuova situazione di conflitto di interessi<sup>256</sup>. Sotto tale ipotesi sarà necessario nominare un curatore speciale. Qualora, invece, il legittimario fosse incapace di agire perché minorenni, sarà tenuto a partecipare all'accordo il suo rappresentante legale, previa autorizzazione del giudice tutelare, trattandosi di un atto che eccede l'ordinaria amministrazione e che reca utilità al minore<sup>257</sup>.

Potrebbero verificarsi alcune ipotesi di conflitto d'interesse tra minore e rappresentante legale.

Nel caso in cui il conflitto d'interessi sia tra disponente e figlio minorenni, la rappresentanza dei figli ricadrà esclusivamente sull'altro genitore<sup>258</sup>.

Se, invece, il rappresentante legale del minore è anche uno dei legittimari chiamati a partecipare al contratto, il giudice tutelare deve nominare un curatore speciale<sup>259</sup>.

Ultima ipotesi è quella del minorenni avente diritto alla quota di legittima con solo un genitore<sup>260</sup>, che è anche disponente, ed un fratello maggiorenne assegnatario. Anche in una simile situazione, l'interesse del minore va tutelato da un curatore speciale nominato dal giudice tutelare<sup>261</sup> in quanto il genitore si trova in evidente conflitto di interessi.

---

<sup>256</sup> L'interesse dell'interdetto o dell'inabilitato potrebbe non essere tutelato a fronte dell'interesse personale del tutore o del curatore.

<sup>257</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 17.

<sup>258</sup> Art. 320, comma 6 c.c.

<sup>259</sup> Art. 320, comma 6 c.c. "Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore".

<sup>260</sup> L. Cacciapaglia, F. Contin, L. De Vita, *Il passaggio generazionale in azienda*, SEAC, Trento, 2007.

<sup>261</sup> Art. 320, comma 6 c.c.

## e) Il soddisfacimento dei diritti dei legittimari

### I. La determinazione del credito spettante ai legittimari

L'art. 768-*quater* c.c. al secondo comma stabilisce che “gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima”. Inoltre, ai contraenti è lasciata la possibilità di convenire che la liquidazione avvenga, in tutto o in parte, in natura.

Le ragioni dei legittimari vengono, quindi, compensate mediante attribuzione agli stessi di valori patrimoniali corrispondenti alle quote di legittima loro spettanti, calcolate sulla base del valore dell’azienda o delle partecipazioni sociali trasferite.

Dunque, a fronte dell’assegnazione di beni da parte dell’imprenditore ad uno o più discendenti, sorge in capo a questi ultimi il dovere di liquidare gli altri aventi causa partecipanti al patto.

Emerge così la natura peculiare dell’istituto del patto di famiglia, basata su due differenti trasferimenti tra soggetti diversi: il primo finalizzato alla realizzazione del passaggio generazionale, il secondo al soddisfacimento delle ragioni dei legittimari.

Risulta, dunque, essere chiaro il rilievo assunto dalla valutazione del bene che costituisce l’oggetto del trasferimento, al fine di determinare il valore delle quote di spettanza dei vari coeredi previste dagli artt. 536 c.c. e seguenti.

Temporalmente la valutazione è riferita al momento della stipula del patto<sup>262</sup>, in quanto fare riferimento ad un valore precedente del bene trasferito non avrebbe senso. Ugualmente, non ha senso stimare quanto esso varrà in futuro, essendo, tra le altre cose, incerto il momento in cui si aprirà la successione<sup>263</sup>.

---

<sup>262</sup> G. Fietta, *Patto di famiglia*, CNN Notizie, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 2006.

“La valutazione concordata e, quindi, definitiva del bene oggetto del trasferimento ... è elemento essenziale e caratterizzante del patto di famiglia”.

<sup>263</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del “patto di famiglia”*, *La liquidazione dei diritti dei legittimari: la determinazione del valore delle quote di legittima*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 25.

Il legittimario, prima di prestare il proprio consenso all'operazione, avrà evidentemente l'esigenza di conoscere l'importo che gli deve essere liquidato<sup>264</sup>.

L'oggetto del contratto di cui è richiesta la valutazione è, seguendo l'art. 768-bis c.c., l'azienda o le partecipazioni societarie.

Tuttavia, basandoci su quanto disposto letteralmente dalla norma, l'art. 768-*quater* c.c., al secondo comma, fa riferimento ad una "somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 c.c. e seguenti". Sembrerebbe, dunque, che le quote di legittima siano quelle complessivamente spettanti ai legittimari<sup>265</sup>, da individuare tenendo conto dell'intero asse ereditario e considerando le eventuali liberalità concesse<sup>266</sup>.

Ovviamente, il problema che si genera dall'interpretazione letterale può essere superato guardando alla *ratio* della disposizione. Il rinvio dell'art. 768-*quater* c.c. alle quote di legittima ex artt. 536 c.c. e seguenti riguarda unicamente le porzioni di patrimonio del dante causa, riservate per legge a ciascun coerede<sup>267</sup> in virtù del patto di famiglia stipulato.

Resta fermo che la base per il calcolo di quanto spetta ad ognuno dei legittimari è rappresentata dal valore dell'azienda o delle partecipazioni oggetto del trasferimento.

La legge, dunque, lascia libere le parti di accordarsi autonomamente su come determinare il valore di quanto è stato assegnato dall'imprenditore al discendente designato. Una volta effettuata la quantificazione sarà agevole determinare le quote di legittima dovute a ciascuno degli altri aventi causa.

E' opportuno che nel contratto siano indicati i criteri e i parametri adottati per la valutazione al fine di evitare future controversie<sup>268</sup>.

---

<sup>264</sup> G. Oberto, *Lezioni sul Patto di Famiglia, La natura del patto di famiglia. Natura contrattuale ed immediata efficacia traslativa del patto. Il rifiuto della tesi del contratto a favore di terzi e della donazione modale*, Giornata di studio organizzata da Consiglio notarile Torino e Pinerolo, 2006.

<sup>265</sup> Il riferimento agli artt. 536 c.c. e seguenti sembra richiamare, oltre le disposizioni relative alla determinazione proporzionale delle quote, anche quelle in tema di riunione fittizia e le altre rilevanti ai fini del calcolo delle quote di legittima.

<sup>266</sup> La riunione fittizia prevede che alla determinazione della quota di legittima concorrano: i beni presenti nella successione al netto dei relativi debiti, ma anche i beni che il *de cuius* ha donato in vita.

<sup>267</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", La liquidazione dei diritti dei legittimari: la determinazione del valore delle quote di legittima*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 26.

<sup>268</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 32.

I mutamenti del valore e della consistenza dei cespiti aziendali trasferiti, dell'avviamento o in generale degli altri beni oggetto del contratto sono irrilevanti<sup>269</sup>, poiché assume importanza solo la valorizzazione di questi effettuata al momento della stipula del patto<sup>270</sup>.

Far riferimento ad un valore del bene determinato "una volta per tutte" conferisce all'istituto del patto di famiglia quella stabilità del trasferimento, ricercata dallo stesso legislatore, che costituisce un elemento fondamentale al fine di garantire la continuità aziendale nella delicata fase del passaggio generazionale.

Tuttavia, alcuni autori<sup>271</sup> sostengono che l'autonomia privata dei contraenti si estenda, oltre che alla scelta dei criteri di valorizzazione dei beni, anche alla possibilità di decidere il momento temporale a cui riferire la valutazione stessa.

Secondo tale interpretazione i contraenti possono convenire di determinare il valore dei beni in questione con riferimento ad un momento successivo alla stipula del patto.

In effetti, l'art. 768-*quater* c.c. al terzo comma, argomentando che "l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti", lascia aperta la possibilità anche ad una nuova "rideterminazione" del valore dell'oggetto del patto da effettuarsi successivamente, in occasione dell'accordo con cui sono assegnati i beni<sup>272</sup>.

La *ratio* della norma in questione può essere ricercata nella possibilità di modificare, attraverso un contratto successivo, quello preesistente.

La disposizione, infatti, non impone di far riferimento, inderogabilmente, al valore determinato sulla base del primo contratto, ma è richiesta la partecipazione all'eventuale accordo successivo dei soggetti partecipanti al patto di famiglia originario.

---

<sup>269</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", La liquidazione dei diritti dei legittimari: la determinazione del valore delle quote di legittima*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 26.

<sup>270</sup> La rilevanza della questione è dimostrata dalla difficoltà, prima dell'introduzione del patto di famiglia, riscontrata nel nostro ordinamento, nel comprendere in caso di donazione, quanto della variazione del valore del patrimonio aziendale, dopo il trasferimento, fosse da imputare alle "potenzialità intrinseche" dell'azienda e quanto all'abilità del beneficiario. Questo fatto assume importanza in relazione all'azione di riduzione e alla collazione esperibili nel caso di donazione.

<sup>271</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

<sup>272</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", La liquidazione dei diritti dei legittimari: la determinazione del valore delle quote di legittima*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 26.

I sostenitori dell'autonomia privata dei contraenti ritengono, dunque, che la modifica possa riguardare, anche, il valore attribuito nel primo contratto all'azienda o alle quote sociali.

In quest'ottica, potrebbe, però, venir compromessa la stabilità del trasferimento patrimoniale, ovvero il principale oggetto di tutela del legislatore<sup>273</sup>.

Occorre, quindi, che partecipino all'accordo successivo tutti i contraenti originari<sup>274</sup>, in quanto la valorizzazione dei beni in questione ha riflessi patrimoniali sui diritti spettanti, in forza di legge, ai diversi coeredi partecipanti e non<sup>275</sup> al patto.

Inoltre, stante l'autonomia delle parti, si evince dal secondo comma dell'art. 768-*quater* c.c. che, con un contratto collegato ma successivo al patto di famiglia, potrebbero essere assegnati altri beni, ricompresi nel patrimonio del disponente, ai legittimari non assegnatari<sup>276</sup>. In tal caso, sarebbe opportuno far riferimento al valore patrimoniale attribuito a tali beni al momento della stipula di ogni singolo contratto.

## II. L'individuazione di soggetti passivi dell'obbligo di liquidazione

Altra questione controversa riguarda l'interpretazione della disposizione secondo cui "gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto".

---

<sup>273</sup> A. Zoppini, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.

<sup>274</sup> G. Oberto, *Lezioni sul Patto di Famiglia, La natura del patto di famiglia. Natura contrattuale ed immediata efficacia traslativa del patto. Il rifiuto della tesi del contratto a favore di terzi e della donazione modale*, Giornata di studio organizzata da Consiglio notarile Torino e Pinerolo, 2006.

<sup>275</sup> Art. 768-*sexies* c.c. "all'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al patto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma".

Il credito, aumentato degli interessi legali, ha ad oggetto il valore risultante dall'ultimo contratto stipulato in contraddittorio con tutti gli altri legittimari.

<sup>276</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 19.

Nella configurazione tipica del patto di famiglia, la liquidazione degli altri legittimari avviene ad opera del discendente cui è assegnata l'azienda o le partecipazioni, ricorrendo a mezzi propri<sup>277</sup>.

Di fatto, tuttavia, l'attribuzione della quota di legittima ai coeredi può venir effettuata dall'imprenditore cedente<sup>278</sup>, qualora l'erede designato alla prosecuzione dell'impresa non disponga delle risorse necessarie per adempiere al suo onere<sup>279</sup>.

Può, quindi, ritenersi non rilevante che la liquidazione dei legittimari venga effettuata dall'assegnatario, piuttosto che dal disponente. Su questa base, anche il trasferimento patrimoniale dell'imprenditore<sup>280</sup> nei confronti, in via principale, del coniuge e dei discendenti non assegnatari potrebbe essere sottratta a riduzione e a collazione<sup>281</sup>.

La deroga all'azione di riduzione e a collazione è stata vista da alcuni autori come una sorta di rinuncia implicita dei legittimari all'esercizio di suddette azioni, al fine di vedersi liquidare la quota di legittima.

Inoltre, i familiari aventi causa, qualora siano a conoscenza dell'indisponibilità di risorse dell'assegnatario, potrebbero rinunciare alla liquidazione loro spettante, in favore, però, della possibilità di beneficiare di un'attribuzione patrimoniale effettuata direttamente dal disponente.

L'opportunità di esperire un simile *escamotage*<sup>282</sup> dovrebbe consentire, anche al trasferimento operato dall'imprenditore agli altri legittimari, di godere dell'esonero da riduzione e collazione nel momento in cui si aprirà la successione.

Il disponente può, quindi, legittimamente attribuire denaro o beni in natura agli eredi ex art. 536 c.c. non assegnatari.

---

<sup>277</sup> M.C. Andrini, *Il Patto di Famiglia: giornata di studio organizzata dall'Associazione sindacale notai delle tre Venezie*, Mestre, 2006.

<sup>278</sup> Sebbene la questione sia controversa in dottrina. Infatti, alcuni autori sostengono che in tal caso verrebbe a configurarsi un atto di liberalità dell'imprenditore non rientrante nello schema del patto di famiglia e, dunque, soggetto ad azione di riduzione e a collazione ex art. 768-*quater*, comma 4 c.c.

<sup>279</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 32.

<sup>280</sup> Tale attribuzione patrimoniale si estende, quindi, anche ai beni dell'imprenditore, diversi dai beni produttivi.

<sup>281</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", I soggetti passivi dell'obbligo di liquidazione*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 29.

<sup>282</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", I soggetti passivi dell'obbligo di liquidazione*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 29.

Dunque, l'attribuzione patrimoniale in questione deve, senza dubbio, considerarsi imputabile alla quota di legittima del beneficiario.

Il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, attuato nel modo descritto, è stabile e garantisce la continuità nella conduzione dell'impresa.

Ciò che si vuole evitare, mediante l'interpretazione esposta, è che l'azienda venga messa in pericolo qualora l'assegnatario ricorra all'indebitamento per adempiere all'obbligo di legge di liquidazione degli altri legittimari.

La liquidazione da parte del disponente costituisce indubbiamente un atto di liberalità, che può essere fatto rientrare nello schema del patto di famiglia perché adempie al medesimo fine di soddisfacimento dei diritti riservati a taluni eredi, previsto ai sensi dell'art. 768-*quater* c.c. in capo all'assegnatario<sup>283</sup>.

L'art. 768-*quater* c.c., al terzo comma, indica che "i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti". La *ratio* della disposizione è da ricercare nel far sì che i beni trasferiti dal discendente designato agli altri legittimari, come liquidazione dovuta in virtù dell'accordo, vengano considerati alla stregua di un acconto sulla quota di legittima loro riservata all'apertura della successione dell'imprenditore.

Le assegnazioni ricevute dall'erede successore dell'azienda e quelle da lui effettuate a favore dei legittimari non assegnatari restano definitivamente avulse dalle vicende successorie successive<sup>284</sup>. Tutti i rapporti tra le parti si intendono, quindi, conclusi e i beni oggetto del patto non potranno essere più presi in considerazione in sede di successione<sup>285</sup>.

In tal senso, il patto si configura come una sorta di successione anticipata, non essendo, quanto trasferito, soggetto a riduzione e collazione.

---

<sup>283</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", I soggetti passivi dell'obbligo di liquidazione*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 29.

<sup>284</sup> A. Zoppini, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.

<sup>285</sup> M. Ieva, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: Patto di famiglia e patto d'impresa, Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, CEDAM, Padova, 2010.

Altra ipotesi attiene alla possibilità di attribuire, a titolo di liquidazione dell'erede, il patrimonio appartenente ad un terzo<sup>286</sup>.

Qualora l'attribuzione patrimoniale sia effettuata per conto dell'imprenditore o del titolare delle partecipazioni sociali<sup>287</sup> e i legittimari abbiano rinunciato alla liquidazione da parte dell'assegnatario, vi sarà senz'altro la possibilità di attribuire, a questi ultimi, beni provenienti dal patrimonio di un terzo.

### III. La rinuncia alla liquidazione

Per espressa previsione di legge è ammessa, inoltre, la rinuncia totale o parziale alla liquidazione. L'art. 768-*quater* c.c., al secondo comma, legittima un particolare patto successorio rinunciativo, in deroga all'art. 458 c.c. che dichiara essere "nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi".

La legge prevede che la rinuncia sia contenuta nel patto di famiglia, ma qualora fosse prodotta separatamente, deve essere formalizzata per atto pubblico a causa della rilevanza dei suoi effetti e per simmetria con la forma prevista dall'art. 768-*ter* c.c.<sup>288</sup>.

La rinuncia ai diritti è ammessa solo dopo che lo stesso patto di famiglia sia stato formalizzato<sup>289</sup>, poiché è nulla ogni disposizione e rinuncia ai diritti ex art. 458 c.c. anteriore all'attribuzione dell'azienda o delle partecipazioni societarie.

---

<sup>286</sup> Ad esempio il coniuge del disponente, che attribuisce un determinato bene, o una somma di denaro ai figli che non hanno ricevuto l'azienda.

<sup>287</sup> In modo da configurarsi come liberalità indiretta da parte del disponente e, quindi, in modo da essere imputabile alla quota di legittima.

<sup>288</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006.

<sup>289</sup> A. Zoppini, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.

Sulla base di quanto precedentemente detto, la rinuncia può essere pura e semplice<sup>290</sup> o verso corrispettivo. Mentre nel primo caso il legittimario rinuncia alla liquidazione della propria quota senza altre pretese, nel secondo, dietro la rinuncia alla liquidazione eseguita dall'assegnatario potrebbe celarsi il pagamento di una somma di denaro o il trasferimento di altri beni da parte del disponente o di un terzo<sup>291</sup>. Seguendo quest'ultima ipotesi, il discendente che ha ricevuto l'azienda verrebbe liberato dall'onere del trasferimento patrimoniale, a beneficio degli altri contraenti.

L'assegnatario può, dunque, liberarsi dall'obbligazione mediante liquidazione dei legittimari, ma anche nel caso in cui essi rinunzino a quanto la legge loro riserva del patrimonio del dante causa. Il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni sociali è, così, reso "stabile" in entrambe le ipotesi, impedendo ai convenuti di esperire l'azione di riduzione e la collazione su quanto trasmesso con il patto di famiglia<sup>292</sup>.

#### IV. La liquidazione mediante beni in natura

Il soddisfacimento dei diritti dei legittimari può avvenire, a norma dell'art. 768-*quater* c.c. secondo comma, anche, in tutto o in parte, attraverso la liquidazione di beni in natura. L'assegnazione degli stessi può aversi con lo stesso contratto o con un contratto successivo, che sia espressamente dichiarato collegato al primo e con l'intervento dei medesimi soggetti.

Il trasferimento di un bene, a tutela dei diritti dei legittimari, realizzato dall'assegnatario dell'impresa è un atto gratuito, ma non liberale, in quanto il suo assolvimento è richiesto dalla legge.

---

<sup>290</sup> Ovvero, istituto eccezionale e connesso all'attribuzione dei beni produttivi.

<sup>291</sup> M. Ieva, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: Patto di famiglia e patto d'impresa, Profili generali di revisione del divieto dei patti successivi*, CEDAM, Padova, 2010.

<sup>292</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, *La rinuncia alla liquidazione*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 29.

Potrebbe, invece, essere riconosciuto come liberalità<sup>293</sup> il passaggio di proprietà di un bene in natura, dal disponente o da un terzo incaricato, verso gli altri legittimari non destinatari dell'azienda o delle partecipazioni.

La rilevanza della questione emerge in relazione alla disciplina della comunione legale dei beni<sup>294</sup>. Laddove si configuri una causa liberale, l'acquisizione del bene può essere ricompresa tra le donazioni e le liberalità<sup>295</sup> e, quindi, se specificato nell'atto, può entrare nella comunione legale dei beni. Se, invece, il trasferimento patrimoniale avviene per opera dell'assegnatario, come la legge dispone, non verificandosi la liberalità nell'atto, il bene potrebbe essere escluso dalla comunione.

---

<sup>293</sup> A. Zoppini, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.

<sup>294</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, *La liquidazione mediante beni in natura*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 32.

<sup>295</sup> Art. 179, lettera b) c.c. "non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: ... b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione".

## f) I rapporti con i “legittimari terzi”

L'art 768-*sexies* c.c. prevede l'eventualità che al momento dell'apertura della successione sopravvengano ulteriori legittimari<sup>296</sup>, ossia coloro che non abbiano partecipato al patto perché non convocati o non intervenuti seppure invitati, e coloro che sono divenuti coeredi, aventi diritto alla quota di legittima, in un momento successivo alla conclusione del patto di famiglia.

La norma, infatti, dispone che “all'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possano chiedere, ai beneficiari del contratto stesso, il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'art. 768-*quater*, aumentata degli interessi legali. L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 768-*quinquies*”.

Il fine della disposizione citata è di salvaguardare le decisioni dell'imprenditore da possibili pretese di legittimari dissenzienti<sup>297</sup> e al contempo garantire le posizioni di quanti, al momento dell'apertura della successione dell'imprenditore, risulterebbero sfavoriti rispetto ai convenuti al patto.

Il disponente e gli assegnatari sono tenuti ad invitare a partecipare al contratto il coniuge e gli altri eredi cui per legge è riservata una porzione del patrimonio del futuro *de cuius*<sup>298</sup>. Nel caso di mancato invito, quindi, il patto non produrrà effetti verso tali soggetti e sarà loro garantita la possibilità di agire in riduzione<sup>299</sup>.

Qualora, invece, il legittimario non intervenga al patto nonostante l'avvenuta convocazione, egli manterrà i diritti successori, ma potrà esercitarli soltanto all'apertura della successione, chiedendo agli assegnatari il pagamento di una somma corrispondente al valore della legittima, aumentata degli interessi legali.

---

<sup>296</sup> M. Ieva, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: Patto di famiglia e patto d'impresa, Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, CEDAM, Padova, 2010.

<sup>297</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 21.

<sup>298</sup> Secondo un'interpretazione di quanto disposto dagli artt. 768-*quater* e 768-*sexies* c.c.

<sup>299</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 17.

Non sembra essere un'ipotesi marginale quella del subentro, all'apertura della successione, di soggetti aventi causa diversi da coloro che originariamente avevano stipulato il patto di famiglia.

Ad esempio, potrebbero sopravvenire legittimari dalla nascita o dall'adozione di un figlio, dal matrimonio dell'imprenditore successivo alla conclusione dell'accordo<sup>300</sup>, o dalla inaspettata conoscenza di familiari ignoti al momento di stipula del patto<sup>301</sup>.

La norma riconosce in capo a tali soggetti la possibilità di rivolgersi ai beneficiari del contratto e di chiedere loro il pagamento di un somma di denaro corrispondente alla quota di legittima.

In virtù dell'art. 768-*sexies* c.c., la previsione della liquidazione sembrerebbe indirizzata non solo all'assegnatario, che comunque resta l'obbligato principale, ma anche agli altri legittimari che sono già stati compensati<sup>302</sup>.

Seguendo questa logica, i beneficiari potrebbero considerarsi coobbligati in solido<sup>303</sup> verso gli aventi diritto non partecipanti al patto<sup>304</sup>.

Per tutelare i convenuti che hanno assistito all'accordo da rivendicazioni troppo onerose<sup>305</sup> dei nuovi legittimari sopravvenuti, sarà necessario "ancorare" al momento della conclusione del contratto il valore dell'azienda o delle partecipazioni societarie, evitando così controversie nei termini quantitativi all'apertura della successione.

Sarebbe opportuno, in tal senso, allegare una perizia di stima del complesso aziendale, effettuata al momento della stipulazione del contratto, che sia oggettiva e imparziale. Su tale valutazione gli eventuali aventi diritto successivamente sopraggiunti potranno fondare le proprie richieste.

---

<sup>300</sup> M. Ieva, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: Patto di famiglia e patto d'impresa, Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, CEDAM, Padova, 2010.

<sup>301</sup> È il caso, ad esempio, del figlio naturale riconosciuto dall'imprenditore ad insaputa dei legittimari.

<sup>302</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 22.

<sup>303</sup> Art. 1292 c.c. "L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento di uno libera il debitore verso tutti i creditori".

<sup>304</sup> A. Merlo, *Il patto di famiglia*, CNN Notizie, Consiglio nazionale del Notariato, Roma, 2006.

<sup>305</sup> Ad esempio nel caso di una successione aperta molti anni dopo la stipula del patto di famiglia.

## g) annullabilità e nullità del contratto

L'art. 768-*quinquies* c.c., al secondo comma, stabilisce che "il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli artt. 1427 e seguenti. L'azione si prescrive nel termine di un anno."

Il patto di famiglia può, dunque essere impugnato laddove il consenso di uno dei partecipanti<sup>306</sup> sia inficiato da errore, sia stato estorto con violenza o ottenuto con dolo<sup>307</sup>. La possibilità di impugnazione di un contratto per vizi del consenso è sempre garantita al contraente perché espressamente previsto dall'art. 1427 c.c. .

L'art. 768-*quinquies* c.c., tuttavia, aggiunge che il termine di prescrizione dell'azione di annullamento del patto di famiglia è di un anno, e non di cinque anni come previsto dall'art. 1442 c.c., primo comma<sup>308</sup>.

Sebbene il momento da cui inizia a decorrere la prescrizione non venga indicato dalla disciplina ex artt. 768-*bis* c.c. e seguenti, possiamo comunque fare riferimento al secondo e terzo comma dell'art. 1442 c.c., in virtù del quale la decorrenza inizia "il giorno in cui è cessata la violenza, o è stato scoperto l'errore o il dolo"<sup>309</sup>.

Il termine di un anno di estinzione del diritto all'impugnazione trova il suo fondamento nel garantire certezza e stabilità al contratto con cui l'imprenditore dispone della propria successione e nell'evitare conflitti interni alla famiglia<sup>310</sup>.

Meno chiaro sembra essere quanto previsto dal secondo comma dell'art. 768-*sexies* c.c., secondo il quale "l'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 768-*quinquies*".

L'inadempimento contrattuale contenuto, nel suddetto primo comma, attiene al mancato soddisfacimento degli interessi dei legittimari non partecipanti al patto<sup>311</sup>. A questi ultimi,

---

<sup>306</sup> Compresi i legittimari partecipanti all'accordo, oltre al disponente e all'assegnatario.

<sup>307</sup> Art. 1427 c.c. "Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti".

<sup>308</sup> Art. 1442, comma 1 c.c. "L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni".

<sup>309</sup> M. Ieva, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: Patto di famiglia e patto d'impresa, Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, CEDAM, Padova, 2010.

<sup>310</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 27.

<sup>311</sup> A. Zoppini, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.

infatti, deve essere garantita la possibilità di chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento di una somma corrispondente al valore della quota di legittima, aumentata degli interessi legali.

Qualora, quindi, fosse preclusa, ai legittimari sopravvenuti successivamente alla stipula dell'accordo, la possibilità di vedersi liquidare la quota di legittima loro spettante, gli stessi possono impugnare il patto di famiglia.

Ciò che non si comprende è come l'inadempimento contrattuale ex art. 768-*sexies* c.c. possa essere ricondotto alla normativa sui vizi del consenso<sup>312</sup>.

La risposta è da ricercare nella volontà del legislatore di assicurare la massima stabilità all'acquisto dell'azienda, prevedendo la possibilità di impugnare il patto di famiglia sia nel caso di normale vizio del consenso, sia per inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina dell'istituto, ai sensi dell'art. 768-*sexies* c.c. primo comma<sup>313</sup>.

Qualora il consenso dei convenuti sia pregiudicato dall'errore, il contratto è da ritenersi annullabile<sup>314</sup> poiché, essendo fondamentale nel patto di famiglia la figura del legittimario, non si sarebbe concluso l'accordo con quella persona se non si fosse caduti in errore sulla sua identità o sulla sua qualifica di legittimario<sup>315</sup>.

Se il consenso dei partecipanti è ottenuto con dolo, il contratto è annullabile nel caso in cui esso sia determinante, cioè tale da rappresentare l'unico motivo che ha indotto le parti a raggiungere un'intesa.

Diverso è il caso di dolo incidente, in cui colui che ha subito un raggirò ha diritto al risarcimento del danno ex art. 1440 c.c.<sup>316</sup>. Tuttavia, se il raggirò del terzo è noto al contraente che ne ha tratto vantaggio, allora, il contratto è annullabile<sup>317</sup>.

---

<sup>312</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 36.

<sup>313</sup> L'impugnazione ex art. 768-*sexies*, comma 2 c.c. è una nuova ipotesi di annullabilità, svincolata da quelle tassativamente previste dagli artt. 1427 c.c. e seguenti, relativa ad eventi che si verificano in un momento successivo alla stipulazione del contratto.

<sup>314</sup> A. Zoppini, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.

<sup>315</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 37.

<sup>316</sup> Art. 1440 c.c. "Se i raggiri non sono tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni".

<sup>317</sup> Art. 1439, comma 2 c.c. "Quando i raggiri sono usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio".

La violenza fisica determina la nullità del patto, mentre la violenza morale e psicologica ne comporta l'annullabilità<sup>318</sup>.

La minaccia può essere rivolta all'imprenditore o ai suoi stretti familiari, quali il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, ovvero ai loro beni. Se ad essere minacciati sono, invece, i familiari collaterali o altri individui, l'annullamento del contratto è rimesso alla valutazione dal giudice<sup>319</sup>.

Per quanto, invece, attiene alla nullità del patto di famiglia, valgono le disposizioni dettate dagli artt. 1418 c.c.<sup>320</sup> e seguenti.

Il patto, con cui l'imprenditore dispone della propria successione in accordo con i legittimari, è nullo se non viene stipulato nella forma di atto pubblico o se il trasferimento non riguarda l'azienda o le partecipazioni societarie.

---

<sup>318</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 38.

<sup>319</sup> Art. 1436, comma 2 c.c.

<sup>320</sup> Art. 1418 c.c. "Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative; salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge".

## h) scioglimento, modifica e recesso

In base a quanto disposto dall'art. 768-*septies* c.c., "il contratto può essere sciolto o modificato, dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia, nei modi seguenti:

- mediante un diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
- mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio".

Dunque, la modifica del patto di famiglia può avvenire, posto l'intervento delle stesse persone che quel contratto hanno concluso, mediante la stipulazione di un nuovo accordo che abbia le stesse peculiarità e presupposti del precedente.

Le caratteristiche del contratto si distinguono in formali ("deve essere concluso per atto pubblico"<sup>321</sup>) e sostanziali (ad esempio la natura dei trasferimenti patrimoniali in virtù del patto o la disciplina della capacità e della rappresentanza)<sup>322</sup>.

I presupposti sono, invece, indicati dall'art. 768-*bis* c.c. e, innanzitutto, riguardano la qualifica di imprenditore del soggetto che cede l'azienda. Tale requisito, seppur presente al momento della conclusione dell'accordo, potrebbe essere venuto meno nel momento successivo in cui si procede allo scioglimento o alla modifica del contratto<sup>323</sup>.

L'art. 768-*septies* dispone, tuttavia, che "il patto può essere modificato dalle medesime persone che l'hanno concluso". Non sembra essere rilevante, quindi, la permanenza della qualifica di imprenditore in capo al soggetto cedente al fine di modificare il patto di famiglia.

---

<sup>321</sup> Art. 768-*ter* c.c.

<sup>322</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", Lo scioglimento e la modifica del patto di famiglia*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 42.

<sup>323</sup> M. Ieva, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: Patto di famiglia e patto d'impresa, Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, CEDAM, Padova, 2010.

Altra controversa questione riguarda l'ipotesi in cui, tra il momento della stipula del contratto e quello della sua modifica, sia deceduto il disponente. In questa circostanza sembrerebbe preclusa la possibilità di sciogliere o modificare il patto stipulato. Tuttavia, potrebbe aver luogo una convenzione atipica<sup>324</sup> con la quale l'assegnatario e gli altri legittimari convengono per una diversa sistemazione dei loro rapporti.

La modifica può essere, per l'appunto, oggettiva o soggettiva.

Qualora sopravvenga un nuovo erede avente diritto alla quota di legittima, può considerarsi ammissibile la partecipazione di tale individuo al contratto di modifica<sup>325</sup>, essendo ammessa la presenza di tutti i legittimari esistenti.

Si ha mutamento dell'oggetto del patto, invece, quando la variazione riguarda, ad esempio, le attribuzioni patrimoniali ai legittimari o il trasferimento di beni aziendali, con modalità diverse rispetto a quelle originariamente stabilite.

L'art. 768-*septies* c.c. indica, inoltre, come il contratto può essere sciolto. La norma riflette il principio generale fissato dall'art. 1372 c.c., per cui il contratto "non può essere sciolto che per mutuo consenso, o per cause ammesse dalla legge".

Nel caso in esame, trattandosi di contratto con effetti reali già prodotti, non potrebbe parlarsi di mutuo dissenso, ma semplicemente di un nuovo contratto con effetti contrari a quello che si vuole sciogliere<sup>326</sup>.

La facoltà di recedere non è prevista dalla disciplina sul patto di famiglia, ma è necessaria un'apposita previsione contrattuale. La dichiarazione di recesso deve essere indirizzata agli altri contraenti del patto originario, e dell'eventuale contratto successivo.

Il recesso è stato visto da alcuni autori come uno strumento attribuito al disponente, per recuperare quanto trasferito nell'ipotesi in cui il beneficiario non si dimostri in grado di condurre l'azienda o di mantenere la titolarità delle partecipazioni societarie che permettono di controllare una società.

Se l'imprenditore recede dal contratto<sup>327</sup>, stipulato in accordo con i legittimari, verranno meno per intero gli effetti del patto di famiglia<sup>328</sup>. Ciò vuol dire che, non producendosi

---

<sup>324</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

<sup>325</sup> Sebbene la lettera della norma lasci poco spazio a tale previsione, disponendo che "il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia".

<sup>326</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 39.

l'effetto traslativo della proprietà dell'azienda o delle partecipazioni, sulla cui base si incardina l'istituto in questione<sup>329</sup>, si verificherà lo scioglimento del patto.

Altri autori ritengono, invece, che il diritto di liberarsi dai vincoli contrattuali spetti anche all'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni e agli altri legittimari. Quanto appena detto significa che, anche qualora a recedere sia l'assegnatario, venendo meno il trasferimento patrimoniale preminente dell'istituto, si produrrà lo scioglimento del contratto<sup>330</sup>.

Il familiare che si svincola dal patto di famiglia deve restituire quanto ha ricevuto sulla base dell'accordo e non saranno nei suoi confronti estensibili gli effetti della disciplina ex artt. 768-bis c.c. e seguenti.

Dal recesso potrebbero sopraggiungere molte problematiche, tra le quali c'è quella connessa alla valutazione del patrimonio aziendale, rispetto al momento in cui è avvenuto il trasferimento, e dei relativi incrementi o decrementi di valore dovuti all'avviamento<sup>331</sup>.

Per queste ragioni, il contratto dovrebbe prevedere unicamente ipotesi di recesso motivato in relazione a fatti ben specificati e facilmente accertabili<sup>332</sup>, al fine di tutelare la stabilità del trasferimento patrimoniale e, quindi, la continuità aziendale.

Occorrerà, inoltre, che il contratto preveda opportune clausole che affrontino e risolvano il problema della nuova valutazione del complesso dei beni ereditari, rispetto a quella originaria, qualora intervengano ipotesi di recesso dal patto.

Infine, se il legittimario non assegnatario intenda liberarsi dal vincolo contrattuale, graverà su di esso l'obbligo di restituire la somma ottenuta a titolo di liquidazione maggiorata degli interessi. Tuttavia, ciò non comporterà lo scioglimento del contratto.

---

<sup>327</sup> F. Padovini, *Il recesso*, in *I contratti in generale*, a cura di G. Gabrielli, Giuffrè Editore, Torino, 1999.

<sup>328</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 39.

<sup>329</sup> La prestazione del disponente è quella su cui si incardina il patto di famiglia, in quanto il soddisfacimento dei diritti degli altri legittimari, o la loro rinuncia, si giustifica solamente sulla base della precedente o contemporanea attribuzione patrimoniale dell'imprenditore nei confronti dell'assegnatario.

<sup>330</sup> A. Zoppini, *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.

<sup>331</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", Il recesso convenzionale*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 44.

<sup>332</sup> G. Oberto, *Lezioni sul Patto di Famiglia, La natura del patto di famiglia. Natura contrattuale ed immediata efficacia traslativa del patto. Il rifiuto della tesi del contratto a favore di terzi e della donazione modale*, Giornata di studio organizzata da Consiglio notarile Torino e Pinerolo, 2006.

Per effetto del recesso verrà meno la preclusione dall'azione di riduzione e dalla collazione nei confronti del legittimario recedente. Quanto forma oggetto del patto di famiglia potrà, dunque, essere sottoposto ad azioni e pretese da parte di colui che è receduto<sup>333</sup>.

L'art. 768-*septies* c.c., in ultima istanza, dispone che la dichiarazione di recesso deve essere "certificata da un notaio". La previsione implica l'obbligo per il pubblico ufficiale di controllare le firme ed ottenere conferma che il contenuto del contratto corrisponda alla volontà di entrambe le parti e che esse siano consapevoli delle conseguenze che ne derivano<sup>334</sup>.

L'obiettivo della precisazione prevista dal legislatore trova comprensione nell'ottica di una tutela più ampia offerta ai legittimari, considerando la rilevanza degli interessi in gioco tra i vari familiari partecipanti al patto di famiglia.

---

<sup>333</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 40.

<sup>334</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", Il recesso convenzionale*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 45.

## i) le controversie

L'art. 768-*octies* c.c. dispone con riguardo alle controversie nel seguente modo: "le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5<sup>335</sup>".

Si tratta di una fattispecie di conciliazione obbligatoria, di tipo stragiudiziale, devoluta ad un soggetto predeterminato, quali sono gli organismi di conciliazione<sup>336</sup> cui la norma fa rinvio.

Mediante la previsione di un tentativo obbligatorio di pacificazione, il legislatore vuole evitare che le parti in lite per un patto di famiglia ricorrano in prima battuta all'intervento giudiziale<sup>337</sup>.

L'aver reso obbligatorio l'esperimento in prima istanza della conciliazione, infatti, preclude qualsiasi libertà di scelta per le parti, la quale è invece spostata più avanti, al momento in cui il tentativo di raggiungere un'intesa dovesse fallire. Solo allora le parti potranno decidere se rivolgersi ad un giudice, quale organo giurisdizionale, o ad un arbitro, quale giudice privato.

Dunque, nel caso in cui venga instaurata un'azione giudiziale, trova applicazione l'art. 40, sesto comma, del D.Lgs. n. 5/2003, in virtù del quale il giudice deve sospendere il processo rinviando le parti ad un apposito organismo<sup>338</sup>.

La conciliazione disciplinata dall'art. 768-*octies* c.c. è di tipo stragiudiziale, in quanto il compito di esperire il tentativo di far convenire le parti in un accordo spetta a soggetti diversi rispetto al giudice o all'arbitro.

---

<sup>335</sup> La normativa concerne la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della Legge 3 ottobre 2001 n. 366.

<sup>336</sup> N. Soldati, *Il decreto attuativo degli organismi di conciliazione del nuovo processo societario*, in *Contratti*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

<sup>337</sup> M. Cipolletti, *Controversie sul patto di famiglia e tentativo stragiudiziale di conciliazione*, *Esame letterale dell'articolo 768-*octies* c.c.*, AMCI – Associazione Mediatori e Conciliatori Italiana, Perugia, 2006.

<sup>338</sup> In mancanza di un tentativo di conciliazione, il giudice su istanza di parte, dispone la sospensione del processo fissando un termine di durata compresa tra i trenta e i sessanta giorni per la presentazione di un'istanza di conciliazione davanti all'organismo di conciliazione proposto dal patto di famiglia.

Infatti, sulla base dell'art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003, è riconosciuta ad enti pubblici o privati, che diano adeguate garanzie di serietà ed efficienza, la possibilità di costituire organismi deputati alla gestione di un tentativo di conciliazione<sup>339</sup>.

Spetterà, dunque, alle parti decidere a quale organismo devolvere la risoluzione delle controversie.

Qualora le parti non si adoperino per selezionare e per trovare un accordo sull'organismo più opportuno per risolvere le loro controversie, spetterà al giudice individuare tale organismo<sup>340</sup>.

Appare opportuno ricordare in questa sede che il processo verbale, redatto in sede di pacificazione della lite e omologato dal Presidente del tribunale, nel cui circondario ha sede il relativo organismo, è titolo valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per l'espropriazione forzata.

Tuttavia, essendo il diritto alla tutela giurisdizionale, disponibile, ma caratterizzato da un forte tecnicismo<sup>341</sup>, parte della dottrina suggerisce l'inserimento nel patto di famiglia di una clausola che rinvi la risoluzione delle controversie a collegi arbitrali composti da notai<sup>342</sup>.

Una buona clausola dovrebbe scongiurare l'insorgere di un contenzioso sul contenzioso, evitando le discussioni delle parti sul meccanismo di conciliazione da adottare e sulla scelta della procedura da eseguire<sup>343</sup>. Alcuni autori consigliano di rimettere la scelta dell'organismo ad un soggetto esterno alla lite, in modo da garantire terzietà e imparzialità alle parti.

---

<sup>339</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 30.

<sup>340</sup> G. Petrelli, *La nuova disciplina del "patto di famiglia", il recesso convenzionale*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 46.

<sup>341</sup> G. Oberto, *Lezioni sul Patto di Famiglia, La natura del patto di famiglia. Natura contrattuale ed immediata efficacia traslativa del patto. Il rifiuto della tesi del contratto a favore di terzi e della donazione modale*, Giornata di studio organizzata da Consiglio notarile Torino e Pinerolo, 2006.

Il riferimento è al rito da seguire nel giudizio conseguente all'esperimento del tentativo di conciliazione. Secondo la dottrina va seguito il "rito societario" soltanto qualora il disponente si sia servito del patto di famiglia per trasferire le partecipazioni societarie. Se il trasferimento riguarda l'azienda, appare applicabile solo il procedimento ordinario.

<sup>342</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 41.

<sup>343</sup> M. Cipolletti, *Controversie sul patto di famiglia e tentativo stragiudiziale di conciliazione, Esame letterale dell'articolo 768-octies c.c.*, AMCI – Associazione Mediatori e Conciliatori Italiana, Perugia, 2006.

Riguardo le modalità per tentare di raggiungere un'intesa sulle eventuali controversie, può farsi riferimento al regolamento dell'organismo individuato.

Dalla clausola potrebbe risultare, inoltre, l'indicazione dei tempi per la nomina dell'organismo stesso e per lo svolgimento dell'incarico.

Per quanto attiene, invece, alla forma della condizione aggiuntiva, essa potrà essere contenuta nel patto stesso o in un contratto successivo collegato al primo.

Gli autori sono divisi riguardo la necessità di rispettare la forma di atto pubblico, prevista per il patto di famiglia, anche per garantire la validità della clausola.

Per il principio di simmetria si propende per una soluzione affermativa.

Tuttavia, parte della dottrina è concorde per un utilizzo limitato della forma dell'atto pubblico alle sole circostanze in cui essa è espressamente richiesta dal legislatore.

## 7. La valutazione dei beni trasferiti

Dall'esame della disciplina del patto di famiglia contenuta negli artt. 768-*bis* c.c. e seguenti, emerge chiaramente che l'oggetto dell'istituto è rappresentato dall'azienda o dalle partecipazioni sociali.

Appare, dunque, fondamentale una corretta quantificazione dell'entità di quanto viene trasferito, in ordine ad una piena operatività dell'istituto del patto di famiglia<sup>344</sup>.

L'importanza della determinazione del valore degli asset trasferiti è riconducibile alla necessità di rendere edotti tutti i partecipanti al contratto riguardo la consistenza del patrimonio trasferito all'assegnatario e della quota di legittima spettante agli altri a titolo di liquidazione. A tal riguardo, l'art. 768-*quater* c.c., precludendo la possibilità di esperire l'azione di riduzione e la collazione, vuole ribadire che anche qualora, in sede di successione, il valore del bene dovesse essere lesivo del diritto spettante ai coeredi, il trasferimento deve reputarsi definitivo e non più contestabile.

La problematica è rilevante, in quanto è ben possibile che il valore determinato in sede di stipulazione del patto di famiglia e quello quantificato in sede di apertura della successione non coincidano.

Con riguardo al profilo estimativo, valutare una partecipazione, significa di fatto valutare un complesso aziendale, costituito da elementi patrimoniali attivi e passivi racchiusi in una società che funge da mero contenitore<sup>345</sup>.

Tuttavia, il trasferimento di azienda può aversi secondo due modalità, il trasferimento degli elementi patrimoniali o del pacchetto di azioni o quote del capitale sociale, che comportano conseguenze contabili diverse.

---

<sup>344</sup> Nella disciplina del patto di famiglia emerge l'importanza della determinazione del valore dell'azienda o delle partecipazioni societarie. Infatti, in base a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 768-*quater* c.c., al discendente assegnatario è devoluto l'onere di liquidare gli altri legittimari "con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti". Inoltre, al terzo comma del suddetto articolo, è previsto che "i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti".

<sup>345</sup> M. Mainardi, *Patto di famiglia e valutazioni d'azienda*, in *Studi e Note di Economia* anno XIII, n. 1, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze, 2008.

La quantificazione dell'azienda o delle partecipazioni è rimessa all'autonomia delle parti, ovvero alla concorde volontà dei partecipanti al contratto, non essendo stato previsto alcun obbligo dal punto di vista giuridico<sup>346</sup>.

Tuttavia, una perizia di stima dei beni appare essere auspicabile in ragione della rilevanza degli effetti che la trasmissione del patrimonio del disponente produce nei confronti dei suoi stretti familiari.

La quantificazione deve essere corretta ed imparziale, deve cioè dimostrare l'equità del patto di famiglia in relazione ai valori in gioco<sup>347</sup>.

La stima è, dunque, tesa a salvaguardare:

- I diritti dei coeredi non assegnatari, in ordine alle quote loro spettanti a titolo di legittima.

L'autonomia privata<sup>348</sup>, su cui si basa la valutazione, consente ai singoli contraenti di influenzare la definizione dell'entità dei beni assegnati. Il legittimario intervenuto al contratto può, perciò, comprendere la convenienza o meno dell'operazione.

- I diritti dei legittimari sopravvenuti dopo la stipula del patto. Essi non hanno partecipato all'accordo, ma sono comunque titolari di un diritto sulla quota di legittima loro spettante. L'istituto deve tutelare tali soggetti dall'asimmetria informativa e dagli abusi di coloro che, invece, sono convenuti.
- L'inattaccabilità del patto di famiglia da pretese e contestazioni fondate sull'errore di determinazione del valore dei beni oggetto del patto stesso<sup>349</sup>.

---

<sup>346</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 42.

<sup>347</sup> M. Mainardi, *Patto di famiglia e valutazioni d'azienda*, in *Studi e Note di Economia anno XIII*, n. 1, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze, 2008.

<sup>348</sup> La valutazione è rimessa alla concorde e libera volontà dei partecipanti al contratto. Tuttavia, considerata l'importanza delle conseguenze che ne derivano, appare indispensabile che essa sia supportata dalla redazione di una perizia di stima da parte di un esperto.

<sup>349</sup> N. Di Mauro, E. Minervini, V. Verdicchio, *Il patto di famiglia: commentario alla legge 14 febbraio 2006*, Edizione 55, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pagg. 166 e seguenti.

Per i possibili rimedi attivabili e volti a contestare la fissazione del valore operata mediante l'istituto del patto di famiglia.

L'art. 768-*bis* c.c. indica espressamente che l'accordo con cui l'imprenditore dispone con i legittimari della propria successione attiene al complesso di beni che nel loro insieme costituiscono l'azienda o solo ad una parte di essa<sup>350</sup>.

L'art. 2555 c.c., richiamato dalla disciplina del patto di famiglia, definisce l'azienda come "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".

L'insieme delle attività e delle passività patrimoniali rientranti nell'unicum produttivo definito azienda può assumere un valore che può essere anche molto diverso da quello risultante dalla somma dei valori dei singoli beni che ne fanno parte.

Risulta, quindi, essere fondamentale l'individuazione e la quantificazione dei singoli elementi patrimoniali.

In sede di perizia potrebbe, infatti, emergere un maggior valore del complesso aziendale dovuto al computo dell'avviamento<sup>351</sup>.

Dalla corretta ed imparziale valorizzazione dell'azienda sarà possibile individuare l'ampiezza dei rapporti economici che l'assegnatario, per legge, dovrà ottemperare nei confronti dei coeredi. Tale valutazione assume, perciò un ruolo determinante per la finalità del patto di famiglia.

Inoltre, è opportuno ricordare che l'atto traslativo della proprietà, posto in essere in ottemperanza della fattispecie contrattuale in questione, ha efficacia immediata.

Ciò vuol dire che i relativi effetti si producono immediatamente e non in un momento successivo.

Oggetto della perizia sarà il capitale economico dell'azienda o delle partecipazioni sociali, ovvero l'entità che viene calcolata in sede di trasferimento delle medesime attività da un soggetto all'altro<sup>352</sup>.

In base a quanto disposto dall'art. 768-*bis* c.c., l'oggetto dell'atto traslativo può essere rappresentato anche solo da una parte dell'azienda.

---

<sup>350</sup> Lo stesso discorso vale per il titolare delle partecipazioni societarie. Attraverso il patto di famiglia egli potrà accordare il trasferimento di tutte le partecipazioni detenute, a favore di uno o più dei suoi legittimari, oppure potrà scegliere di cedere solo una parte di esse.

Sebbene il trattamento contabile si diverso nel caso di trasferimento di azienda o dello strumento partecipativo, dal punto di vista estimativo valutare le partecipazioni sociali vuol dire valutare il complesso aziendale.

<sup>351</sup> L'avviamento è tratto essenziale dell'esistenza dell'azienda, esso richiama inequivocabilmente il concetto di azienda, essendo un suo tratto fondamentale.

<sup>352</sup> A. Marchese, *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008, pag. 42.

Infatti, l'intera azienda può essere divisa in vari rami produttivi da assegnare ai discendenti, affinché proseguano l'attività di famiglia.

Seguendo quest'ipotesi, sembra essere opportuno il ricorso ad una perizia di stima che accerti presenza, nel singolo ramo, degli elementi essenziali caratterizzanti il complesso aziendale.

Il ramo deve, cioè, avere un'identità produttiva a se stante che ne permetta la continuazione dell'attività d'impresa una volta trasferito al discendente designato alla sua conduzione<sup>353</sup>.

Le frazioni assegnate in virtù del patto, devono perciò essere dotate di autonomia organizzativa e gestionale, onde evitare la dipendenza delle une dalle altre, una volta posto in essere il trasferimento, e la conseguente paralisi operativa e decisionale.

Qualora, invece, oggetto dell'atto traslativo siano i singoli beni<sup>354</sup>, disgregati dal patrimonio aziendale e non idonei a costituire autonomamente unità produttive a se stanti, il patto dovrà considerarsi nullo per illiceità dell'oggetto.

Tuttavia, la valutazione della singola porzione del complesso che costituisce l'impresa potrebbe essere complicata dalla presenza dell'avviamento.

Nella prassi operativa, infatti, il ramo di azienda è frutto di una mera ricostruzione contabile che non è riconducibile ad una vera e propria azienda, quanto piuttosto ad una semplice somma dei valori dei singoli elementi che la costituiscono<sup>355</sup>.

La perizia deve, dunque, individuare nel ramo che verrà trasferito, le caratteristiche di un complesso aziendale<sup>356</sup>, al fine di rendere più sicuro e stabile il passaggio generazionale.

A prescindere dalla totalità o dalla parzialità del trasferimento, l'obiettivo principale del patto di famiglia sta nell'evitare l'instabilità e l'aleatorietà della trasmissione dell'impresa o delle quote sociali, sia dal punto di vista giuridico che economico. Ciò significa, in primis, che è auspicabile una valutazione certa ed effettiva di quanto verrà trasferito.

---

<sup>353</sup> Secondo l'art. 768-bis c.c. "L'imprenditore trasferisce in tutto o in parte l'azienda", la quale viene definita dall'art. 2555 c.c. come "Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".

<sup>354</sup> M. Mainardi, *Patto di famiglia e valutazioni d'azienda*, in *Studi e Note di Economia anno XIII*, n. 1, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze, 2008.

<sup>355</sup> M. Mainardi, *Patto di famiglia e valutazioni d'azienda*, in *Studi e Note di Economia anno XIII*, n. 1, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze, 2008.

<sup>356</sup> Il ramo di azienda deve, cioè, costituire un'unità produttiva a se stante, autonoma dal punto di vista organizzativo e decisionale. Ciò è in linea con la *ratio* del patto di famiglia il cui obiettivo fondamentale è dare continuità alla gestione aziendale nel momento del passaggio generazionale. Qualora il ramo non fosse configurabile come "complesso aziendale", il patto di famiglia sarebbe nullo, per illiceità dell'oggetto.

Il legislatore ha perciò previsto “l’attualizzazione” e la “cristallizzazione” del valore dell’azienda o delle partecipazioni cedute dal momento della stipula del patto di famiglia<sup>357</sup>.

In tal modo, la tutela si estende anche ai legittimari che non hanno partecipato al contratto, mediante la previsione dell’obbligo di liquidazione a carico del discendente assegnatario tendenzialmente quantificabile a priori.

Tuttavia, può accadere che, successivamente alla stipulazione del contratto, i convenuti non pienamente soddisfatti e i legittimari non intervenuti<sup>358</sup> esperiscano azioni revocatorie, volte a dichiarare l’inefficacia del patto di famiglia. Per questa ragione la stima del valore dei beni trasferiti, sebbene non espressamente richiesta dalla norma, è da ritenersi quanto meno desiderabile.

La corretta gestione della situazione appena descritta sembra essere cruciale ai fini dell’efficacia dell’istituto. In questo caso, sono infatti contrapposti:

- da un lato, l’interesse a garantire la continuità all’attività d’impresa. L’istituto del patto di famiglia, infatti, deve essere in grado di conferire stabilità e certezza al passaggio generazionale;
- dall’altro lato, l’interesse del legittimario non partecipante al patto, la cui posizione e i cui diritti meritano tutela giuridica.

La rilevanza della questione è dovuta all’estrema difficoltà nel salvaguardare contemporaneamente entrambe le posizioni sopra esposte, in quanto tra loro contrastanti.

Garantire continuità all’attività d’impresa vuol dire rendere definitivo e inopponibile il patto di famiglia, mentre tutelare il legittimario non presente alla stipula del contratto significa permettere ad esso di impugnare il patto sfavorevole, nell’eventualità di un’erronea valutazione.

---

<sup>357</sup> M. Avagliano, *Patti di famiglia e imprese*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2007.

<sup>358</sup> Perché non convocati o perché non conosciuti al momento della riunione in cui si è disposto della successione nell’impresa mediante patto di famiglia.

Il dilemma riguarda il grado di vincolatività della valorizzazione dei beni, definita nel contratto, nei confronti di coloro che reclamano il pagamento della somma, ai sensi del primo comma dell'art. 768-*sexies* c.c., sebbene non abbiano partecipato all'accordo<sup>359</sup>.

In dottrina si è proposto che l'inciso "inosservanza delle disposizioni"<sup>360</sup> possa essere esteso anche al mancato funzionamento dell'istituto dovuto a vizi, quali ad esempio l'imprecisione dell'aspetto valutativo<sup>361</sup>.

Seguendo la sostanza della norma, l'errore di valutazione potrebbe, infatti, essere frutto di un vizio del consenso, in relazione al quale l'azione di annullamento è già esperibile<sup>362</sup>.

Sembra, dunque, che il legislatore abbia inteso sanzionare la non veridicità di quanto stabilito nel contratto ricorrendo ad un'azione attinente alla validità dello stesso, ovvero concedendo alle parti lese di impugnare il patto<sup>363</sup>.

In base all'art. 768-*quinquies* c.c. l'annullamento sarà sottoposto ad un termine di prescrizione annuale che decorrerà dal giorno della stipulazione del patto di famiglia o del contratto successivo ad esso collegato.

Inoltre, interpretare in senso "definitivo" l'art. 768-*sexies* c.c. priverebbe i legittimari di ogni strumento a loro tutela e sarebbe, quantomeno, di dubbia legittimità costituzionale.

Tali soggetti, infatti, nulla potrebbero fare per contestare l'inesatta determinazione del valore dei beni trasferiti<sup>364</sup>.

La maggior parte della dottrina è in accordo con la tesi che concede al legittimario non partecipante al patto di famiglia la facoltà di contestare la valutazione non veritiera dell'azienda o delle partecipazioni sociali trasferite. Tuttavia, non vi è accordo sulle azioni esperibili per salvaguardare gli interessi in gioco.

Infine, sembra opportuno menzionare che alcuni autori si sono chiesti se il riferimento operato dalla legge agli artt. 536 e seguenti c.c. attenga esclusivamente alla determinazione delle proporzioni in base alle quali dividere e computare i relativi diritti soggettivi, oppure se esso possa comprendere anche quanto disposto per la stima dei medesimi beni.

---

<sup>359</sup> M. Avagliano, *Patti di famiglia e imprese*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2007.

<sup>360</sup> Art. 768-*sexies*, comma 2 c.c.

<sup>361</sup> M. Petrulli, *Il Patto di famiglia*, Halley Editrice, Matelica, 2007.

<sup>362</sup> M. Sesta, *Codice delle successioni e donazioni*, Volume 1, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pag. 1895.

<sup>363</sup> G. Fietta, *Patto di Famiglia*, CNN Notizie, Consiglio nazionale del Notariato, Roma, 2006.

<sup>364</sup> N. Di Mauro, E. Minervini, V. Verdicchio, *Il patto di famiglia: commentario alla legge 14 febbraio 2006*, Edizione 55, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

Si potrebbe, infatti, ritenere che la valorizzazione vada compiuta, in termini analoghi a quelli dell'apertura della successione, ossia considerando l'effettivo valore dei beni o delle entità trasferite, seppur con l'evidente differenza della partecipazione al contratto dell'imprenditore cedente.

Ai fini della valutazione appare, comunque, fondamentale individuare il momento temporale a cui riferire la stima del valore dell'azienda o delle partecipazioni.

L'entità risultante dalla perizia sarà riferita temporalmente al momento della conclusione del patto di famiglia<sup>365</sup>. Tuttavia, nella prassi operativa, si riscontra l'esigenza di garantire un congruo intervallo temporale necessario allo svolgimento della stima da parte del perito<sup>366</sup>.

Appare, pertanto, percorribile l'ipotesi di validità di una perizia eseguita nei sei mesi che precedono la stipulazione del patto<sup>367</sup>.

Ovviamente, qualora si verificano eventi che abbiano modificato significativamente il valore del patrimonio aziendale che si intende trasferire, sarà necessario dare informativa di tali circostanze in sede di conclusione del contratto in questione<sup>368</sup>.

Il valore da ricercare sarà il "valore effettivo" dell'azienda individuale o collettiva<sup>369</sup> oggetto del contratto, poiché sulla base di tale stima potrebbero prodursi violazioni della legittima.

La determinazione di detto effettivo valore presuppone un giudizio in parte soggettivo del perito incaricato.

Il noto limite strutturale del bilancio di esercizio redatto secondo le norme civilistiche è, infatti, quello di essere ancorato al criterio del costo<sup>370</sup>, quale parametro guida nelle valutazioni.

---

<sup>365</sup> N. Di Mauro, E. Minervini, V. Verdicchio, *Il patto di famiglia: commentario alla legge 14 febbraio 2006*, Edizione 55, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 99.

<sup>366</sup> M. Mainardi, *Patto di famiglia e valutazioni d'azienda*, in *Studi e Note di Economia anno XIII*, n. 1, Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze, 2008.

<sup>367</sup> L'art. 2343-ter c.c. prevede che non sia richiesta la relazione di stima ex art. 2343 c.c. per il conferimento di beni mobiliari (riconducibili alle quote di partecipazione societarie) e di beni in natura o crediti, qualora la valutazione non rientri in un arco temporale superiore ai sei mesi che precedono il conferimento.

<sup>368</sup> Sotto il profilo operativo potrebbe essere opportuno che la perizia di stima costituisca un allegato del patto di famiglia, divenendo così una sua parte essenziale.

<sup>369</sup> Ciò che viene valutato è sempre l'azienda, individuale o collettiva, nel caso delle partecipazioni societarie.

<sup>370</sup> Art. 2426 c.c.

Sebbene una simile previsione normativa privilegi la prudente valorizzazione delle voci<sup>371</sup>, in tal modo, viene di fatto impedita una rappresentazione che sia propriamente definibile “realistica”.

Il divario esistente tra valore contabile e valore reale dell’azienda preclude una visione chiara ed effettiva di quanto forma oggetto di stima.

Quindi, con riguardo alla disciplina della relazione di stima alla base del patto, sembra opportuno fare riferimento all’art. 2343-ter c.c. che riconosce il criterio del valore equo<sup>372</sup> per la determinazione di valori mobiliari, beni in natura e crediti.

Si ritiene, dunque, che l’attestazione dell’esperto non debba essere diretta all’individuazione di un valore “non inferiore a...”, come normalmente avviene ad esempio per gli artt. 2343 e 2465 c.c., ma piuttosto di un valore “equo”<sup>373</sup>.

In aggiunta, appare problematica la situazione in cui sia presente un differenziale, tra valore effettivo e valore contabile dell’azienda, dovuto all’avviamento.

Infatti, come ribadito dal Principio contabile n. 24<sup>374</sup>, le immobilizzazioni immateriali, tra le quali il *goodwill*<sup>375</sup>, posso essere iscritte nell’attivo solo nel caso di acquisto a titolo oneroso<sup>376</sup>.

Qualora, invece, l’avviamento sia semplicemente frutto dell’attività imprenditoriale, una sua quantificazione non può prescindere dalla valutazione soggettiva da parte del valutatore, non essendosi configurato un pagamento.

---

<sup>371</sup> Art. 2423-bis c.c. “Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.

<sup>372</sup> Il valore equo è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, oppure una passività potrebbe essere regolata, tra due parti informate e pienamente motivate, che agiscono in tutta libertà, in un’operazione realizzata alle condizioni di mercato.

<sup>373</sup> In quest’ottica, i principi contabili internazionali, in virtù del concetto di valore equo (*fair value*), tendono a rivalutare la grandezza del “capitale” a fronte del “reddito di esercizio”, che viene ad assumere una configurazione allargata di reddito potenzialmente prodotto.

<sup>374</sup> Principio contabile n. 24: “L’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto ...” e ancora, “non è invece consentita la capitalizzazione dei beni immateriali acquisiti a titolo gratuito”.

<sup>375</sup> Avviamento positivo, ossia il maggior valore dell’azienda attribuibile alle sue componenti immateriali.

<sup>376</sup> Infatti, qualora l’immobilizzazione immateriale non sia stata oggetto di transazione, sarebbe impossibile determinare il suo valore. Il problema risiede nel fatto che il valore non potrebbe essere determinato né da una stima, essendo tali beni intangibili, né da un confronto con beni simili, non potendosi configurare una somiglianza tra idee frutto dell’ingegno umano o di particolari caratteristiche sensibili appartenenti agli individui che conducono l’impresa.

Appare, dunque, opportuno che il capitale sia valutato non solo in base alla sua consistenza patrimoniale, ma anche per la sua capacità o forza reddituale. In tal modo è, infatti, possibile superare la difficoltà dell'identificazione del valore delle componenti immateriali dell'impresa.

La finalità ultima della stima è dunque rappresentata dalla determinazione del valore intrinseco dell'azienda, ovvero dal valore economico del capitale (W), definito come “un valore unico risultante dalla capitalizzazione dei redditi futuri”<sup>377</sup>. Da ciò emerge che l'entità del valore in questione dipende dalla capacità dell'impresa di produrre reddito in futuro.

La rilevanza del valore economico del capitale sta, quindi, nel fatto che esso è un valore unitario ed autonomo che tiene conto dei singoli elementi che fanno parte del patrimonio aziendale, ma anche delle componenti immateriali capaci di generare sinergie e interdipendenze<sup>378</sup>.

Sono da ritenere applicabili, nel contesto del patto di famiglia, le diverse metodologie previste per la valutazione dell'azienda e riconosciute dalla dottrina e dalla prassi professionale.

La scelta della metodologia da applicare e delle variabili da impiegare al suo interno, deve rispondere a determinati requisiti di razionalità, dimostrabilità, oggettività e stabilità<sup>379</sup>.

Il riferimento è ai tradizionali metodi reddituali, finanziari e patrimoniali.

La valutazione dell'impresa fondata sui flussi reddituali e finanziari consiste nella determinazione del valore attuale di tutti i flussi attesi<sup>380</sup>.

Sembra, pertanto, necessario effettuare una premessa. Nella pratica di valutazione delle aziende si propongono spesso le seguenti definizioni:

- Il tasso di capitalizzazione (i)<sup>381</sup>, assunto uguale al costo dei mezzi propri nel settore;

---

<sup>377</sup> G. Zappa, *Il reddito d'impresa*, Giuffrè Editore, Milano, 1937.

<sup>378</sup> A. Manelli, R. Pace, *Finanza di impresa*, Isedi Editore, Novara, 2009.

<sup>379</sup> L. Guatri, M. Bini, *Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende*, Università Bocconi Editore, Milano, 2005.

<sup>380</sup> G. Varchetta, F. Mazzali, M. Fiandri, *La successione dell'imprenditore: Patto di famiglia tra conferme ed alternative, Il trasferimento dell'azienda*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011.

<sup>381</sup> È inteso come il divisore che applicato ad un numero espressivo di un flusso medio annuale atteso, e perciò incerto, determina il valore del capitale W al momento della stima.

- Il tasso di rendimento per i titoli privi di rischio, *risk free* (Rf);
- Il coefficiente di rischio sistematico imputabile al singolo titolo (Beta), espresso dalla covarianza del rendimento del titolo rispetto al rendimento di un portafoglio di mercato<sup>382</sup>;
- Il tasso di rendimento del portafoglio di mercato (Rm);
- Il premio per il rischio (Rm-Rf), di cui l'investitore beneficia per aver investito le proprie risorse nell'azienda oggetto di valutazione.

Il tasso di capitalizzazione (i) viene determinato, tra le varie modalità, mediante il *Capital Asset Price Model* (CAPM). La formula è la seguente:

$$i = Rf + Beta ( Rm - Rf )$$

Il modello in questione moltiplica il premio per il rischio azionario per il *Beta* di ogni specifica società, per misurare “i rischi non diversificabili”.

Il rischio legato all'andamento della singola società è diversificabile dall'investitore che investe il proprio patrimonio in titoli negativamente correlati, ossia con andamento del rendimento opposto.

Il rischio non diversificabile, invece, è legato all'andamento generale dell'economia, che si ripercuote prima sui vari settori e poi sulle singole aziende. Tale rischio viene misurato dal coefficiente Beta.

Il rendimento dell'impresa è una variabile contabile che emerge dal confronto tra componenti positivi e negativi di reddito. Ciò che ne risulta è, quindi, fortemente influenzato dalla qualità della contabilità sociale dell'impresa oggetto di stima.

Le politiche di bilancio, infatti, generano distorsioni tali da compromettere l'attendibilità in primis del bilancio stesso e del suo risultato, e poi della valutazione che poggia su valori contabili.

Le distorsioni possono riguardare sia valori patrimoniali che reddituali, come ad esempio svalutazioni ed accantonamenti a fondi rischi, valutazioni del magazzino, ecc. .

---

<sup>382</sup> Il portafoglio di mercato è un portafoglio costituito da molteplici titoli che replicano l'andamento del mercato.

Comunque, al di là di queste considerazioni, è da ritenere che non esiste un metodo valutativo migliore in assoluto rispetto agli altri, ma piuttosto potrebbe essere individuato il metodo più adatto alla particolare situazione e al verificarsi di determinate circostanze<sup>383</sup>.

I metodi reddituali poggiano sull'assunto che il valore dell'azienda dipende dalla sua capacità di generare reddito.

Il complesso aziendale dovrà, dunque, essere valutato in modo unitario sulla base della relazione valore-redditività<sup>384</sup>. Tali criteri consentono di determinare quanto vale l'azienda mediante l'attualizzazione dei risultati economici attesi.

Attraverso l'attualizzazione, infatti, è possibile conoscere il valore attuale che l'azienda avrà in un momento futuro, che può essere riferito anche ad un periodo pressoché illimitato di tempo<sup>385</sup>.

I flussi di reddito attesi possono, dunque, essere attualizzati in tre modi:

- Formula della rendita perpetua:

$$W = R/i$$

In cui "W" è il valore dell'azienda, "R" è il reddito medio atteso e "i" è il tasso di capitalizzazione.

- Formula della vita illimitata dell'impresa, che prevede tre sottocasi:

- a) Uso del reddito medio:

$$W = R * a_{n|i}$$

---

<sup>383</sup> A. Manelli, R. Pace, *Finanza di impresa*, Isedi Editore, Novara, 2009, pag. 519.

<sup>384</sup> L. Pasquetti, *La valutazione d'azienda*, Studio Legale Tributario Aziendale Paratore-Pasquetti-Sarti-Vannini-Grazini, Firenze, 2004.

<sup>385</sup> G. Varchetta, F. Mazzali, M. Fiandri, *La successione dell'imprenditore: Patto di famiglia tra conferme ed alternative, Il trasferimento dell'azienda*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011.

b) Uso dei redditi attesi anno per anno, per “n” anni:

$$W = \sum_1^n R_i * v^i$$

Dove “v” indica il coefficiente di attualizzazione in base al costo medio ponderato del capitale, ovvero  $v = 1/(1 + i)$ .

c) Uso del reddito anno per anno fino all’anno “m”, e del reddito medio dall’anno “m” ad “n”anni:

$$W = \sum_1^m R * v^i + \sum_m^n R * v^i$$

- La formula della vita limitata, più il valore finale all’anno “n” attualizzato (per tenere conto dell’ulteriore capacità dell’impresa di produrre reddito):

$$W = \sum^m R_i * v^i + V_t * v^n$$

Dove “ $V_t$ ” indica il *Terminal Value*<sup>386</sup>, cioè il valore finale dell’investimento all’anno n. La vita dell’azienda prosegue per un periodo di tempo non determinabile a priori, quindi, il valore finale è un modo indiretto per tener conto dei flussi di reddito imprevedibili.

Il limite dei metodi reddituali sta proprio nella più o meno marcata discrezionalità valutativa che caratterizza i bilanci dai quali vengono estratte le grandezze su cui si basa la quantificazione.

Avendo, invece, riguardo ai criteri finanziari si evidenzia per prima cosa una maggiore oggettività rispetto ai metodi reddituali. Essi, infatti, prendono in considerazione i flussi di cassa, che per definizione non includono costi e ricavi di natura non monetaria iscritti in bilancio sulla base di valutazioni.

Le tecniche valutative che si basano sui flussi finanziari sono, dunque, da ritenersi più oggettive poiché risulta per esse più basso il rischio di venir falsate da politiche di bilancio.

---

<sup>386</sup> Nella prassi professionale il “valore finale”  $V_t = NOPAT_n / wacc$

Inoltre, i suddetti criteri hanno l'importante vantaggio di rispecchiare la logica del potenziale investitore che, a fronte di un esborso immediato, si attende una serie di flussi di cassa futuri.

Il metodo finanziario identifica il valore di un'azienda con la sommatoria dei futuri flussi monetari che l'azienda sarà in grado di generare, attualizzati ad un tasso appropriato<sup>387</sup>.

In pratica si tratterà di calcolare la somma dei flussi di cassa disponibili nei successivi anni, dove il flusso previsto per l'ultimo anno (n) comprende la liquidazione del patrimonio dell'azienda.

La formula su cui si basa il criterio finanziario dell'*Unlevered Discounted Cash Flow* (il più utilizzato nella prassi), è la seguente:

$$I = \sum_1^n CF_i * v^i + V_t * v^n$$

Dove "I", il valore dell'investimento netto è pari alla sommatoria dei i flussi di cassa attesi "CF" anno per anno attualizzati, a cui si aggiunge il valore finale "V<sub>t</sub>" anch'esso attualizzato.

Il valore dell'azienda, dunque, sarà:

$$W = I - D_a$$

Con "D<sub>a</sub>" che indica il valore attuale dei debiti finanziari (talvolta sostituito dal loro valore nominale).

L'attualizzazione dei debiti riguarda i debiti a medio e a lungo termine, per i quali si possono verificare delle differenze tra i tassi negoziati e i tassi di mercato.

Il valore "I" dell'investimento netto, tiene conto dei debiti commerciali della gestione operativa. In "D<sub>a</sub>" rientrano, invece, i debiti finanziari.

Il flusso di cassa *unlevered* è a lordo della gestione finanziaria, perciò esso si determina come:

---

<sup>387</sup> G. Varchetta, F. Mazzali, M. Fiandri, *La successione dell'imprenditore: Patto di famiglia tra conferme ed alternative, Il trasferimento dell'azienda*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011.

<b>Flusso di cassa <i>unlevered</i></b>
Reddito operativo
+ Ammortamenti
- Oneri fiscali
= Flusso di circolante della gestione corrente
+/- Variazione circolante
= Flusso monetario della gestione corrente
+/- Investimenti/Disinvestimenti
= Flusso di cassa disponibile per azionisti e creditori <i>(Free Cash Flow from Operations)</i>

I metodi patrimoniali, invece, si discostano notevolmente dalle tecniche valutative fin qui esaminate, poiché si fondano su grandezze definite *stock*. Essi consentono, infatti, il calcolo del valore economico del capitale mediante una valutazione analitica dei singoli beni che costituiscono il patrimonio aziendale<sup>388</sup>.

Il procedimento consiste nell'esprimere i valori contabili, sia dell'attivo che del passivo, in valori correnti.

La differenza tra i valori rettificati dell'attivo e del passivo origina il valore rettificato del patrimonio netto, che costituisce il valore economico del capitale.

Seguendo il principio della prudenza, gli elementi del passivo sono sempre tutti considerati, mentre gli elementi dell'attivo subiscono un trattamento più vario<sup>389</sup>.

Nel calcolo rientrano sempre gli elementi materiali dell'attivo, oltre ai crediti e alla liquidità, mentre il modo in cui beni immateriali vengono considerati permette di distinguere due diverse metodologie di stima.

Le due tipologie di valutazione attinenti ai metodi patrimoniali sono: il metodo patrimoniale semplice e il metodo patrimoniale complesso.

<sup>388</sup> A. Manelli, R. Pace, *Finanza di impresa*, Isedi Editore, Novara, 2009, pag. 530.

<sup>389</sup> G. Varchetta, F. Mazzali, M. Fiandri, *La successione dell'imprenditore: Patto di famiglia tra conferme ed alternative, Il trasferimento dell'azienda*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011.

Con riguardo al metodo patrimoniale semplice, il valore del capitale economico è dato dal patrimonio netto rettificato:

$$W = PNR$$

Dove “W” è il valore del capitale economico e “PNR” è il patrimonio netto rettificato.

La rettifica del patrimonio netto si compone di varie fasi<sup>390</sup>.

Innanzitutto occorre procedere ad una revisione dei valori emergenti dalla contabilità per verificare che i medesimi siano espressi nel rispetto dei principi contabili applicabili all’impresa<sup>391</sup>.

Nella seconda fase si individua la differenza tra le entità delle singole voci valutate in base ai metodi patrimoniali e quanto risulta dall’iscrizione in bilancio.

Per ciascuna posta di bilancio è possibile individuare il criterio di valutazione secondo il metodo patrimoniale da confrontare poi con il valore di iscrizione<sup>392</sup>.

- Immobilizzazioni materiali. Il metodo patrimoniale prevede una loro valorizzazione mediante l’individuazione del “valore corrente”, che può essere espresso dal valore di mercato, dal costo di riproduzione o dal costo di sostituzione del bene<sup>393</sup>.
- Titoli e partecipazioni. Per la valutazione secondo il metodo del patrimonio netto rettificato occorre distinguere i titoli destinati alla vendita entro l’esercizio successivo e quelli destinati a permanere tra le immobilizzazioni dell’azienda. Per i primi si prenderà in considerazione il valore di realizzo, dato dal valore di mercato, mentre per i secondi è necessario distinguere tra partecipazioni e titoli a reddito fisso.  
Le partecipazioni immobilizzate vengono, invece, valorizzate in base ai prezzi di mercato, oppure al patrimonio netto contabile della partecipata confrontato

---

<sup>390</sup> A. Manelli, R. Pace, *Finanza di impresa*, Isedi Editore, Novara, 2009, pag. 531.

<sup>391</sup> Nazionali o Internazionali.

<sup>392</sup> A. Manelli, R. Pace, *Finanza di impresa*, Isedi Editore, Novara, 2009, pagg. 532-543.

<sup>393</sup> In tal caso si deve considerare il grado di obsolescenza, ovvero la vita utile residua rispetto alla vita utile di un nuovo bene.

con il costo di iscrizione. I titoli a reddito fisso, invece, sono valutati in base al costo.

- Rimanenze. Il valore delle scorte destinate alla vendita immediata viene determinato seguendo il criterio del presumibile realizzo, mentre quello delle scorte funzionali è, invece, identificato facendo riferimento ai prezzi di acquisto più recenti.
- Crediti. Anche la valutazione dei crediti con il criterio del patrimonio netto rettificato avviene in base al presumibile realizzo, cioè al valore al quale saranno presumibilmente incassati.
- Debiti. Le entità delle passività finanziarie sono misurate tenendo considerazione del valore di estinzione.
- Ratei e risconti. Essi vengono considerati alla stregua di crediti e debiti, di conseguenza vengono quantificati al presunto valore di realizzo o di estinzione.
- Fondi rischi ed oneri. Secondo il metodo patrimoniale, essi devono rappresentare la miglior stima della perdita che si produrrà al verificarsi dell'evento aleatorio.
- TFR. Il metodo patrimoniale prevede una determinazione dell'entità della voce secondo il valore nominale.
- Avviamento acquistato. Secondo il metodo del patrimonio netto rettificato vi sono diverse procedure di valutazione:
  - la procedura indiretta prevede che l'avviamento risulti dalla differenza tra prezzo di vendita dell'azienda trasferita e l'ammontare del patrimonio netto rettificato trasferito;
  - la procedura diretta, invece, prevede l'attualizzazione del sopra-reddito tratto da quello normalizzato assunto come base per il calcolo del valore economico del capitale;
  - la procedura empirica stima l'avviamento mediante una media dei redditi dichiarati o con una percentuale della media dei ricavi.
- Immobilizzazioni immateriali. La valorizzazione può avvenire in modo diretto, cioè mediante una stima autonoma rispetto al valore economico del capitale

aziendale. L'alternativa indiretta consiste nell'identificare i costi o l'apporto reddituale che il bene immateriale fornisce alla redditività globale dell'impresa.

- Oneri pluriennali. I costi di impianto ed avviamento non vengono considerati ai fini della determinazione del patrimonio netto rettificato semplice.

Il metodo patrimoniale complesso, al contrario del metodo semplice, prevede la stima anche degli elementi immateriali, ovvero degli intangibili.

Il valore economico del capitale sarà, in tal caso, dato non solo dal patrimonio netto rettificato, ma ad esso dovrà aggiungersi il valore dei beni immateriali non contabilizzati<sup>394</sup>.

$$W = PNR + V.IMM$$

Dove: "V.IMM" indica il valore dei beni immateriali non contabilizzati.

Sembra opportuno accennare anche ai metodi misti di valutazione dell'azienda oggetto del passaggio generazionale.

Tali metodologie di stima risultano da una combinazione tra i metodi patrimoniali, fondati su criteri riconosciuti dalla prassi professionale, e i metodi reddituali, che prevedono una valutazione più soggettiva.

Attraverso le tecniche in questione si evidenzia "l'avviamento"<sup>395</sup>, come differenza tra la stima reddituale e quella patrimoniale, ovvero come maggior capacità dell'impresa di generare reddito rispetto al valore dei singoli elementi patrimoniali.

I metodi misti si dividono a loro volta nel metodo del valor medio e nei metodi con stima autonoma dell'avviamento.

Il primo stima il valore economico del capitale come media aritmetica tra la componente patrimoniale e quella reddituale. I secondi, invece, danno un maggior peso alla componente reddituale e, dunque, riconducono all'avviamento la maggior parte del valore dell'azienda.

---

<sup>394</sup> I requisiti dei beni immateriali oggetto di misurazione sono: l'utilità pluriennale, la trasferibilità e la loro misurabilità.

<sup>395</sup> A. Manelli, R. Pace, *Finanza di impresa*, Isedi Editore, Novara, 2009, pag. 545.

## 8. Il trattamento fiscale del Patto di Famiglia

Fino al 2007 era completamente assente una disciplina fiscale che regolamentasse nello specifico il contratto tipico del patto di famiglia. Per tale ragione, in dottrina, si è tentato di avvicinare l'istituto in questione ad altre fattispecie già esistenti, seguendo la logica dell'analogia<sup>396</sup>.

Si è ricercato, in particolare, un adattamento sui profili fiscali della registrazione del contratto e del reddito generato in virtù dello stesso.

Le altre fattispecie contrattuali, assimilabili ai trasferimenti che hanno luogo sulla base della disciplina del patto di famiglia, sono state individuate nella donazione modale e nel negozio misto con donazione.

Tuttavia, la dottrina è consapevole dell'inadeguatezza dell'analogia finalizzata a ricondurre l'istituto del patto di famiglia agli schemi fiscali esistenti. Appare, infatti, difficile adattare i modelli impositivi in vigore riguardanti determinate fattispecie già presenti nell'ordinamento, a nuove fattispecie parzialmente difformi dalle prime<sup>397</sup>.

Il trasferimento patrimoniale realizzato mediante l'istituto in questione si distingue nettamente dalla donazione modale. Infatti, sebbene la causa liberale sia configurabile per entrambi, solo nella donazione il cedente è effettivamente motivato dall'*animus donandi*.

Nel patto di famiglia è, invece, necessario distinguere i due diversi trasferimenti del patrimonio che si producono e che sono causa dell'istituto. Il trasferimento dell'azienda o delle quote dal disponente nei confronti del figlio designato, è atto di liberalità, mentre la liquidazione degli altri legittimari, effettuata dall'assegnatario, ha natura di un obbligo di legge e non è motivato dallo spirito di donazione.

Solo nell'ipotesi in cui sia lo stesso imprenditore a liquidare le quote degli eredi legittimi non assegnatari, il trasferimento patrimoniale potrebbe essere riconducibile ad atto liberale.

---

<sup>396</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *I profili fiscali del Patto di Famiglia*, Documento n. 62, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 3.

<sup>397</sup> Una prima difficoltà nel muoversi nell'analogia, tra le molteplici, sembra essere quella di evitare che la scelta dell'avvalersi o meno del patto di famiglia venga ricondotta principalmente a considerazioni di carattere tributario.

## a) imposizione diretta

Iniziamo la nostra analisi dalle imposte dirette applicabili al trasferimento dell'azienda in ottemperanza di quanto previsto dagli artt. 768-*bis* c.c. e seguenti.

Partendo dal presupposto che il passaggio generazionale avvenga con spirito di liberalità e mediante atto a titolo gratuito, l'art. 58 del Tuir, al primo comma, evidenzia che il trasferimento di azienda per causa morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze del bene patrimoniale trasferito. In aggiunta, viene indicato nel medesimo articolo che l'assegnatario dovrà iscrivere nelle proprie attività l'azienda sulla base dei valori fiscalmente riconosciuti dal dante causa<sup>398</sup>.

Il regime agevolativo si applica, inoltre, "anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi"<sup>399</sup>.

Emerge, quindi, una totale detassazione del passaggio generazionale ai fini delle imposte dirette<sup>400</sup>.

Si è voluto evitare, in tal modo, di imporre un eccessivo carico fiscale sul donatario, facilitando così la prosecuzione dell'attività d'impresa.

I diritti dell'erario sono comunque garantiti da un'espressa previsione normativa.

Il beneficiario del trasferimento deve iscrivere nell'attivo i valori fiscali individuati in capo al dante causa affinché emergano le plusvalenze.

Le plusvalenze, infatti, emergeranno in un momento successivo a quello del passaggio generazionale<sup>401</sup>, ossia al momento del realizzo delle medesime, che si verifica con la cessione dell'azienda da parte del beneficiario che l'ha ricevuta a terzi soggetti<sup>402</sup>.

---

<sup>398</sup> Art. 58, comma 1 Tuir "Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi".

<sup>399</sup> Art. 58, comma 1 Tuir.

<sup>400</sup> Qualora il trasferimento patrimoniale effettuato in virtù del patto di famiglia fosse sottoposto ad una regime impositivo più oneroso rispetto alle fattispecie della donazione *inter vivos* o della successione *mortis causa*, esso resterebbe sostanzialmente un'opportunità non sfruttata, il cui ricorso sarebbe molto limitato da parte degli utilizzatori. Il fine della norma, infatti, è proprio quello di garantire dinamicità agli istituti collegati al trasferimento dell'impresa, assicurando la massima commerciabilità dei beni della stessa.

Inoltre, l'art. 67 del Tuir, alla lettera h-bis), individua tra i redditi diversi, quelli derivanti da cessioni effettuate a titolo gratuito da eredi o donatari<sup>403</sup>.

Tuttavia, la norma non si applica qualora il donatario prosegua l'attività d'impresa del disponente, in quanto caratteristica dei redditi diversi è quella di non derivare dall'esercizio di imprese commerciali. Le eventuali plusvalenze da cessione totale o parziale di azienda subiranno, quindi, la tassazione in base al regime d'impresa.

Con riguardo alle liquidazioni effettuate dall'assegnatario agli altri legittimari, l'art. 68 del Tuir, al sesto comma, individua le plusvalenze come differenza tra "il corrispettivo percepito ... ed il costo ... di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione".

Tuttavia, accettando la configurazione del patto di famiglia come donazione modale, sembra preclusa la possibilità di ricomprendere il pagamento delle quote di legittima tra i costi di acquisto dell'azienda. In tal caso è, infatti, esclusa la corrispondenza tra il trasferimento dell'azienda e la liquidazione delle quote ai legittimari non assegnatari<sup>404</sup>.

Qualificando il patto come un negozio misto con donazione o come un contratto a favore di un terzo, invece, verrebbe riconosciuto il valore di corrispettivo alla liquidazione di cui beneficiano gli altri legittimari. Purtroppo in tal caso si configura un atto a titolo oneroso e, dunque, viene meno la possibilità di applicare l'art. 58 del Tuir.

La tassazione delle plusvalenze realizzate segue una diversa disciplina a seconda dei diversi casi che possono prospettarsi:

- Nel caso di imprenditore individuale che cede l'unica azienda, posseduta da un periodo superiore a cinque anni, la plusvalenza sarà soggetta a tassazione separata ex art. 17, primo e secondo comma del Tuir, o al regime ordinario

---

<sup>401</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *I profili fiscali del Patto di Famiglia*, Documento n. 62, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 5.

<sup>402</sup> Art. 86, comma 1 Tuir "Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso."

<sup>403</sup> Art. 67 Tuir, lett. h-bis "Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: ...

h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58".

<sup>404</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *I profili fiscali del Patto di Famiglia*, Documento n. 62, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 6.

Irpef. Se essa è posseduta da un periodo inferiore a cinque anni, invece, la plusvalenza sconterà esclusivamente la tassazione ordinaria.

- Qualora l'imprenditore individuale che possiede più aziende, decide di cederne una, sarà necessario distinguere tre casi:

se l'azienda è posseduta da più di cinque anni, la plusvalenza verrà assoggettata al regime ordinario Irpef o differito in più esercizi<sup>405</sup>, oppure a tassazione separata<sup>406</sup>;

se, invece, è posseduta da meno di cinque anni, ma da più di tre, la plusvalenza sconterà il regime ordinario di tassazione o quello differito in più esercizi;

se, infine, l'azienda è posseduta da meno di tre anni, la plusvalenza sconterà esclusivamente una tassazione ordinaria<sup>407</sup>.

Ai fini dell'applicazione dei regimi impositivi ha rilievo, non solo il periodo di tempo in cui l'azienda assegnata mediante il patto di famiglia è stata in possesso dell'assegnatario, ma anche quello in cui l'azienda è stata posseduta dall'imprenditore<sup>408</sup>.

Nell'ipotesi in cui, invece, il passaggio generazionale si concretizza nel trasferimento delle partecipazioni societarie, ai fini delle imposte dirette, la liberalità dell'atto preclude la tassazione della persona fisica che le cede. Allo stesso modo, il beneficiario non realizza un reddito imponibile e l'operazione è, dunque, fiscalmente neutra.

L'eventuale plusvalenza generata dal trasferimento delle partecipazioni sociali, emergerà eventualmente, dal punto di vista fiscale, solo in un momento successivo. Come per la

---

<sup>405</sup> Art. 86, comma 4 del Tuir.

<sup>406</sup> Art. 17, comma 1 e 2 del Tuir.

<sup>407</sup> I diversi regimi impositivi sono:

- Il regime ordinario prevede che la plusvalenza realizzata concorra per intero alla formazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui è stata realizzata ed eventuali perdite pregresse possono essere utilizzate per compensare;
- il regime ordinario con differimento è un'opzione garantita al contribuente che consiste nella suddivisione della plusvalenza in quote costanti nell'esercizio e per un massimo dei quattro successivi. La tassazione della plusvalenza viene in tal modo spalmata in cinque periodi d'imposta. L'opzione va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la cessione è stata effettuata;
- il regime di tassazione separata, anch'esso opzionale, prevede che la plusvalenza venga tassata separatamente dal reddito complessivo. E' facoltà solo dell'imprenditore individuale e l'esercizio dell'opzione deve essere effettuato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la plusvalenza avrebbe dovuto concorrere alla formazione del reddito complessivo.

<sup>408</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *I profili fiscali del Patto di Famiglia*, Documento n. 62, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 7.

cessione di azienda, l'imposizione si avrà quando il beneficiario avrà ceduto le quote dietro pagamento di un corrispettivo.

L'art. 68 del Tuir, al sesto comma<sup>409</sup>, individua la plusvalenza come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto che, ai sensi del citato articolo, corrisponde al "costo del donante".

La liquidazione delle quote spettanti agli altri eredi non assume, quindi per espressa previsione della norma, le vesti di costo inerente all'acquisto del bene, in quanto l'onere non spetta per legge a colui che cede, ma all'assegnatario.

L'adempimento dell'obbligo di soddisfacimento dei diritti dei legittimari è, anch'esso, identificato come atto a titolo gratuito e, dunque, non integra alcuna fattispecie imponibile<sup>410</sup>.

---

<sup>409</sup> Per quantificare la plusvalenza da cessione di partecipazioni acquisite per donazione si farà ricorso all'art. 68, sesto comma del Tuir. Essa sarà costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo di acquisto, che corrisponde al "costo del donante".

<sup>410</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *I profili fiscali del Patto di Famiglia*, Documento n. 62, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 8.

## b) imposizione indiretta

Anche sotto il profilo delle imposte indirette, il patto di famiglia e la donazione modale sono stati ritenuti, da buona parte della dottrina, istituti assimilabili.

Nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui le liberalità sono tassate sul risultato netto. Ciò significa che l'oggetto dell'imposta sulle donazioni dovrebbe coincidere con la differenza tra il valore dell'azienda o delle quote trasferite e le liquidazioni effettuate a favore dei legittimari<sup>411</sup>.

La disciplina impositiva attinente all'imposta sulle donazioni ha subito negli ultimi dieci anni un susseguirsi di norme che hanno reso complessa la sua comprensione intertemporale<sup>412</sup>.

L'imposta sulle successioni e sulle donazioni è stata istituita dal D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990.

La *ratio legis* del tributo consisteva nell'assoggettare a tassazione sia l'arricchimento derivante dal trasferimento di beni e diritti per successione a causa di morte, sia il reddito generato dal trasferimento di beni e diritti per donazione o altre liberalità tra vivi.

Sembra opportuno soffermarsi sui diversi regimi impositivi che si sono alternati e rincorsi nel tempo, istituendo, abolendo e reintroducendo nuovamente la norma, su cui fare riferimento per l'imposizione indiretta del tributo<sup>413</sup>.

Prima dell'ottobre 2006 l'atto di liberalità era escluso dall'imposizione sulla base dalla Legge 18 ottobre 2001 n. 383. Quindi, il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni non era sottoposto ad alcun tributo.

Successivamente, il D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 modificando la precedente norma, ha previsto che i trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito riguardanti aziende, azioni e quote sociali, erano soggette ad imposta di registro<sup>414</sup>.

---

<sup>411</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Le novità nell'imposizione indiretta del patto di famiglia*, Documento n. 73, Fondazione Aristeia, Roma, 2007, pag. 4.

<sup>412</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Le novità nell'imposizione indiretta del patto di famiglia*, Documento n. 73, Fondazione Aristeia, Roma, 2007, pag. 3.

<sup>413</sup> Studio Sciumè e Associati, *Il lungo cammino dell'imposta di successione e donazione, Premessa*, A cura di F. Lorusso, Edinet, Savona, 2006.

<sup>414</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Le novità nell'imposizione indiretta del patto di famiglia*, Documento n. 73, Fondazione Aristeia, Roma, 2007, pag. 5.

A seconda della tipologia di rapporto intercorrente tra il disponente e l'assegnatario si distinguevano diverse aliquote. In particolare il trasferimento era soggetto all'imposta di registro del 4% qualora fosse stato posto in essere a favore del coniuge o dei parenti in linea retta. Tuttavia, si poteva beneficiare della presenza di una franchigia di 100.000 euro. Se il trasferimento veniva, invece, effettuato a favore dei parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta o collaterale fino al terzo grado, l'aliquota prevista era del 6%. Qualora, infine, il trasferimento fosse stato posto in essere a beneficio di altri soggetti, l'aliquota sarebbe stata dell'8%.

L'atto traslativo della proprietà cui dà luogo il patto di famiglia, rientrava nel primo caso individuato dal D.L. n. 262, cioè in quello in cui il trasferimento patrimoniale veniva effettuato nei confronti di uno o più dei discendenti del disponente.

In sede di conversione in legge del D.L. n. 262 si è assistiti ad una nuova istituzione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Nell'ottica del patto di famiglia, la Legge 24 novembre 2006 n. 286 prevede che il trasferimento di azienda dal disponente ad un proprio discendente sconti l'imposta sulle donazioni con aliquota pari al 4%. Viene comunque garantita una franchigia per un milione di euro a ciascun discendente destinatario del trasferimento<sup>415</sup>.

In ultimo, con l'emanazione della più recente Legge finanziaria per il 2007, sono state previste ulteriori modifiche alla disciplina impositiva riguardante le donazioni. L'art. 1, al comma settantotto ha ampliato i trasferimenti che non ricadono sotto l'imposta sulle donazioni e sulle successioni.

In particolare "i trasferimenti, effettuati anche mediante i patti di famiglia, di cui agli artt. 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta"<sup>416</sup>.

---

<sup>415</sup> Ai sensi della legge 24 novembre 2006 n. 286, se il trasferimento viene effettuato a favore del coniuge o dei parenti in linea retta del disponente, l'aliquota applicabile sarà del 4%. Si applicherà, inoltre, una franchigia di 1.000.000 euro a ciascun beneficiario.

Se la liquidazione riguarda i fratelli o le sorelle dell'imprenditore, l'aliquota sarà del 6%. Anche qui, si applicherà la franchigia di 1.000.000 euro a ciascuno dei beneficiari.

Se viene effettuato nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta e collaterale, fino al terzo grado, l'aliquota da applicare sarà del 6%.

Se, invece, viene effettuato in favore di altri soggetti, l'aliquota sarà dell'8%.

<sup>416</sup> Art. 1, comma 78, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, Legge finanziaria 2007.

La condizione per beneficiare dell'esclusione da imposizione è rappresentata dalla prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa o della detenzione del controllo per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Inoltre, deve essere inserita un'apposita dichiarazione in tal senso sull'atto del trasferimento<sup>417</sup>.

“Il mancato rispetto della condizione ... comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa<sup>418</sup> ... e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata”<sup>419</sup>.

Per quanto, invece, riguarda la trasmissione di quote sociali di società di capitali, la Legge finanziaria per il 2007 prevede che il beneficio di non essere assoggettati ad imposta sulle donazioni spetti esclusivamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., primo comma.

Il regime di esclusione da tassazione richiamato trova applicazione per gli atti pubblici formati, gli atti a titolo gratuito fatti, le scritture private autenticate e non, presentate per la registrazione “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”<sup>420</sup>, ovvero dal primo gennaio 2007.

Il trasferimento di azienda posto in essere mediante l'istituto del patto di famiglia, infine, sconterà anche le imposte ipotecarie e catastali, sugli immobili eventualmente presenti, nella misura del due e dell'un per cento<sup>421</sup>.

Per quanto concerne la liquidazione dei legittimari non assegnatari, ai fini delle imposte indirette, parte della dottrina suggerisce una sostanziale assimilazione con l'istituto della donazione modale. In quest'ottica, l'assegnatario effettua una donazione nei confronti di quegli eredi legittimi che non hanno ricevuto né l'azienda, né le partecipazioni societarie<sup>422</sup>.

---

<sup>417</sup> Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, *Circolare n. 3/E, Oggetto: successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione*, Roma, 2008, pag. 45.

<sup>418</sup> Prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

<sup>419</sup> Art. 1, comma 78, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, Legge finanziaria 2007.

<sup>420</sup> Art. 1, comma 79, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, Legge finanziaria 2007.

<sup>421</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Le novità nell'imposizione indiretta del patto di famiglia*, Documento n. 73, Fondazione Aristeia, Roma, 2007, pag. 6.

<sup>422</sup> In realtà sappiamo, in quanto più volte trattato, che tale assimilazione degli istituti non è condivisibile in quanto il patto di famiglia si configura come una liberalità diretta del disponente nei confronti dell'assegnatario, mentre lo stesso assegnatario adempie alla liquidazione degli altri legittimari solo perché

Il regime impositivo cui deve sottostare questo secondo trasferimento, configurabile come liberalità indiretta in quanto in realtà non motivato dall'*animus donandi* dell'assegnatario, è l'imposta sulle donazioni<sup>423</sup>.

Per il regime impositivo applicabile alla liquidazione dei legittimari non assegnatari rinviamo a quanto detto a proposito della Legge 24 novembre 2006 n. 286, in quanto normativa attualmente vigente.

Nel caso in cui la liquidazione avvenga mediante la cessione di beni immobili, il trasferimento sarà soggetto ad imposte ipotecarie e catastali con aliquote ordinarie pari al due e all'un per cento, fatto salvo del beneficio della prima abitazione in presenza dei necessari requisiti<sup>424</sup>.

Qualora uno o più dei legittimari non assegnatari rinunci alla liquidazione della propria quota in sede di conclusione di patto di famiglia, sostanzialmente si verificherà un accrescimento del trasferimento ricevuto dall'assegnatario<sup>425</sup>. La maggiore liberalità a quest'ultimo assegnata sarà soggetta ad imposta di donazione, secondo il regime impositivo descritto in precedenza<sup>426</sup>.

---

imposto dalla legge. Cioè nella liquidazione degli eredi legittimi non assegnatari non è configurabile l'*animus donandi* dell'erede designato alla prosecuzione dell'attività.

<sup>423</sup> Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, *Circolare n. 3/E, Oggetto: successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione*, Roma, 2008, pag. 45.

<sup>424</sup> Art. 69 della Legge n. 342 del 2000.

<sup>425</sup> Di diversa opinione sembra essere l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 3/E del 22 Gennaio 2008, che ritiene che l'atto di rinuncia non produce effetti traslativi. Quindi tale rinuncia sarà soggetta solo all'imposta di registro, prevista in misura fissa, dovuta per gli atti privi di contenuto patrimoniale.

<sup>426</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Le novità nell'imposizione indiretta del patto di famiglia*, Documento n. 73, Fondazione Aristeia, Roma, 2007, pag. 7.

## 9. Casi pratici

Giunti, ormai, alla conclusione della descrizione e dell'analisi riguardante la disciplina del patto di famiglia, appare opportuno scendere nel concreto dell'applicazione della normativa in questione.

Obiettivo ultimo del nostro approfondimento sarà quello di percepire come nella prassi si sono risolte alcune delle "atrofie normative" sulle quali la dottrina appare divisa.

In particolare, oggetto della nostra osservazione saranno due patti di famiglia ex artt. 768-bis c.c. e seguenti, mediante i quali si dà luogo rispettivamente al trasferimento di azienda, nel classico esempio di impresa familiare, e alla trasmissione delle quote sociali di una società in nome collettivo<sup>427</sup>.

Innanzitutto, avendo riguardo alla forma degli atti oggetto di esame, come ampiamente trattato in precedenza, ai sensi dell'art. 768-ter c.c., "a pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico".

"L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato"<sup>428</sup>.

Il patto di famiglia, quindi, sulla base dell'art. 2700 c.c., "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".

---

<sup>427</sup> Rispettivamente in Allegato n.3 e Allegato n.4.

<sup>428</sup> Art. 2699 c.c.

## a) azienda familiare<sup>429</sup>

Il passaggio generazionale ottenuto mediante la conclusione del patto di famiglia, di cui al primo documento, attiene ad un'impresa familiare<sup>430</sup>.

In particolare, nella fattispecie in esame la famiglia è composta da tre persone, ovvero, i due coniugi ed un figlio.

Il notaio, alla presenza di due testimoni<sup>431</sup>, si accerta dell'identità personale dei componenti intenzionati a stipulare un contratto ex art. 768-bis c.c. e seguenti.

La conformazione dell'atto prevede che i soggetti che compaiono dinanzi al notaio rendano note a quest'ultimo la specifica situazione in cui versa la famiglia e l'attività d'impresa oggetto del trasferimento nel suo complesso.

Innanzitutto, occorre specificare che, dei due coniugi, la moglie è la titolare della ditta individuale nella quale prestano attività di lavoro in modo continuativo e prevalente sia il marito che il figlio.

Pertanto, non esistono altri soggetti qualificabili come legittimari, oltre al coniuge e all'unico discendente, qualora si aprisse la successione dell'imprenditrice. Percorrendo tale ultima ipotesi, ciascuno dei coeredi avrebbero diritto per legge ad una quota di legittima pari ad un terzo del patrimonio del de cuius, ai sensi dell'art. 542 c.c. .

Il notaio premette che, con atto da lui rogito nella stessa data, i due coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni.

La titolare intende attribuire l'intera propria azienda, comprensiva della metà dell'immobile adibito a laboratorio artigianale, con il consenso del coniuge, al proprio figlio<sup>432</sup>.

Marito e moglie sono comproprietari, per un mezzo ciascuno, dell'immobile sopra menzionato in cui viene svolta l'attività. Quest'ultimo è costituito da vani ad uso magazzino, reparto lavorazione, reparto cottura, rimessa servizi e reparto vendita, in forza di acquisto dell'area di terreno e successiva costruzione del fabbricato.

---

<sup>429</sup> In Allegato n.3.

<sup>430</sup> Art. 230-bis c.c.

<sup>431</sup> Rinviamo a quanto detto nel capitolo 5) del presente elaborato, riguardo la necessità o l'opportunità della presenza di testimoni alla stipula dell'atto pubblico.

<sup>432</sup> Art. 768-bis c.c.

In virtù del trasferimento dell'azienda familiare al figlio, il padre intende vendere a questi la propria quota di proprietà dell'immobile.

Mediante l'atto in esame i componenti intendono, quindi, porre in essere in primo luogo un patto di famiglia, con oggetto l'azienda di cui è titolare la madre e, in secondo luogo, un atto di compravendita della metà dell'immobile di proprietà del padre, il tutto a beneficio dell'unico figlio.

Il patto di famiglia, sulla base degli accordi raggiunti dalle parti in causa, è stato suddiviso in articoli.

Sembra opportuno soffermarsi ed analizzare le particolarità e gli elementi di interesse di cui trattano le diverse sezioni in cui è ripartito l'atto.

All'art. 1), innanzitutto, il notaio attesta il consenso del coniuge al trasferimento dell'azienda familiare e della metà dell'immobile<sup>433</sup> di proprietà dell'imprenditrice, e l'accettazione dell'assegnatario. L'attribuzione dell'azienda avviene allo stato di fatto in cui la stessa si trova, noto alla parte beneficiaria, la quale dichiara, in particolare, di aver preso visione dei libri contabili e fiscali, nonché degli arredi, delle attrezzature, dei macchinari e dei beni aziendali in genere, che dichiara di accettare.

Viene così formalizzato, tra i protagonisti dell'operazione, l'accordo ex artt. 768-bis c.c. e seguenti.

L'art. 2) rende esplicito il subentro dell'assegnatario nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa, che non abbiano carattere personale, nonché in quelli aventi ad oggetto beni aziendali, del cui contenuto, patti ed obbligazioni la parte beneficiaria si dichiara a conoscenza.

Mediante tale trasmissione patrimoniale, vengono mantenuti i rapporti di lavoro subordinato preesistenti, attraverso l'esplicita previsione che gli stessi continueranno con l'assegnatario e che i lavoratori conserveranno tutti i loro diritti ai sensi dell'art. 2112 c.c.<sup>434</sup>.

Inoltre, all'art. 3) le parti dichiarano in merito alla comprensione di tutti i debiti e i crediti relativi all'azienda nella presente attribuzione.

---

<sup>433</sup> Le parti dichiarano che sono compresi nella presente attribuzione i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti del fabbricato comuni per legge, titolo o destinazione. Inoltre, l'attribuzione comprende le attrezzature e gli arredi come risulta dall'elenco allegato all'atto in questione.

<sup>434</sup> Art. 2112, comma 1 c.c. "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano."

Il debito dell'azienda verso il suo assegnatario si estingue per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c.<sup>435</sup>, mentre il debito nei confronti del coniuge legittimario verrà liquidato dall'assegnatario<sup>436</sup> stesso.

L'art. 4) ha, invece, riguardo al valore dell'azienda attribuita.

I componenti di comune accordo riconoscono all'azienda il valore di 256.500,00 euro<sup>437</sup>, al netto del credito spettante al coniuge e al figlio beneficiario per il lavoro svolto nell'azienda in qualità di collaboratori, ai sensi dell'art. 230-bis c.c. .

Il credito dei familiari lavoratori-subordinati, comprendente gli incrementi di valore dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, è stato quantificato negli importi di 44.500,00 euro per il marito della disponente e di 29.000,00 euro per il suo discendente diretto.

Proprio in virtù dei valori stabiliti, l'art. 5) attiene alla liquidazione della quota riservata per legge al coniuge legittimario.

Il figlio beneficiario del trasferimento dell'azienda dichiara che la somma spettante al genitore corrisponde, ai sensi dell'art. 542 c.c., all'importo di 85.500,00 euro. Conseguentemente, in virtù del credito vantato nei confronti dell'azienda, l'assegnatario dovrà corrispondere al padre una somma totale di 130.000,00 euro. La quale verrà pagata in quote annuali di 1.083,33 euro ciascuna, entro e non oltre dieci anni dalla data di stipula e senza interessi.

Viene superata in tal modo una delle situazioni più problematiche attinenti al patto di famiglia, ossia la liquidazione degli altri aventi diritto alla quota di legittima ad opera del discendente designato alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

I problemi rilevabili in una simile circostanza possono riguardare la difficoltà nel reperire nell'immediato le risorse necessarie al soddisfacimento dei diritti spettanti per legge ai coeredi.

---

<sup>435</sup> Art. 1253 c.c. "Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati."

<sup>436</sup> Art. 2112, comma 2 c.c. "Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente, dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro."

<sup>437</sup> Come detto già in precedenza, la determinazione del valore di quanto forma oggetto del trasferimento è rimessa all'autonomia delle parti e, dunque, alla loro concorde volontà.

La previsione di una liquidazione che si diluisce nel medio - lungo periodo permette di ovviare a tale problematica, consentendo all'assegnatario di sostenere, con maggiore intensità, anche patrimoniale, la continuità aziendale.

Inoltre, i versamenti in conto capitale o ad altro titolo e i finanziamenti effettuati dal padre in favore dell'impresa, per volontà dello stesso legittimario, si intendono trasferiti automaticamente alla parte beneficiaria con il presente atto<sup>438</sup>.

All'art. 7) il notaio trascrive nell'atto la volontà dei convenuti di non avvalersi della facoltà di recedere dal presente accordo.

In tal modo, il passaggio generazionale definito nel patto di famiglia assume una maggiore stabilità e continuità nella prosecuzione dell'attività d'impresa.

Infatti, come precedentemente trattato, escludendo la possibilità che i partecipanti al contratto recedano, viene prevenuto lo scioglimento del medesimo, ai sensi dell'art. 768-*septies* c.c. .

Mediante l'art. 15) si rende noto, alle parti e ai terzi, che il contratto ha efficacia immediata. Dunque, il figlio assegnatario diviene titolare dell'azienda al momento della stipula del presente contratto.

All'art. 17), inoltre, la disponente garantisce la piena proprietà, libertà e disponibilità dell'azienda attribuita e il suo non assoggettamento a pesi, privilegi, oneri, sequestri, pignoramenti, diritti reali o personali di terzi.

Inoltre, si dichiara che ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto non esistono debiti tributari non pagati relativi all'impresa.

All'art. 19) trovano previsione gli effetti del trasferimento patrimoniale.

L'assegnatario non potrà alienare, neppure in parte, l'immobile in oggetto per atto tra vivi o costituire sullo stesso diritti reali di godimento di garanzia, prima del pagamento dell'ammontare di 240.000,00 euro al padre legittimario, a titolo di liquidazione della quota di legittima per 130.000,00 euro e a titolo di corrispettivo per l'acquisto dell'altra metà dell'immobile per la restante parte.

La previsione su cui convengono i tre intervenuti all'accordo è volta da un lato a tutelare il diritto alla liquidazione della quota spettante per legge al coerede, e dall'altro a realizzare

---

<sup>438</sup> Non sorge, quindi, in capo al legittimario alcun diritto ad una maggiorazione della quota ad esso spettante a titolo di liquidazione.

una trasmissione dell'azienda che vincola la prosecuzione dell'attività imprenditoriale nel medio - lungo periodo.

L'art. 21) prevede, infine, che le spese relative alla redazione del presente atto sono imputate a carico del discendente assegnatario.

## b) quote di società in nome collettivo<sup>439</sup>

Nel corso della trattazione della disciplina del patto di famiglia è stato evidenziato come il passaggio generazionale dell'impresa collettiva viene di norma realizzato mediante il trasferimento delle partecipazioni societarie.

Nello specifico caso che ci apprestiamo ad esaminare, l'oggetto della trasmissione patrimoniale è rappresentato dalle quote sociali di una società in nome collettivo, la cui proprietà è divisa in misura paritetica tra due soci (50% ciascuno).

Il notaio identifica gli intervenuti al contratto alla presenza di due testimoni.

In particolare sono presenti: il titolare a) delle partecipazioni societarie, i suoi due figli e sua moglie. Inoltre, è intervenuto l'altro socio (titolare b) delle quote sociali).

Innanzitutto, nelle iniziali premesse alla stipula dell'atto, si constata che il capitale sociale della società in questione ammonta a 4.200,00 euro. Ciascuno dei soci, quindi, è titolare della porzione del 50% del capitale sociale, pari a nominali 2.100,00 euro.

Nella famiglia del socio a), oltre al coniuge e ai due figli non vi sono altri soggetti qualificabili come legittimari, nel caso in cui si aprisse la successione del capo famiglia. Qualora, malauguratamente, si verificasse quest'ultima circostanza, la quota di legittima spettante ai tre coeredi sarebbe, seguendo l'art. 542 c.c., di un quarto per ciascuno.

Il disponente, con il consenso del proprio coniuge e dell'altro dei due figli, intende attribuire al figlio designato l'intera propria partecipazione sociale.

Nel documento in esame, come nel precedente, il notaio ha ritenuto opportuno suddividere gli argomenti su cui i presenti convengono in articoli.

Per prima cosa, nell'art. 1) il notaio formalizza la dichiarazione del titolare a) di attribuire la partecipazione nella sua totalità al figlio assegnatario, il quale dichiara di accettare.

Si rileva, inoltre che i comparanti riconoscono all'attribuzione patrimoniale il valore di 15.000,00 euro.

L'art. 2) individua quali legittimari, al cui soddisfacimento dovrà ottemperare il discendente assegnatario, il coniuge del disponente e l'altro figlio.

---

<sup>439</sup> In Allegato n.4.

Tuttavia, entrambi gli eredi dichiarano di rinunciare alla liquidazione della propria quota di legittima, calcolata sulla base del valore attribuito alla partecipazione in questione e spettante a ciascuno di essi ai sensi dell'art. 768-*quater* c.c. .

All'art. 3) il figlio, al quale viene attribuita la titolarità della quota sociale, afferma di aver preso atto dei propri obblighi di liquidazione, previsti nei confronti di eventuali legittimari sopravvenuti successivamente alla stipula del patto.

All'art. 4), inoltre e come nel caso precedentemente trattato, i soggetti intervenuti asseriscono di non volersi avvalere della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 768-*septies* c.c. .

L'art. 5) attesta la garanzia data dal disponente riguardo l'esclusiva titolarità e giuridica disponibilità della partecipazione oggetto di attribuzione nei confronti dell'assegnatario e la sua libertà da privilegi, sequestri e vincoli comunque pregiudizievoli.

All'art. 7), in aggiunta, il notaio trascrive nel patto che le parti intendono avvalersi della disciplina fiscale disposta dall'art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 78 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Secondo tale disciplina, il trasferimento patrimoniale in questione non sarà assoggettato all'imposta sulle donazioni, purché l'assegnatario si impegni a proseguire l'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di efficacia del presente atto.

Avendo riguardo all'efficacia, l'art. 8) ricorda che gli effetti decorrono dalla data della stipula del patto con cui si dispone, in tal caso, del patrimonio del titolare delle partecipazioni societarie.

All'art. 9) il notaio formalizza il consenso del socio b) del disponente, conscio della trasmissione della quota di partecipazione di quest'ultimo, alla modifica della compagine sociale.

In particolare, gli attuali soci dichiarano: di voler cambiare la ragione sociale, sostituendo il nome del socio che ha ceduto la partecipazione con quello del discendente cui la medesima è stata assegnata, e di essere intenzionati a modificare i patti sociali tenendo conto della modifica intervenuta nelle persone dei soci e di approvare il testo aggiornato dei patti sociali, riportato di seguito al contratto.

## 10. Conclusioni

Trascorsi circa cinque anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento<sup>440</sup>, il contratto tipico del patto di famiglia è stato oggetto di un ulteriore approfondimento culminato con la proposta di modifica dell'istituto contenuta nel Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70<sup>441</sup>. Sebbene nella sua versione definitiva, convertita con Legge 12 luglio 2011, n. 106, tali disposizioni siano state eliminate, sembra opportuno richiamare ed analizzare l'oggetto della proposta e le motivazioni che l'hanno fatta nascere.

Il testo originario del D.L. n. 70 del 2011, art. 8 rubricato "Impresa e credito"<sup>442</sup>, sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, avrebbe dovuto apportare al codice civile alcune rilevanti modifiche<sup>443</sup> al fine di "rafforzare la disciplina del cosiddetto patto di famiglia, per favorire la continuità nell'esercizio delle imprese"<sup>444</sup>.

Le disposizioni che sarebbero state aggiunte all'art. 768-*bis* c.c., qualora il Decreto fosse stato approvato, avrebbero consentito di differire l'efficacia del contratto ad un momento successivo alla sua stipula. Nel tempo intercorrente tra la conclusione dell'atto e la produzione dei suoi effetti, l'azienda o le partecipazioni sociali sarebbero state amministrate da un terzo, al quale lo stesso disponente avrebbe potuto delegare la scelta dell'erede cui assegnare il patrimonio ereditario.

La proposta di modifica del patto di famiglia nasce dal riscontro, nella teoria e nella prassi, di alcune aree grigie dove permangono una serie di dubbi interpretativi che possono compromettere l'applicabilità dell'istituto<sup>445</sup>.

Appare opportuno individuare fin da subito le problematiche che sono state oggetto dello studio conclusosi con il tentativo di variazione degli artt. 768-*bis*, -*quater*, -*sexies* e -*septies* c.c. .

---

<sup>440</sup> Il patto di famiglia è entrato in vigore con la Legge 14 febbraio 2006, n. 55.

<sup>441</sup> Art. 8 del rubricato "Impresa e credito". (In Allegato n.5)

<sup>442</sup> In Allegato n.5.

<sup>443</sup> Oggetto della modifica sarebbero stati gli artt. 768-*bis*, -*quater*, -*sexies* e -*septies* c.c.

<sup>444</sup> M. Ieva, A. Zoppini, *Brevissime note sulla proposta di modifica del patto di famiglia inserita nel testo originario del decreto sviluppo*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2011.

<sup>445</sup> G. Lepore, M. G. Monegat, I. Valas, *Trust, Patti di famiglia per l'impresa e trust, Il trust con funzione di patto di famiglia per l'impresa*, a cura di B. Franceschini, Giappichelli Editore, Torino, 2010, pag. 277.

Innanzitutto, la previsione normativa attinente all'individuazione del soggetto cui assegnare l'azienda o le partecipazioni societarie sembra essere piuttosto costrittiva, venendo di fatto fortemente limitata la libertà dell'imprenditore nel designare colui o coloro che proseguiranno la sua attività. In secondo luogo, mediante il ricorso all'istituto ci si scontra con il problema dell'intangibilità della legittima e, quindi, con la questione della compensazione dei diritti degli altri legittimari non assegnatari ad opera di chi ha ricevuto l'azienda o le partecipazioni sociali.

Avendo riguardo all'aspetto soggettivo, il patto di famiglia sembra essere un istituto particolarmente rigido e che circostringe il potere dispositivo del futuro *de cuius*, in quanto il legame di discendenza in linea retta tra imprenditore e assegnatario è l'unica alternativa percorribile per il trasferimento patrimoniale a titolo di successione.

Molteplici, quindi, possono essere le ipotesi in cui tale contratto tipico non è in grado di intervenire a presidio del passaggio generazionale dell'azienda o delle quote sociali<sup>446</sup>.

A titolo di esempio potrebbe verificarsi la situazione in cui il familiare designato a continuare l'attività d'impresa non sia un discendente del disponente. Oppure, potrebbe prospettarsi il caso in cui l'imprenditore, in assenza di figli, desideri assicurare continuità alla propria impresa destinandola a un parente diverso<sup>447</sup> o a colui che nel tempo si dimostrerà più idoneo. Ancora, potrebbe presentarsi l'esigenza di saltare una generazione, o l'eventualità che i discendenti siano ancora troppo giovani per mostrare un'attitudine imprenditoriale. In un'ulteriore ipotesi, potrebbe essere necessario escludere il coniuge dalle attribuzioni dei beni di famiglia, qualora, in seguito ad una separazione, esso risulti essere un elemento destabilizzante per l'equilibrio familiare.

Si evince, dunque, dalla disciplina contenuta negli artt. 768-*bis* c.c. e seguenti, come l'aspetto preponderante del patto di famiglia sia il trasferimento della proprietà dell'azienda o delle partecipazioni sociali. Vengono, quindi, di fatto tralasciate questioni di

---

<sup>446</sup> G. Lepore, M. G. Monegat, I. Valas, Trust, *Patti di famiglia per l'impresa e trust, Il trust con funzione di patto di famiglia per l'impresa*, a cura di B. Franceschini, Giappichelli Editore, Torino, 2010, pag. 277.

<sup>447</sup> Quale ad esempio potrebbe essere il coniuge del disponente. Una simile ipotesi non è, infatti, ammessa dalla disciplina del patto di famiglia, secondo la quale il coniuge parteciperà al contratto solo in qualità di erede legittimo non assegnatario dell'azienda o delle quote sociali e al quale spetterà la liquidazione della quota ad esso riservata per legge.

fondamentale importanza, quali le scelte relative alla leadership e all'assetto di *governance* aziendale<sup>448</sup>.

La rilevanza di questi ultimi argomenti non deve essere sottovalutata, perché da un funzionamento non adeguato degli organi di direzione e controllo può scaturire una crisi aziendale, che di conseguenza si riversa anche sulla proprietà.

Un'altra area dove permangono dubbi interpretativi, riguarda la liquidazione delle quote spettanti agli eredi legittimari non destinatari dell'azienda o delle partecipazioni.

La previsione letterale della norma individua nell'assegnatario dell'azienda o delle quote sociali il soggetto su cui ricade l'onere di liquidare i coeredi in proporzione alla quota loro riservata per legge. Ciò rende particolarmente oneroso il patto di famiglia.

Infatti, l'assegnatario potrebbe non disporre delle somme necessarie per soddisfare i diritti degli altri legittimari.

In aggiunta, la liquidazione può divenire problematica qualora sopraggiungano, successivamente alla stipula del patto, nuovi eredi legittimari che non si trovino d'accordo con il valore del complesso aziendale o delle partecipazioni sociali individuate.

Questi aspetti hanno generato una serie di ipotesi interpretative che sono state descritte nella parte della presente trattazione riguardante l'analisi della normativa<sup>449</sup>.

Dunque, il patto di famiglia, è l'istituto che effettivamente infrange l'immobilismo del diritto successorio italiano in relazione al bene impresa, mediante l'introduzione di una speciale disciplina<sup>450</sup> volta ad assicurare stabilità e continuità alla sua trasmissione all'interno della famiglia<sup>451</sup>.

Tuttavia, il contesto normativo delle successioni, prevedendo l'intangibilità della legittima, intende principalmente tutelare i diritti dei legittimari, ed è perciò conservativo e per nulla adattabile alle specifiche circostanze.

---

<sup>448</sup> G. Lepore, M. G. Monegat, I. Valas, *Trust, Patti di famiglia per l'impresa e trust, Il trust con funzione di patto di famiglia per l'impresa*, a cura di B. Franceschini, Giappichelli Editore, Torino, 2010, pag. 276.

<sup>449</sup> Capitolo 6, lettera e) ed f).

<sup>450</sup> Il riferimento riguarda principalmente la sottrazione di quanto forma oggetto del patto dall'esercizio dell'azione di riduzione e da collazione da parte degli aventi diritto. Tale previsione, infatti, assicura la prosecuzione dell'attività d'impresa evitando future controversie tra i membri della famiglia.

<sup>451</sup> M. Lupoi, *Trusts e attività fiduciarie, Trust e passaggio generazionale di impresa*, a cura di R. Siclari, Ipsoa, Milano, 2011.

Quanto detto si riversa sulla disciplina del patto di famiglia, circoscrivendo di fatto la libertà dispositiva del futuro *de cuius* e riconducendo l'istituto ad un immobile schema contrattuale.

Emerge, quindi, come, con l'introduzione della fattispecie contrattuale ex artt. 768-bis c.c. e seguenti, il legislatore abbia di fatto inserito nell'ordinamento uno strumento giuridico che privilegia la certezza e la stabilità, ma che al contempo risulta essere ancora troppo statico e passivo, nonché dotato di scarsa flessibilità perché incentrato sul diritto proprietà<sup>452</sup>.

Pertanto, ci si chiede se, considerate le problematiche del patto di famiglia, sia consentito ricorrere per la medesima finalità ad un istituto molto più flessibile e dinamico, modellabile dal disponente in funzione del concreto assetto organizzativo dell'impresa e della specifica composizione della compagine familiare<sup>453</sup>.

Il riferimento riguarda la fattispecie giuridica introdotta in Italia dalla Legge 16 ottobre del 1989 n. 364, con cui il nostro Paese ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione dell'Aja del luglio del 1985<sup>454</sup>, ovvero il *trust*.

È proprio in quest'ottica che si spiega l'esigenza di modificare il patto di famiglia per renderlo strumento dotato di maggiore flessibilità ed adattabile alle esigenze e alle particolari circostanze in cui versano l'imprenditore e la sua famiglia.

La prima versione dell'art. 8 rubricato "impresa e credito", del D.L. n. 70 del 2011<sup>455</sup>, eliminata dal testo convertito poi in legge, apportando modifiche alla disciplina del patto di famiglia, sembra di fatto tentare di integrare armonicamente l'istituto in questione con il *trust*, con l'obiettivo di coniugarne i rispettivi elementi positivi.

---

<sup>452</sup> G. Lepore, M. G. Monegat, I. Valas, *Trust, Patti di famiglia per l'impresa e trust, Il trust con funzione di patto di famiglia per l'impresa*, a cura di B. Franceschini, Giappichelli Editore, Torino, 2010, pag. 276.

<sup>453</sup> M. Lupoi, *Trusts e attività fiduciarie, Trust e passaggio generazionale di impresa*, a cura di R. Siclari, Ipsoa, Milano, 2011.

<sup>454</sup> M. Lodi, M. Zanaboni, *Il passaggio generazionale tra desiderio e responsabilità: Gli strumenti e le implicazioni psicologiche, Trust*, a cura di G. Naronte, Commissione Tecnica sul Passaggio Generazionale, ASAM - Associazione per gli studi aziendali e manageriali, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2008, pag. 183.

<sup>455</sup> In Allegato n.5.

Infatti, l'idea<sup>456</sup> di differire il momento in cui il contratto avrà efficacia rispetto a quello in cui viene concluso l'accordo, affidando la gestione per quel lasso temporale ad un terzo soggetto, è perfettamente in linea con quanto prevede la fattispecie del *trust*.

L'attitudine della figura giuridica di matrice anglosassone a fungere da strumento alternativo tra gli atti *inter vivos* con funzione successoria appartiene all'istituto sin dalle sue origini.

Il *trust*, infatti, grazie alla sua estrema flessibilità, permette al *pater familias* di perseguire tutte le finalità che egli si propone nell'ottica del passaggio generazionale e che non potrebbero perseguirsi completamente attraverso il patto di famiglia<sup>457</sup>.

Avendo riguardo all'individuazione del soggetto che beneficerà dell'assegnazione patrimoniale, mentre la disciplina ex artt. 768-bis c.c. e seguenti circoscrive le possibilità ai discendenti in linea retta, il *trust* funge da veicolo di affidamento della ricchezza in vista di future attribuzioni patrimoniali di cui l'imprenditore (*settlor*) può disporre liberamente.

Rispetto ai tradizionali strumenti, la duttilità di questa fattispecie giuridica, modellabile dal disponente a seconda delle circostanze che caratterizzano l'impresa e la famiglia, la snellezza della gestione e la segregazione del *trust fund*, insensibile alle vicende personali e patrimoniali del *trustee*, consentono, se coordinate in modo adeguato, di perseguire soluzioni operative in grado di temperare i diversi interessi in gioco<sup>458</sup>.

La delicata questione della determinazione della posizione dei beneficiari interseca da vicino l'altrettanto delicato profilo dell'equilibrio familiare. La flessibilità del *trust*, pertanto, offre al disponente un ventaglio di soluzioni adattabili alle peculiarità della concreta situazione della famiglia e dell'attività d'impresa<sup>459</sup>.

A titolo di esempio, tra le varie alternative di cui potrebbe godere l'imprenditore, che utilizza tale strumento per definire la propria successione, vi è la possibilità di realizzare un

---

<sup>456</sup> Versione originaria del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, alla lettera a) prevedeva che "all'art. 768-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: l'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie può anche ricevere la titolarità dei beni alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva non retroattiva, anche successive alla morte dell'imprenditore o del titolare delle partecipazioni. In tal caso l'imprenditore o il titolare delle partecipazioni nomina nel contratto un terzo al quale si applicano le disposizioni di cui al quinto e al sesto comma di questo articolo."

<sup>457</sup> G. Lepore, M. G. Monegat, I. Valas, *Trust, Patti di famiglia per l'impresa e trust, Il trust con funzione di patto di famiglia per l'impresa*, a cura di B. Franceschini, Giappichelli Editore, Torino, 2010, pag. 276.

<sup>458</sup> M. Lupoi, *Trusts e attività fiduciarie, Trust e passaggio generazionale di impresa*, a cura di R. Siclari, Ipsoa, Milano, 2011.

<sup>459</sup> M. Lupoi, *Trusts e attività fiduciarie, Trust e passaggio generazionale di impresa*, a cura di R. Siclari, Ipsoa, Milano, 2011.

salto di generazione nel trasferimento dell'azienda o delle quote sociali e di alterare la linea ordinaria di devoluzione per successione.

Nella prassi è frequente che il disponente affidi al *trustee* margini più o meno ampi di discrezionalità<sup>460</sup> affinché possano essere gestite nel migliore dei modi quelle situazioni non prevedibili in vita dall'imprenditore.

Particolarmente delicata sembra essere l'attribuzione al *trustee* dell'incarico di individuare, dopo la morte del *settlor*, il discendente o i discendenti che dimostrano nel tempo maggiori capacità imprenditoriali rispetto agli altri. A tal fine egli dovrà valutare periodicamente attitudini ed inclinazioni dei potenziali beneficiari, specie se di giovane età.

Inoltre, fermo restando il vincolo di destinazione del patrimonio conferito, al *trustee* potrebbe essere delegato il potere di procedere ai trasferimenti patrimoniali conseguenti alla successione dell'imprenditore, sia nei confronti dell'assegnatario che degli altri eredi cui è riservata per legge la quota di legittima.

Riprendendo quanto previsto dalla disciplina del *trust*, anche la versione originaria del D.L. 13 maggio 2011, n. 70<sup>461</sup> permette che "l'assegnatario può anche essere designato da un terzo nominato dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie, tra più persone, indicate dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie, ovvero appartenenti a determinate categorie indicate dallo stesso imprenditore o titolare di partecipazioni societarie, nei limiti posti dall'art. 784 primo comma."<sup>462</sup>

Riferendoci, dunque, ad un patto di famiglia nel quale l'attribuzione dell'azienda o delle partecipazioni sociali all'erede assegnatario avviene mediante l'istituzione di un *trust*, potrebbe ritenersi possibile, ad esempio, assegnare i beni al coniuge, o in particolari situazioni, al coniuge del beneficiario. Potrebbe, infatti, verificarsi che il discendente designato deceda dopo l'assegnazione dell'azienda o delle partecipazioni. In tal caso la normativa prevede che se l'assegnatario ha discendenti, essi divengano i titolari

---

<sup>460</sup> È consigliabile contenere la discrezionalità del *trustee* entro i confini operativi segnati dall'art. 778 c.c., in materia di mandato a donare, in quanto il *trust* ha natura di liberalità indiretta, cioè non volontaria, ma in ottemperanza di un obbligo di legge. Si consiglia, dunque, di predeterminare nell'atto istitutivo almeno le categorie di appartenenza dei beneficiari.

<sup>461</sup> Il riferimento è all'art. 8 del rubricato "Impresa e credito" eliminato dal testo definitivo e sostituito con una norma tesa a semplificare la portabilità dei mutui.

<sup>462</sup> Versione originaria dell'art. 8, rubricato "impresa e credito" del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, (sostituito con altra norma nel testo definitivo). Alla lettera a), commi da aggiungere all'art. 768-*bis*.

dell'azienda o delle partecipazioni. Tuttavia, qualora i nipoti dell'imprenditori siano di giovane età, dovrà essere loro affiancato un tutore designato dal tribunale. Una simile situazione, oltre che essere lontana da quella ottimale, potrebbe comportare costi elevati. Applicando la flessibilità del *trust* all'istituto del patto di famiglia, il problema potrebbe essere superato trasferendo l'azienda o le partecipazioni sociali al coniuge del defunto beneficiario, affinché egli le gestisca in favore della continuità dell'attività d'impresa e nell'ottica di una futura assegnazione ai propri figli.

*Trustee*, infatti, può essere sia un soggetto esterno alle parti, ad esempio un amministratore, in grado di gestire l'impresa nel periodo di tempo fissato nel contratto<sup>463</sup>, sia un familiare<sup>464</sup>.

Il temporaneo gestore, presumibilmente un manager di fiducia dell'imprenditore disponente, "dovrà amministrare l'azienda o le partecipazioni societarie ... con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed evitando situazioni di conflitto di interessi"<sup>465</sup>. Egli dovrà rendere conto del suo operato ai convenuti al patto.

Come nel *trust*, inoltre, anche nella proposta di modifica dell'art. 768-*bis* c.c. "tra la morte dell'imprenditore e l'accettazione del beneficiario o il verificarsi di uno degli eventi di cui al secondo comma, l'azienda o le partecipazioni sociali e i relativi frutti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del terzo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del terzo o nell'interesse degli stessi".

Tuttavia, l'istituto di matrice anglosassone resta assoggettato ad azione di riduzione e a collazione da parte dei legittimari, non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali, non soddisfatti delle attribuzioni patrimoniali loro liquidate.

Questo vuol dire che il disponente non può prevenire il rischio che le finalità del *trust* siano vanificate a causa di eventuali azioni di eredi che ritengano lesi i diritti loro riservati dalla legge<sup>466</sup>.

---

<sup>463</sup> Particolare attenzione deve essere posta nell'individuazione del *trustee*, in particolar modo alle competenze professionali e alle attività svolte in passato, stante il ruolo particolarmente delicato ad esso attribuito. La scelta dovrà tenere conto, ovviamente, anche della durata del vincolo di destinazione.

<sup>464</sup> Si ricorre meno alla nomina di un membro della famiglia come *trustee*, in quanto ciò potrebbe alterare gli equilibri familiari e compromettere la continuità dell'attività imprenditoriale.

<sup>465</sup> Versione originaria dell'art. 8, rubricato "impresa e credito" del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, (modificato nel testo definitivo). Alla lettera a), commi da aggiungere all'art. 768-bis.

<sup>466</sup> G. Lepore, M. G. Monegat, I. Valas, *Trust, Patti di famiglia per l'impresa e trust, Il trust con funzione di patto di famiglia per l'impresa*, a cura di B. Franceschini, Giappichelli Editore, Torino, 2010, pag. 278.

Si assiste nella prassi ad un parziale superamento del problema del soddisfacimento delle pretese dei legittimari non assegnatari mediante modalità di liquidazione della quota di legittima consistenti nella periodica attribuzione di rendite dell'attività imprenditoriale o di altri beni fatti confluire nel *trust*<sup>467</sup>. Inoltre, affinché sia garantita la continuità della gestione dell'attività, potrebbe essere prevista la perdita di tali benefici nel caso in cui gli stessi legittimari ricorrano contro il *trustee*.

Si tratta tuttavia di soluzioni che non riescono ad affrancare il *trustee*<sup>468</sup> dall'incertezza legata all'irrinunciabilità del diritto alla quota di legittima prima della morte del familiare<sup>469</sup>.

La stabilità del trasferimento è, invece, garantita nel patto di famiglia, poiché quanto ne forma l'oggetto è al sicuro dalle pretese degli aventi diritto che, dopo essere convenuti all'accordo, ritengono insufficienti o non corrette le attribuzioni ricevute.

Il patto ex artt. 768-bis c.c. e seguenti, dunque, seppur con le limitazioni sopra esposte, sembra assicurare in ogni caso un duplice risultato. Da un lato, il valore dell'azienda o delle partecipazioni oggetto del trasferimento viene cristallizzato al momento della stipula del contratto, dall'altro, i coeredi non assegnatari vanteranno un credito pecuniario proporzionale alla quota loro spettante per legge del valore dei beni trasferiti.

Tuttavia, problematiche possono verificarsi nel caso in cui vi siano legittimari non invitati a partecipare al contratto<sup>470</sup> con cui l'imprenditore dispone della propria successione. Essi sono tutelati giuridicamente<sup>471</sup> potendo agire in riduzione<sup>472</sup>.

Da ciò emerge come l'integrazione tra il patto di famiglia e il trust, tentata nella proposta di modifica del patto contenuta nel testo originario del D.L. n. 70 del 2011<sup>473</sup>, avrebbe permesso di superare molte delle limitazioni caratterizzanti entrambi gli istituti.

---

<sup>467</sup> M. Lupoi, *Trusts e attività fiduciarie, Trust e passaggio generazionale di impresa*, a cura di R. Siclari, Ipsoa, Milano, 2011.

<sup>468</sup> L'art. 458 c.c. prevede il divieto di patti successori, "fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti".

<sup>469</sup> Art. 458 c.c. "è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi"

<sup>470</sup> Con premeditazione, o esclusi perché non conosciuti o conoscibili (cioè sopravvenuti in un momento successivo).

<sup>471</sup> Il patto di famiglia non produrrà effetti nei loro confronti.

<sup>472</sup> Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006, pag. 17.

<sup>473</sup> Art. 8 del rubricato "impresa e credito", modificato nella versione definitiva convertita in legge.

In particolare, sarebbe stato possibile, da un lato, diluire nel tempo l'accantonamento delle somme da destinare per legge agli eredi non assegnatari, preservando la stabilità finanziaria dell'impresa, e dall'altro, disattivare i meccanismi di riduzione e collazione per tali attribuzioni, garantendo continuità alle politiche gestionali dell'attività<sup>474</sup>.

Una conferma riguardo la possibilità di avvicinare le discipline del patto di famiglia e del trust è richiamata dall'art. 768-*septies* c.c., al secondo comma, prevedendo che il patto può essere sciolto mediante recesso, purché di tale facoltà venga data un'espressa previsione nel contratto<sup>475</sup>.

La sostanza della norma sembra, infatti, concedere al disponente l'opportunità di valutare, una volta posto in essere il passaggio generazionale, la bontà della scelta effettuata.

Da quanto detto potrebbe, quindi, desumersi a maggior ragione la possibilità di differire nel tempo la scelta del soggetto a cui devolvere l'impresa. Ciò assicurerebbe una maggiore attenzione e consapevolezza al trasferimento con il quale si procede ad un rinnovo della generazione imprenditoriale, incrementando le prospettive di prosecuzione dell'attività d'impresa.

Sta di fatto che, nonostante la teoricamente ottima intuizione di coordinare i due istituti, al fine di generare uno strumento che servisse meglio gli interessi del disponente, della continuità dell'attività e dei legittimari, la proposta è stata eliminata dalla definitiva versione del D.L. poi convertito in Legge.

L'ostacolo contro cui si è infranto il tentativo di modifica della disciplina del patto di famiglia, nel suo avvicinamento alla figura giuridica del *trust*, è innanzitutto normativo.

L'ordinamento giuridico nazionale, tradizionalmente garantista, circoscrive di fatto le facoltà dispositive dell'istituto originario dei "Paesi di *common law*". Sebbene la combinazione tra patto ex art. 768-*bis* c.c. e seguenti e trust consenta di superare gran parte dei problemi caratterizzanti ciascuna delle due fattispecie giuridiche, permane il vincolo dell'intangibilità della legittima, ai sensi dell'art. 536 c.c., che costituisce principio cardine del nostro diritto successorio.

---

<sup>474</sup> M. Lupoi, *Trusts e attività fiduciarie, Trust e passaggio generazionale di impresa*, a cura di R. Siclari, Ipsoa, Milano, 2011.

<sup>475</sup> M. Lupoi, *Trusts e attività fiduciarie, Trust e passaggio generazionale di impresa*, a cura di R. Siclari, Ipsoa, Milano, 2011.

In secondo luogo, non meno rilevante ai fini dell'effettiva applicazione dello strumento integrato, vi è la problematica della probabile avversità culturale<sup>476</sup>, riconducibile all'effettiva traslazione dei poteri, che nessun accorto imprenditore praticerebbe mai a favore del *manager-trustee*, piuttosto che nei confronti dei propri discendenti<sup>477</sup>. In assenza di specifiche tutele nei confronti di colui che dispone del proprio patrimonio, sembrerebbe, infatti, poco credibile "l'affidamento" di quest'ultimo ad un terzo soggetto e l'effettiva traslazione dei poteri.

La configurazione originaria del patto di famiglia prevede che la disattivazione dei meccanismi di riduzione e collazione destinati ad operare, secondo le regole generali, dopo la morte dell'imprenditore, possa avvenire solo mediante il consenso di tutti coloro che siano legittimari nel momento della conclusione del contratto.

Sebbene la richiesta di partecipazione della totalità dei legittimari potrebbe, teoricamente, limitare il ricorso all'istituto, questa disposizione, tuttavia, preclude la possibilità che si generi un inevitabile contenzioso dal mancato soddisfacimento dei loro diritti.

Appare, quindi, evidente la difficoltà che si verrebbe a creare immaginando, come si faceva nelle norme proposte<sup>478</sup>, che a coloro che non partecipano al contratto possa bastare notificare il contenuto dello stesso perché vi aderiscano. La proposta presuppone che ad essi spetterà ricevere il pagamento della somma aumentata degli interessi legali, sulla base della relazione giurata di stima di un esperto che attesti il valore dell'azienda o delle partecipazioni sociali<sup>479</sup>.

---

<sup>476</sup> Le piccole e medie imprese italiane, facenti capo ad un unico ceppo familiare, vivono un rapporto simbiotico con l'imprenditore. Appare, pertanto, problematico l'inserimento nell'impresa di un terzo, membro della famiglia o esterno ad essa, anche se di fiducia del disponente, al quale sia affidata totalmente la sorte dell'attività.

<sup>477</sup> M. Ieva, A. Zoppini, *Brevissime note sulla proposta di modifica del patto di famiglia inserita nel testo originario del decreto sviluppo*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pag. 1459.

<sup>478</sup> Versione originaria dell'art. 8, rubricato "impresa e credito" del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, (sostituito con altra norma nel testo definitivo). Alla lettere b) e c), commi da sostituire rispettivamente agli artt. 768-*quater* e -*sexies* c.c. .

<sup>479</sup> Versione originaria dell'art. 8, rubricato "impresa e credito" del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, (sostituito con altra norma nel testo definitivo), lettera b) "qualora al contratto non partecipino tutti i legittimari ... l'azienda o le partecipazioni societarie dovranno essere oggetto di una relazione giurata di un esperto, designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società o l'impresa, contenente la descrizione dei beni e l'attestazione del loro valore."

L'inevitabile conseguenza è che i legittimari sarebbero indotti a contestare la valutazione effettuata<sup>480</sup>, denunciandone la falsità e l'opinabilità dei criteri soggettivi utilizzati dal perito.

Tale rischio rappresenta una rilevante minaccia alla stabilità del patto di famiglia concluso e, dunque, alla continuità dell'operatività aziendale.

Il testo originario dell'art. 8 rubricato "Impresa e credito" del D.L. n. 70 del 2011 prevede, quale meccanismo di tutela dei soggetti non convenuti all'accordo, ma indirettamente anche dei presenti, la facoltà di invocare la responsabilità dell'esperto per i danni causati a terzi<sup>481</sup>, provocati da comportamento doloso o da dichiarazione erronea, dovuta ad imperizia, negligenza e imprudenza<sup>482</sup>.

Tuttavia, con riguardo alla problematica della valutazione, dobbiamo constatare l'impossibilità di quantificare in modo pienamente oggettivo il valore del complesso aziendale o delle partecipazioni sociali. Sembra, infatti, che la soggettività sia una caratteristica imprescindibilmente legata alla valutazione dei beni trasferiti perché, per molte componenti del patrimonio, non esistono criteri che possano fare a meno dell'esperienza o dell'intuito del soggetto deputato a determinarne il valore.

Tenuta adeguata considerazione dei problemi evidenziati, sembra comunque percorribile l'ipotesi dell'interazione tra gli istituti del patto di famiglia e del *trust*. Ovviamente, ciò sarà possibile soltanto dopo un complessivo aggiornamento del diritto successorio italiano, per adeguarlo ad un contesto molto più dinamico e in rapida evoluzione rispetto a quello in cui le norme che lo compongono erano state dettate. In particolare, oltre ad una generale rivisitazione di alcuni principi, potrebbero essere inseriti nell'ordinamento dei meccanismi di tutela dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni nei confronti del *trustee*, al quale viene affidata la gestione dell'attività, già presenti nei "Paesi di *common law*"<sup>483</sup>.

Presumibilmente, percorrendo tale strada sarà possibile superare gli ostacoli normativi e culturali delineati, e, dunque, assicurare quella continuità dell'attività d'impresa che, in ultimo, influisce positivamente sulla crescita economica e competitiva del Paese.

---

<sup>480</sup> M. Ieva, A. Zoppini, *Brevissime note sulla proposta di modifica del patto di famiglia inserita nel testo originario del decreto sviluppo*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pag. 1459.

<sup>481</sup> Si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del c.p.c.

<sup>482</sup> R. Plenteda, *La responsabilità civile del consulente tecnico di parte*, Articolo di Raffaele Plenteda, Altalex, Pistoia, 2006.

<sup>483</sup> M. Ieva, A. Zoppini, *Brevissime note sulla proposta di modifica del patto di famiglia inserita nel testo originario del decreto sviluppo*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2011.

## 11. Bibliografia

- Alpa, G., *Manuale di Diritto Privato*, CEDAM, Padova, 2007.
- Andrini, M. C., *Il Patto di Famiglia: giornata di studio organizzata dall'Associazione sindacale notai delle tre Venezie*, Mestre, 2006.
- Avagliano, M., *Patti di famiglia e imprese*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2007.
- Bolognesi, C., *La continuità generazionale dell'impresa: codificazione del patto di famiglia. Ma non sarà una deroga al divieto dei patti successori*, in *Impresa*, Ipsoa, Milano, 2006.
- Busani, A., *Successione d'impresa, spazio ai patti*, *Il Sole 24 Ore*, 1 febbraio 2006.
- Butani, A. ed E. Lucchini, E. L. Guastalla, *Alla ricerca di una soluzione meno sperequativa tra il destinatario dell'azienda e gli altri parenti*, in *Guida Normativa*, *Il Sole 24 Ore*, 1 marzo 2006.
- Caccavale, C. ed F. Tassinari, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, *Rivista diritto privato*, Cacucci Editore, Bari, 1997.
- Cacciapaglia, L. e F. Contin, L. De Vita, *Il passaggio generazionale in azienda*, SEAC, Trento, 2007.
- Cafagno, G. V., *Patto di famiglia per l'impresa*, Aidaf, Newsletter n. 22 Aprile 2006.
- Calò, E., *Le piccole e medie imprese: Cavallo di Troia di un diritto comunitario sulle successioni?*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, CEDAM, Padova, 1997.
- Campobasso, G. F., *Diritto commerciale, Diritto dell'impresa*, UTET giuridica, Torino, 2010.
- Cipolletti, M., *Controversie sul patto di famiglia e tentativo stragiudiziale di conciliazione*, *Esame letterale dell'articolo 768-octies c.c.*, AMCI – Associazione Mediatori e Conciliatori Italiana, Perugia, 2006.
- Di Franco, A., *PEX e holding: i chiarimenti della Circolare 7/E*, in *More & News*, Directio, Torino, 2013.
- Di Mauro, N. ed E. Minervini, V. Verdicchio, *Il patto di famiglia: commentario alla legge 14 febbraio 2006*, Edizione 55, Giuffrè Editore, Milano, 2006.
- Ferrari & Associati Dottori Commercialisti, Studio. *Come gestire la continuità in azienda: le delicate fasi del "passaggio del testimone"*, Ipsoa, Roma, 2010.
- Ferri, G., *Manuale di diritto commerciale*, UTET giuridica, Torino, 2010.
- Fietta, G., *Patto di famiglia*, in *CNN Notizie*, Consiglio nazionale del Notariato, Roma, 14 febbraio 2006.
- Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Il patto di famiglia: profili civilistici*, Documento n. 59, Fondazione Aristeia, Roma, 2006.
- Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *I profili fiscali del Patto di Famiglia*, Documento n. 62, Fondazione Aristeia, Roma, 2006.

Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *Le novità nell'imposizione indiretta del patto di famiglia*, Documento n. 73, Fondazione Aristeia, Roma, 2007.

Guatri, L. ed M. Bini, *Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende*, Università Bocconi Editore, Milano, 2005.

Ieva, M., *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: Patto di famiglia e patto d'impresa, Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, CEDAM, Padova, 2010.

Ieva, M. ed A. Zoppini, *Brevissime note sulla proposta di modifica del patto di famiglia inserita nel testo originario del decreto sviluppo*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2011.

Lepore, G. ed M. G. Monegat, I. Valas, *Trust, Patti di famiglia per l'impresa e trust, Il trust con funzione di patto di famiglia per l'impresa*, a cura di B. Franceschini, Giappichelli Editore, Torino, 2010.

Lodi, M. ed M. Zanaboni, *Il passaggio generazionale tra desiderio e responsabilità: Gli strumenti e le implicazioni psicologiche, Trust*, a cura di G. Naronte, Commissione Tecnica sul Passaggio Generazionale, ASAM - Associazione per gli studi aziendali e manageriali, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2008.

Lupoi, M., *Trusts e attività fiduciarie, Trust e passaggio generazionale di impresa*, a cura di R. Siclari, Ipsoa, Milano, 2011.

Manelli, A. ed R. Pace, *Finanza di impresa*, Isedi Editore, Novara, 2009.

Marchese, A., *Il ricambio generazionale nell'impresa: Il Patto di Famiglia*, Paper n. 76, Università degli Studi di Brescia, 2008.

Mercuri, W., *La collazione ereditaria: Articolo di Walter Mercuri*, Altalex, Pistoia, 2007.

Merlo, A., *Il patto di famiglia*, CNN Notizie, Consiglio nazionale del Notariato, Roma, 14 febbraio 2006.

Modugno, F., *Norme singolari, speciali, eccezionali*, in *Enciclopedia del Diritto Volume XXVIII*, Giuffrè Editore, Milano, 1978.

Mainardi, M., *Patto di famiglia e valutazioni d'azienda*, in *Studi e Note di Economia anno XIII*, n. 1, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze, 2008.

Oberto, G., *Lezioni sul Patto di Famiglia, La natura del patto di famiglia. Natura contrattuale ed immediata efficacia traslativa del patto. Il rifiuto della tesi del contratto a favore di terzi e della donazione modale*, Giornata di studio organizzata da Consiglio notarile Torino e Pinerolo, 2006.

Oberto, G., *Il patto di famiglia*, Giornata studio organizzata dal Consiglio notarile Torino e Pinerolo, 2006.

Padovini, F., *Il recesso*, in *I contratti in generale*, a cura di G. Gabrielli, Giuffrè Editore, Torino, 1999.

Palazzo, A., *Istituti alternativi al testamento*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, a cura di P. Perlingieri, ESI Editore, Napoli, 2003.

Pasquetti, L., *La valutazione d'azienda*, Studio Legale Tributario Aziendale Paratore-Pasquetti-Sarti-Vannini-Grazini, Firenze, 2004.

Petrelli, G., *L'indagine della volontà delle parti e "sostanza" dell'atto pubblico notarile*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

Petrelli, G., *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, in *Rivista del Notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

Petrulli, M., *Il Patto di famiglia*, Halley Editrice, Matelica, 2007.

Plenteda, R., *La responsabilità civile del consulente tecnico di parte*, *Articolo di Raffaele Plenteda*, Altalex, Pistoia, 2006.

Poli, A. ed R. Lupi, D. Stevanato, *Come si inserisce il trust nelle agevolazioni per le successioni d'azienda?*, in *Successione d'azienda*, Ipsoa, Milano, 2009.

Rescigno, G. U., *Deroga (in materia legislativa)*, in *Enciclopedia del Diritto XII*, Giuffrè Editore, Milano, 1962.

Scarpa, D., *Il passaggio generazionale, aspetti psicologici, civilistici e finanziari, Il Patto di Famiglia e il Family Buy Out*, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, 2012.

Schillaci, C. E., *Patti di famiglia e Governance del ricambio imprenditoriale*, Aidaf, Newsletter n. 22 Aprile 2006.

Sciumè e Associati, Studio. *Il lungo cammino dell'imposta di successione e donazione*, Premessa, A cura di F. Lorusso, Edinet, Savona, 2006.

Sesta, M., *Codice delle successioni e donazioni*, Volume 1, Giuffrè Editore, Milano, 2009.

Soldati, N., *Il decreto attuativo degli organismi di conciliazione del nuovo processo societario*, in *Contratti*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

Torrente, A., *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè Editore, Milano, 1956.

Varchetta, G. ed F. Mazzali, M. Fiandri, *La successione dell'imprenditore: Patto di famiglia tra conferme ed alternative, Il trasferimento dell'azienda*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011.

Zappa, G., *Il reddito d'impresa*, Giuffrè Editore, Milano, 1937.

Zoppini, A., *Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.

## 12. Allegati

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1994

sulla successione nelle piccole e medie imprese (\*)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/1069/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che il Consiglio ha adottato la decisione 89/490/CEE relativa al miglioramento del contesto delle imprese (1); che il programma di sostegno per le piccole e medie imprese previsto da detta decisione è stato riveduto dalla decisione 91/319/CEE (2); che esso ha confermato il suo impegno a sostenere il consolidamento delle azioni svolte a favore delle imprese con la sua risoluzione del 17 giugno 1992 (3);

considerando che con la sua decisione 93/379/CEE (4), il Consiglio ha adottato, con effetto dal 1° luglio 1993, un programma destinato a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità della politica per le imprese; che tale programma riguarda soprattutto il miglioramento del contesto giuridico, fiscale e amministrativo delle imprese e prevede l'esame specifico della successione nelle imprese;

considerando che il Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione menziona la successione nelle imprese quale settore prioritario cui apportare dei miglioramenti (5);

considerando che il programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato del 3 giugno 1994 (6) prevede una raccomandazione della Commissione sulla successione nelle imprese, nell'ambito dei contributi comunitari intesi a migliorare il contesto in cui operano le imprese;

considerando che la Commissione, nella sua comunicazione sul miglioramento del contesto fiscale delle piccole e medie imprese (7), annuncia un'iniziativa intesa ad alleggerire il regime fiscale applicabile alle successioni e alle donazioni;

considerando che nella sua risoluzione del 10 ottobre 1994 (8), il Consiglio invita gli Stati membri e la Commissione ad esaminare le

disposizioni in vigore che intralciano la costituzione, la crescita e la successione nelle imprese;

considerando che la Commissione ha proceduto a tale esame e ha constatato che ogni anno diverse migliaia di imprese sono obbligate a cessare la loro attività a causa di difficoltà insormontabili inerenti alla successione; che tali liquidazioni hanno ripercussioni negative sul tessuto economico delle imprese nonché sui loro creditori e lavoratori;

considerando che tale perdita di posti di lavoro e di benessere economico è particolarmente deplorabile in quanto essa non è dovuta alle forze di mercato, ma ad un'insufficiente preparazione della successione e all'inadeguatezza di alcune parti della legislazione degli Stati membri, soprattutto in materia di diritto societario, successorio e fiscale;

considerando che interventi volti a sensibilizzare, informare e formare gli imprenditori affinché preparino efficacemente la loro successione finché sono ancora in vita sono atti ad aumentare le probabilità di riuscita della successione stessa;

considerando che un certo numero di modifiche alle leggi degli Stati membri consentirebbe di facilitare considerevolmente il buon esito della successione;

considerando che uno degli ostacoli al buon esito della successione è costituito dalla difficoltà per i successori di finanziare il compenso per gli altri coeredi e che alcuni strumenti di finanziamento adeguati dovrebbero essere disponibili in tutti gli Stati membri;

considerando che, per preparare la successione, può risultare necessario cambiare la forma giuridica dell'impresa adottando la forma più adeguata per il buon esito di tale operazione; che le imprese non dispongono, in tutti gli Stati membri, di un diritto di trasformazione che consenta di cambiare la loro forma giuridica senza procedere allo scioglimento e alla costituzione di un nuovo ente; che tali operazioni comportano dei costi e delle procedure amministrative nonché un periodo di insicurezza per i soci e i terzi;

considerando che la società per azioni è una delle forme giuridiche che rispondono maggiormente alle esigenze della successione; che, tuttavia, la società per azioni pone condizioni rigorose dal punto di vista della costituzione e della gestione quotidiana; che tali condizioni sono generalmente concepite per società per azioni con un vasto azionariato al fine di proteggere i soci e i terzi; che alcune di queste non sembrano

essere necessarie nel caso di un imprenditore che intende costituire, nel quadro della sua famiglia, una società per azioni al fine di facilitare la successione;

considerando che alcune tecniche o forme giuridiche facilitano la successione consentendo di distinguere tra potere gestionale e proprietà dell'impresa;

considerando che l'adozione da parte di un'impresa della forma giuridica più adeguata per il buon esito della successione non dovrebbe essere ostacolata dalle modalità fiscali; che quanto detto vale anche per tutte le altre operazioni di preparazione alla successione quali l'apporto di attivi, la fusione, la scissione e lo scambio di quote sociali;

considerando che, nella maggior parte degli Stati membri, la società di persone viene sciolta quando uno dei soci muore, a meno che il contratto di società non disponga altrimenti; che in altri gli atti unilaterali di un socio possono essere incompatibili con il contratto di società e che le leggi non indicano quale disposizione prevale; che tale discordanza può creare, nel caso del decesso di un socio, un conflitto che mette in pericolo la continuità della società e può anche comportarne la liquidazione;

considerando che quando uno dei soci di una società di persone o l'imprenditore individuale decede, i coeredi sono, nella maggior parte degli Stati membri, tenuti a pronunciarsi sul destino dell'impresa all'unanimità; che la vita dell'impresa può quindi essere messa in pericolo dalla semplice volontà contraria di uno degli eredi;

considerando che uno dei principali ostacoli al buon esito della successione familiare è costituito dal correlativo onere fiscale; che il pagamento delle imposte di successione o di donazione rischia di mettere in pericolo l'equilibrio finanziario dell'impresa e quindi la sua sopravvivenza; che siffatto regime impositivo pone le imprese europee in una situazione svantaggiosa rispetto alla concorrenza mondiale;

considerando che l'esigenza del pagamento immediato delle tasse di successione o di donazione può costringere gli eredi dell'impresa a realizzare una parte degli attivi o a vendere l'insieme dell'impresa ovvero a porla in liquidazione;

considerando che per la valutazione del valore dell'impresa è opportuno tener conto dell'eventuale deprezzamento del valore dell'impresa in seguito alla successione;

considerando che oggi è più difficile che in passato trovare un successore nell'ambito della famiglia; che la vendita dell'impresa è una forma di trasferimento che deve essere facilitata per assicurare la sopravvivenza dell'impresa, soprattutto quando la successione non può avvenire nell'ambito familiare; che è indispensabile indurre l'imprenditore a organizzare la successione finché è ancora in vita;

considerando che l'acquisto dell'impresa da parte dei dipendenti è una forma di trasferimento che deve essere incoraggiata; che essa consente di assicurare la continuità dell'impresa nonché il trasferimento del know-how e dell'esperienza acquisita;

considerando che alcuni Stati membri hanno già adottato misure intese a facilitare la successione nelle imprese; che alcune pratiche potrebbero essere recepite in altri Stati membri,

FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Obiettivi

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro.

In particolare, essi sono invitati ad adottare le misure più adeguate, a completamento del quadro giuridico, fiscale e amministrativo, al fine di:

- sensibilizzare l'imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita;
- creare un contesto finanziario favorevole al buon esito della successione;
- consentire all'imprenditore di preparare efficacemente la sua successione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati;
- assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell'imprenditore;
- assicurare il buon esito della successione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria e sulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza dell'impresa;

- incoraggiare fiscalmente l'imprenditore a trasferire la sua impresa tramite vendita o cessione ai dipendenti, soprattutto quando non vi sono successori nell'ambito della famiglia.

## Articolo 2

### Informazione

È opportuno incoraggiare le iniziative pubbliche e private che hanno per oggetto la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli imprenditori e, quindi, la preparazione della loro successione, al fine di assicurare il buon esito della successione nelle piccole e medie imprese.

## Articolo 3

### Contesto finanziario

È opportuno offrire alle piccole e medie imprese un contesto finanziario che favorisca il buon esito della successione.

## Articolo 4

### Preparazione della successione

È opportuno offrire agli imprenditori gli strumenti appropriati per preparare adeguatamente la successione. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a:

a) prevedere un diritto di trasformazione delle imprese, in virtù del quale queste possano passare - nel rispetto dei diritti di terzi e dei soci - da una forma giuridica a un'altra, senza che sia necessaria la dissoluzione dell'impresa o la costituzione di un nuovo soggetto;

b) consentire alle PMI di organizzarsi nella forma di una società per azioni che abbia un numero molto limitato di azionisti e la cui costituzione e la cui gestione siano semplificate rispetto a quelle delle società per azioni con titoli ampiamente diffusi tra il pubblico;

c) consentire la costituzione di una società per azioni con un unico socio, nei termini previsti dall'articolo 6 della dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio (1);

d) all'atto della tassazione delle attività intese a separare il potere decisionale dalla proprietà dell'impresa, riconoscere la necessità economica degli atti giuridici realizzati al fine di facilitare la successione e, all'occorrenza, prendere le misure per autorizzarli e promuoverli;

e) indipendentemente dagli obblighi che risultano dal diritto comunitario, applicare il principio della neutralità fiscale alle operazioni

preparatorie delle successioni quali l'apporto di attivi, la fusione, la scissione e lo scambio di quote sociali. Il principio della neutralità fiscale dovrebbe essere applicato anche alle imposte di bollo e di registro e ad altri analoghi tributi.

#### Articolo 5

##### Continuità delle società di persone e delle imprese individuali

È necessario assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell'imprenditore. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a:

a) prevedere il principio della continuità della società di persone, nel caso del decesso di un socio, consentendo agli altri soci di decidere in merito alla continuità della società con o senza la partecipazione degli eredi del socio deceduto, liquidando se del caso, la quota del defunto; il contratto di società può derogare al principio della continuità della società;

b) se l'eventuale contraddizione tra il contratto di società e le disposizioni testamentarie o le donazioni non è stata risolta, introducano nella loro legislazione nazionale una norma in base alla quale il contratto di società prevalga sugli atti unilaterali di uno dei soci;

c) provvedere affinché, nel caso del decesso di un socio di una società di persone o di un imprenditore individuale, il diritto della famiglia, il diritto successorio e, in particolare, la norma dell'unanimità per le decisioni prese nel quadro della comunione dei beni, non possano mettere in pericolo la continuità dell'impresa;

d) provvedere affinché la liquidazione della quota del defunto, di cui alla lettera a), nonché il pagamento della liquidazione agli eredi minoritari, che discende dalla lettera c), non possano mettere in pericolo la sopravvivenza dell'impresa. A tal fine è opportuno prevedere che, se le parti optano per un pagamento scaglionato, la liquidazione si basi sul valore commerciale dell'impresa, compreso l'avviamento, mentre se una parte esige il pagamento immediato, la liquidazione si basi sul valore contabile.

#### Articolo 6

##### Regime fiscale della successione ereditaria e della donazione

È opportuno assicurare la sopravvivenza dell'impresa con un'adeguata disciplina fiscale della successione ereditaria e della donazione. A tal

fine, gli Stati membri sono invitati ad adottare una o più delle seguenti misure:

- a) ridurre, purché l'attività dell'impresa prosegua in modo effettivo per un certo periodo minimo, i tributi sugli attivi strettamente legati all'esercizio dell'impresa in caso di trasferimento tramite donazione o successione ereditaria, in particolare le imposte di successione, di donazione e di registro;
- b) offrire agli eredi la possibilità di scaglionare o di dilazionare il pagamento delle imposte sulla donazione o sulla successione ereditaria, a condizione che essi proseguano l'attività dell'impresa nonché accordare esenzioni dal pagamento degli interessi;
- c) provvedere affinché la valutazione fiscale dell'impresa possa tener conto dell'andamento del suo valore nei mesi successivi al decesso dell'imprenditore.

#### Articolo 7

##### Trasferimento a terzi

È opportuno incoraggiare l'imprenditore a prevedere, finché è in vita, il trasferimento a terzi quando la successione non può essere realizzata nell'ambito della famiglia. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a:

- a) esonerare, almeno in parte, il reddito delle plusvalenze o del reddito da capitale sugli attivi dell'impresa in caso di vendita, in particolare quando l'imprenditore che effettua la vendita ha raggiunto l'età di 55 anni; incentivare fiscalmente il reinvestimento dei proventi della vendita dell'impresa in un'altra impresa non quotata in borsa ed operante nella produzione o vendita di beni o servizi;
- b) facilitare fiscalmente la cessione dell'impresa ai dipendenti tramite la riduzione della tassazione delle plusvalenze sulla cessione delle quote ai dipendenti e l'esenzione dalle imposte di registro, agevolazioni fiscali legate alla concessione di mezzi finanziari ai dipendenti per la realizzazione dell'acquisto o tramite una dilazione della tassazione fino alla data in cui il dipendente vende le sue quote; tali misure dovrebbero essere applicate anche alle imprese o alle cooperative costituite dai dipendenti.

#### Articolo 8

##### Concertazione reciproca

Gli Stati membri sono invitati a informarsi e a consultarsi reciprocamente, unitamente con la Commissione, per trarre vantaggio dagli scambi di esperienza e delle migliori soluzioni pratiche in materia di successione nelle piccole e medie imprese e, in particolare, per l'attuazione delle misure proposte nella presente raccomandazione.

## Articolo 9

### Relazione

Affinché la Commissione possa valutare i progressi compiuti, gli Stati membri sono invitati a comunicare, entro il 31 dicembre 1996, il testo delle principali norme giuridiche, regolamentari e amministrative che essi adottano per dare effetto alla presente raccomandazione e a informare la Commissione su tutte le ulteriori modifiche in tale campo.

## Articolo 10

### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1994.

Per la Commissione

Raniero VANNI d'ARCHIRAFI

Membro della Commissione

(\*) La motivazione di questa raccomandazione è stata pubblicata in forma di comunicazione in GU n. C 400 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(1) GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 33.

(2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 32.

(3) GU n. C 178 del 15. 7. 1992, pag. 8.

(4) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 68.

(5) Libro bianco, parte A, Un'economia più competitiva, pag. 14 e parte B, punto 2.7, Proposte e soluzioni, pag. 75.

(6) COM(94) 207 def. del 3. 6. 1994.

(7) GU n. C 187 del 9. 7. 1994, pag. 5.

(8) GU n. C 296 del 22. 10. 1994, pag. 6.

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 40.

## Comunicazione della Commissione relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese

(98/C 93/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

### INTRODUZIONE

La trasmissione delle imprese è un problema di enorme rilievo della politica d'impresa della Commissione europea <sup>(1)</sup>. Dopo la creazione e la crescita, la trasmissione è la terza fase cruciale nel ciclo di vita di un'impresa <sup>(2)</sup>. Nel momento in cui il fondatore si ritira e passa le consegne, in gioco ci sono i posti di lavoro.

Studi recenti hanno dimostrato che, nel corso dei prossimi anni, oltre 5 milioni di imprese nell'Unione europea, pari al 30 % circa di tutte le imprese europee, dovranno far fronte al problema della trasmissione. Il 30 % circa di esse, cioè 1,5 milioni, spariranno per insufficiente preparazione alla loro trasmissione, compromettendo 6,3 milioni di posti di lavoro circa <sup>(3)</sup>.

L'azione della Commissione europea in questo campo risale al 28 e 29 gennaio 1993, ad un simposio da essa organizzato a Bruxelles per fare il punto sulla situazione negli Stati membri e definire le pratiche migliori nel campo della trasmissione delle imprese. Ad esso seguì una vasta consultazione di tutte le parti interessate sulla base di un'apposita comunicazione <sup>(4)</sup> che condusse all'adozione, il 7 dicembre 1994, di una raccomandazione ufficiale relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese (PMI), indirizzata dalla Commissione europea agli Stati membri <sup>(5)</sup>.

L'articolo 9 della raccomandazione stabiliva che, entro il 31 dicembre 1996, gli Stati membri avrebbero dovuto presentare una relazione sui progressi compiuti. Già nel corso del 1996, la Commissione aveva invitato tutti gli Stati membri a comunicare informazioni provvisorie sulle iniziative intraprese rispetto ai vari elementi della raccomandazione e sulle modifiche che essi intendevano apportare alla legislazione vigente.

<sup>(1)</sup> «Valorizzare al massimo il potenziale delle PMI nel campo dell'occupazione, della crescita e della competitività». Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un Terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000), COM(96) 98 def. del 20 marzo 1996.

<sup>(2)</sup> Programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato, COM(94) 207 def. del 3 giugno 1994.

<sup>(3)</sup> L'osservatorio europeo delle PMI, quarta relazione annuale, 1996, pag. 183.

<sup>(4)</sup> Comunicazione della Commissione sulla trasmissione delle imprese. Azioni a favore delle PMI, GU C 204 del 23.7.1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 385 del 31.12.1994, pag. 14 (d'ora in poi, denominata «la raccomandazione»); cfr. anche la comunicazione contenente la motivazione della raccomandazione, GU C 400 del 31.12.1994, pag. 1.

Nella sua proposta di decisione del Consiglio, relativa al Terzo programma pluriennale a favore delle PMI, la Commissione manifestava l'intenzione di presentare nuove iniziative, come un'azione concertata, in base alla valutazione del seguito dato alla raccomandazione del 1994 <sup>(6)</sup>. La decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996, sul Terzo programma pluriennale, ha confermato l'obiettivo di continuare gli sforzi in questo senso <sup>(7)</sup>. Memore di tale decisione, la Commissione europea ha organizzato, il 3 e 4 febbraio 1997, la Lille (Francia) il forum europeo sulla trasmissione delle imprese. La valutazione delle informazioni fornite dagli Stati membri e il dibattito nelle sessioni plenarie e nei vari seminari del forum sono i risultati descritti in questa comunicazione.

A seguito della pubblicazione della raccomandazione della Commissione, vari Stati membri hanno adottato o, almeno, previsto di adottare misure per migliorare l'ambiente giuridico e fiscale in questo campo. Inoltre, la maggior parte degli Stati membri manifesta il desiderio di facilitare la trasmissione delle PMI. Le parti interessate, come le autorità nazionali, le organizzazioni professionali e le imprese stesse, cominciano a comprendere le dimensioni del problema. Questo è importante, perché la sensibilizzazione degli ambienti interessati è uno dei principali obiettivi della Commissione.

### MISURE PRESE O PROPOSTE

La maggior parte delle misure fin qui adottate riguardano modifiche all'ambiente giuridico per incoraggiare e agevolare i preparativi al trasferimento di un'impresa (cfr. punto A, infra). Molti Stati membri hanno modificato l'aspetto fiscale della trasmissione, soprattutto riducendo i diritti di successione e di donazione (cfr. punto B). Altre iniziative mirano a migliorare le prospettive finanziarie delle imprese al momento della loro trasmissione (cfr. punto C). Alcuni aspetti pratici hanno, inoltre, notevoli conseguenze sulla riuscita o il fallimento della trasmissione (cfr. punto D).

#### A. Misure giuridiche relative alla trasmissione delle imprese

Recentemente, alcuni Stati membri hanno preso provvedimenti, per lo più nell'ambito del diritto civile e societa-

<sup>(6)</sup> Cfr. sopra, nota 1, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU L 6 del 10.1.1997, pag. 25.

rio, per facilitare la trasmissione delle imprese. In taluni settori si registrano progressi, in altri meno ma i miglioramenti non sono uniformi in tutti gli Stati membri. Particolarmente importanti sono gli aspetti che seguono.

#### 1. *Trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa*

Modificare la forma giuridica di un'impresa (trasformazione) può essere utile sia al cedente, al fine di effettuare una trasmissione accurata, con una struttura adeguata, sia al cessionario, che, per esempio, può introdurre nuove procedure decisionali. In questo caso, tuttavia, alcuni Stati membri esigono la liquidazione dell'impresa e la sua sostituzione con un'altra, il che è un requisito oneroso che ostacola una felice trasmissione dell'impresa.

Come precisato all'articolo 4, lettera a) della raccomandazione, è quindi importante che in tutti gli Stati membri le PMI possano essere trasformate in un'altra struttura giuridica senza dover passare attraverso la loro liquidazione.

In Germania, la legge del 1994 sulle trasformazioni (Umwandlungsgesetz) ha introdotto varie forme di trasformazione come la fusione, la modifica dello statuto giuridico e la divisione, ed ha anche introdotto nel diritto societario tedesco la nozione di scissione. Queste possibilità si applicano sia alle società di persone che a quelle di capitali e possono dunque riguardare un gran numero di trasmissioni di PMI. La legge era inoltre accompagnata da disposizioni fiscali (Umwandlungssteuergesetz) che garantivano la neutralità fiscale di ogni operazione di trasformazione (cfr. oltre punto B.4).

Nel diritto societario spagnolo, la trasformazione da società di persone in società di capitali, e viceversa, è già possibile in numerosi casi.

Nel diritto austriaco (Umwandlungsgesetz), la trasformazione delle società di capitali è possibile per fusione a beneficio del maggior azionista o per trasformazione in una società di persone di nuova fondazione; operazioni che sono state facilitate nel 1996 da norme fiscali (Umgründungssteuergesetz) che assicurano la neutralità fiscale delle trasformazioni (cfr. oltre punto B.4). La legge non prevede la trasformazione di una società di persone in una di capitali, possibile solo integrando i beni della società di persone (come contributo in natura) in quella di capitali. L'esenzione fiscale si applica a questa forma di trasformazione solo per un periodo molto breve di esistenza dell'impresa.

Nel diritto societario finlandese, è possibile la trasformazione di una società di persone in una di capitali, ma non l'inverso. In Svezia, la trasformazione delle società in caso di trasmissione dell'impresa è stata recentemente facilitata da una legge del 1996.

I provvedimenti legislativi dei vari Stati membri hanno conseguito buoni risultati nella pratica. È bene perciò che gli altri Stati membri come Regno Unito, Danimarca e Irlanda (cfr. allegato, tabella 2), in cui simili trasformazioni non sono ancora consentite o avvengono in condizioni fiscali sfavorevoli, tengano conto di queste esperienze.

#### 2. *Società per azioni semplificata*

Le PMI dovrebbero potersi trasformare da impresa singola o società di persone in società per azioni. È vero che la società privata a responsabilità limitata (Sàrl, GmbH) è un'entità giuridica largamente indipendente dai suoi membri, in grado, quindi, di sopravvivere al decesso di uno di essi. Ma tale struttura, utile alle imprese molto piccole — poco esigenti in materia di capitale sociale — lo è meno alle medie imprese perché considerata dalle banche più debole delle società per azioni. In alcuni Stati membri, inoltre, la società a responsabilità limitata non può emettere azioni al portatore, il che la rende meno adatta alla trasmissione dalla seconda alla terza generazione (ed oltre) a causa del numero di eredi sempre più elevato. La società per azioni (SA, AG) si presta meglio a questo tipo di operazione.

L'articolo 4, lettera b) della raccomandazione mira, perciò, a introdurre nel diritto di tutti gli Stati membri il concetto di società per azioni semplificata, che permette alle PMI di trasformarsi agevolmente in tale tipo di società, più adatta ad affrontare i processi di trasmissione, e consente di ripartire le azioni tra gli eredi attuali o futuri, come richiesto dal diritto di successione.

Finora, questo tipo di società per azioni semplificata è stato istituito solo in Germania nell'ambito della legge sulle società per azioni (Aktiengesetz), modificata nel 1994 per permettere alle PMI di assumere senza difficoltà la forma di società per azioni semplificata (kleine Aktiengesellschaft). Tale legge accorda una serie di agevolazioni alla fondazione e al funzionamento di tali società, come formalità ridotte per la tenuta dell'assemblea generale per le società che non superano determinate dimensioni, esenzione dall'obbligo di istituire un collegio

sindacale per quelle con meno di 500 dipendenti e la possibilità di escludere un diritto prioritario sull'acquisto di nuove azioni.

In Francia, è stata introdotta nel 1994 la Société par actions Simplifiée (SAS). Tale forma giuridica, però, mira a facilitare la cooperazione tra grandi aziende e non è pertanto uno strumento adatto a tutte le PMI, specialmente non per quelle di più ridotte dimensioni. Attualmente, perciò, nell'ambito della relazione sull'aggiornamento del diritto societario, presentata nel 1996 dal senatore Philippe Marini<sup>(8)</sup> al primo ministro, è prevista la semplificazione dei requisiti per la fondazione di una società di questo tipo.

Anche altri Stati membri stanno considerando la possibilità di facilitare la trasformazione in società per azioni, in modo che essa si diffonda tra le PMI.

### 3. Società per azioni unipersonale

Se la società per azioni, ai fini della trasmissione dell'impresa, è spesso la struttura giuridica più conveniente ed adeguata, molti Stati membri hanno stabilito requisiti molto severi per quanto riguarda il numero minimo di soci iniziali e/o azionisti. Molti piccoli imprenditori esitano, perciò, a scegliere tale forma giuridica perché troppo complessa.

La dodicesima direttiva sul diritto delle società<sup>(9)</sup>, che prevede la costituzione di una società con un unico socio, si applica, in linea di principio, alle società a responsabilità limitata. Secondo l'articolo 6, essa si applica, se lo Stato membro ne consente la costituzione, anche alle società per azioni con un unico socio. Nei numerosi Stati membri che non prevedono tale possibilità, la direttiva si applica solo alle società a responsabilità limitata, per cui una società per azioni è ancora composta da più soci. Occorrerebbe, pertanto, consentire le società per azioni con un unico socio [cfr. articolo 4, lettera c) della raccomandazione] come già avviene in Austria, Danimarca, Germania (dalla revisione dell'Aktiengesetz nel 1994), Finlandia, Spagna (dal 1995), Paesi Bassi e Svezia. In Belgio, dal 1995, una società per azioni può avere un solo azionista, ma il numero minimo di soci iniziali è ancora di due.

<sup>(8)</sup> La modernisation du droit des sociétés, relazione al primo ministro, La Documentation Française, Collection des Rapports Officiels, Parigi 1996.

<sup>(9)</sup> Direttiva 89/667/CEE del Consiglio, GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40; cfr. articolo 2, primo paragrafo.

Gli altri Stati membri dovrebbero modificare il loro diritto societario e consentire le società per azioni con un unico socio/azionista. In Francia, ciò è stato recentemente prospettato dalla relazione Marini<sup>(10)</sup>.

### 4. Miglioramento della continuità delle imprese

Molti imprenditori piccoli e medi danno vita ad aziende senza servirsi di consulenti giuridici. Ciò deve continuare ad essere possibile, ma, in taluni casi, si crea una situazione in cui scelte strategiche e derogazioni giuridiche non vengono usate in modo ottimale, come in caso di decesso imprevisto dell'imprenditore. Molte imprese, in ottemperanza alle norme in vigore, sono quindi costrette a cessare. Modifiche relativamente modeste del diritto nazionale allevierebbero notevolmente la situazione, soprattutto per i punti che seguono:

#### a) *Un concetto più ampio di continuità dell'impresa*

L'articolo 5, lettera a) della raccomandazione prevede l'introduzione come principio giuridico della continuità della società di persone in tutti i diritti civili nazionali, al fine di evitare la chiusura ingiustificata di PMI. È un principio già applicato in Italia e in Portogallo, paesi che hanno la pratica migliore in questo campo.

In Germania, questo principio è stato introdotto per le società di persone nelle professioni liberali (in virtù della Partnerschaftsgesellschaftengesetz del 1994). La sua introduzione generalizzata nella legge tedesca è stata recentemente prevista dalla proposta di revisione del diritto commerciale (Handelsrechtsreformgesetz), del 1996.

#### b) *Diritto di prelazione*

Un altro modo per ottenere una miglior continuità delle società di persone sarebbe quello di introdurre il diritto, per l'imprenditore, di trasferire, anche provvisoriamente, la propria funzione a un membro della famiglia in caso di decesso, malattia o altra incapacità permanente a continuare l'attività (come avviene, per esempio, in Lussemburgo attraverso la Loi réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales del 1988).

In Belgio, la legge del 1995, che modifica le leggi coordinate sulle società commerciali (Loi de réparation), ha introdotto la possibilità di utilizzare clausole di gradimento e di prelazione negli accordi di successione o di

<sup>(10)</sup> Cfr. sopra, nota 8.

liquidazione del patrimonio comune tra parenti, prima proibite. Con ciò gli imprenditori hanno una maggior libertà contrattuale per pianificare la successione della loro impresa e per mantenerla in seno alla famiglia. È richiesto inoltre un accordo tra gli eredi o l'espressione di una attribuzione preferenziale dell'azienda ad uno degli eredi.

Le società di persone, benché molto diffuse tra le PMI dell'Europa continentale, sono forme di associazione intrinsecamente deboli quando si tratta di resistere alle tensioni che spesso sorgono all'atto di una trasmissione. Ciò è particolarmente vero quando più eredi reclamano la loro quota dell'impresa ed esigono di essere liquidati. Generalmente, perciò, la società viene sciolta e l'impresa cessa con conseguente perdita di attività economica e di posti di lavoro. Per difendere le società di persone dalla dissoluzione provocata da eredi con conflitti d'interessi, alcuni Stati membri hanno introdotto un diritto di prelazione o altre forme di attribuzione preferenziale delle quote di un'impresa ad un erede che lavori nell'impresa, legandolo all'obbligo di compensare gli altri eredi (per es., in Lussemburgo, gli articoli da 815-1 a 815-18 del code civil, modificato dalla Loi relative à l'organisation de l'indivision et étendant l'attribution préférentielle en cas de succession aux entreprises commerciales, industrielles et artisanales del 1993; in Belgio, per le imprese agricole, cfr. articolo 41 della legge del 1988).

#### c) *Administratiekantoor, Trust, Fiducie*

La continuità delle imprese potrebbe migliorare se si introducesse nel diritto nazionale anche una forma di certificazione delle azioni, come esiste, per esempio, nell'administratiekantoor del diritto olandese, la cui introduzione è prevista anche in Belgio.

Uno strumento ancora più efficace sarebbe l'introduzione del trust, concetto ben noto al diritto inglese, o di forme ad esso simili, come ne esistono in Germania (Treuhandgesellschaft) e in Lussemburgo (Fiducie). L'introduzione della Fiducie è stata recentemente presa in considerazione dal legislatore belga e da quello francese <sup>(11)</sup>.

#### d) *Patti d'impresa/accordi di famiglia*

Un altro modo per aumentare in pratica la continuità dell'impresa è il ricorso a patti d'impresa o ad accordi di famiglia. Soprattutto nel caso delle imprese familiari,

questi accordi possono essere utilizzati per mantenere talune regole gestionali da una generazione all'altra. In qualche misura, esse vengono già usate in Francia e in Spagna per attenuare le conseguenze della proibizione dei patti sulla futura successione.

È chiaro tuttavia che tali accordi sono un'alternativa relativamente debole rispetto ai patti di successione ammessi nella maggior parte degli Stati membri. Là dove i patti successori sono vietati (Italia, Francia, Belgio, Spagna, Lussemburgo), gli Stati membri dovrebbero considerare l'opportunità di introdurli, perché la loro proibizione complica inutilmente una sana gestione patrimoniale.

#### 5. *Semplificazione amministrativa e contabile*

Per la sopravvivenza di numerose imprese, è importante che siano semplificati i requisiti amministrativi legati alla trasmissione dell'azienda, e alla sua costituzione, cioè meno formalità, termini abbreviati, un punto di contatto unico <sup>(12)</sup>. Attualmente, in Italia per esempio, un imprenditore deve spesso contattare numerosi uffici ed espletare lunghe procedure amministrative per poter effettuare la trasmissione.

In Danimarca, nel 1996 una proposta di legge mira a semplificare l'onere amministrativo per le PMI. Inoltre, nel quadro della legge danese sulla contabilità aziendale del 1996, è stata approvata una radicale semplificazione delle norme contabili per PMI, tracciando un modello di contabilità per facilitare la compilazione dei conti annuali da parte di PMI nei più tipici settori d'attività come il commercio, l'artigianato e l'industria. In Finlandia è stato creato un gruppo di lavoro a livello ministeriale incaricato di esaminare strumenti per semplificare l'amministrazione delle piccole imprese.

#### B. *Misure fiscali relative alla trasmissione delle imprese*

La trasmissione delle imprese non va dettata da ragioni fiscali. Lo scopo è impedire che i sistemi fiscali ostacolino la trasmissione dell'impresa, costringendo alla sua vendita forzata per poter pagare i debiti d'imposta. Il chiaro obiettivo della politica fiscale, per quanto riguarda la trasmissione, deve essere la salvaguardia dei posti di lavoro. Tutti perdono, anche lo Stato, se, per una trasmissione non riuscita, si perdono dei posti di lavoro.

<sup>(11)</sup> Cfr. sopra, nota 8, relazione Marini.

<sup>(12)</sup> Raccomandazione della Commissione del 22 aprile 1997 sul miglioramento e la semplificazione del contesto delle attività d'impresa, per la creazione di nuove imprese, GU L 145 del 5.6.1997, pag. 29.

Dopo la pubblicazione della raccomandazione della Commissione, vari Stati membri hanno adottato misure fiscali per migliorare il trattamento delle trasmissioni, soprattutto per quanto riguarda l'imposta di successione e sulla donazione. È possibile ridurre gli oneri fiscali riducendo il tasso massimo applicabile o introducendo esenzioni, sgravi e soglie di imposizione che, per agevolare la continuità dell'azienda, dovranno essere fissate ad un livello tale da interessare le PMI.

Nelle misure fiscali, come in quelle a carattere giuridico, si registrano progressi diseguali e miglioramenti che non sono omogenei in tutti gli Stati membri. L'imposta sulle plusvalenze, di successione e (se esiste separatamente) sulle donazioni, con i loro tassi talvolta proibitivi, continuano a ostacolare il trasferimento delle imprese in quasi tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che esso avvenga per donazione, per successione nell'ambito della famiglia o per cessione a terzi. I seguenti aspetti sono particolarmente importanti.

#### 1. Donazioni e successioni

In alcuni Stati membri il tasso dell'imposta di successione e di donazione rimane alto (80 % in Belgio, 68 % nei Paesi Bassi, 65 % in Grecia), mentre altri Stati hanno recentemente adottato o prevedono di adottare regole meno gravose per la trasmissione delle imprese.

Come afferma l'articolo 6, lettera a) della raccomandazione, occorre ridurre l'imposta di successione e sulle donazioni in caso di trasmissione di aziende. In alcuni paesi, il tasso massimo di tali imposte è molto elevato (80 % in Belgio, 68 % nei Paesi Bassi, 65 % in Grecia).

Alcuni paesi hanno, però, adottato speciali norme per la trasmissione di imprese. Il Regno Unito ha introdotto un'esenzione del 100 % dall'imposta di successione che è possibile ottenere per la trasmissione di quote di un'impresa e di azioni, non quotate, di una società commerciale (comprese le società iscritte nell'Alternative Investment Market) se l'impresa è stata posseduta per almeno due anni prima della trasmissione, indipendentemente dalla dimensione della partecipazione e dai diritti di voto.

L'amministrazione delle Fiandre (Belgio), ha ridotto, nel 1996, i diritti di successione per la trasmissione di imprese al 3 % del valore netto del patrimonio di un'azienda familiare. La base imponibile dipende dal numero di dipendenti. Nel 1997, il governo belga ha approvato un progetto di legge che riduce l'imposta sulla donazione di un'azienda al 3 % se essa avviene a favore di

un membro della famiglia che prosegue l'attività per almeno 5 anni.

In Svezia, l'imposta di successione viene riscossa solo oltre la soglia di 70 000 SEK, a un tasso del 10 % per importi fino a 300 000 SEK, del 20 % fino a 600 000 SEK e del 30 % oltre tale cifra.

Nel 1996, la Germania ha introdotto, per gli attivi d'impresa, una soglia di 500 000 DEM e una riduzione di valore del 60 %. Il resto dell'importo è sempre tassato al tasso più basso applicabile ai membri più stretti della famiglia (tra il 7 e il 30 %). L'imposta di successione può essere scaglionata su un periodo massimo di 10 anni, senza interessi.

La Spagna applica ora un notevole sgravio fiscale sull'imposta di successione in caso di trasmissione dell'azienda nell'ambito della famiglia. La recente modifica dell'articolo 20 della legge sulle imposte di successione e di donazione favorisce la trasmissione di imprese e di valori mobiliari in seno alla famiglia, introducendo uno sgravio del 95 % sulla base imponibile dell'imposta di successione se l'impresa o i valori mobiliari sono trasferiti a coniugi o a discendenti del defunto. Esistono alcuni limiti se ad essere trasferiti sono i titoli di una società: il beneficiario deve possederne almeno il 15 % e far parte del management della società. Esso deve inoltre conservare la proprietà per 10 anni. Lo stesso sgravio si applica anche alle donazioni se il donatore ha un'età superiore ai 65 anni oppure se soffre di un'incapacità lavorativa permanente e non trae più alcun reddito dall'impresa.

Dal 1° aprile 1996, la Francia ha ridotto l'imposta sulle donazioni applicando una detrazione fiscale sulle trasmissioni gratuite. Per donazioni a più beneficiari, la riduzione sale dal 25 al 35 % se il donatore è di età inferiore a 65 anni, e dal 15 al 25 % se il donatore ha un'età compresa tra 65 e 75 anni. Un regime limitato alle donazioni non risolve, però, in modo soddisfacente le trasmissioni non preparate, causate dalla morte accidentale dell'imprenditore. Tali misure andrebbero pertanto estese a questo tipo di trasmissioni.

È necessario fare di più al fine di ridurre l'onere risultante dalle imposte di successione e di donazione sul trasferimento del patrimonio dell'impresa, come stabilito all'articolo 6, lettera a) della raccomandazione. Ciò potrebbe essere compiuto, ad esempio, attraverso un'esenzione totale, aliquote di tassazione ridotte o sgravi fiscali più importanti. Infine, si potrebbe prevedere un differimento del pagamento della tassa di successione su di un periodo ragionevolmente lungo, con l'eventuale possibilità per l'imprenditore di pagare il debito fiscale col proprio lavoro durante gli anni successivi alla trasmissione.

## 2. Vendita a terzi

Per quanto riguarda la trasmissione di un'azienda a terzi, vari Stati membri applicano esenzioni o riduzioni dell'imposta sulle plusvalenze. Come stabilito dall'articolo 7, lettera a) della raccomandazione, tali sgravi fiscali andrebbero ulteriormente estesi.

Sarebbe, in particolare, opportuno uno sgravio per il reinvestimento dei proventi della vendita di un'impresa in un'altra impresa (roll-over relief). Ciò è possibile in Irlanda e nel Regno Unito, dove lo sgravio si applica anche quando i proventi della vendita dell'impresa sono reinvestiti in una nuova società di capitali. La plusvalenza viene trasferita (rolled-over) ai nuovi azionisti e il cedente deve corrispondere l'imposta sulla plusvalenza solo se vende la sua quota. La stessa possibilità esiste, in qualche misura, anche in Germania.

Inoltre, gli sgravi fiscali, che, a partire da una certa età, incoraggiano gli imprenditori a trasmettere l'impresa (retirement relief), come in Austria, Belgio, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito, vanno generalizzati anche in tutti gli altri Stati membri. In Germania, se il proprietario supera i 55 anni, può ottenere uno sgravio fiscale di 60 000 DEM, che si riduce se l'importo della plusvalenza è superiore a 300 000 DEM oppure è pari a zero se la plusvalenza è superiore a 360 000 DEM. Se l'importo della vendita è superiore a 15 milioni di DEM, il tasso applicato è solo il 50 % di quello normalmente applicato.

In Irlanda, secondo il Financial Act del 1995, il proprietario da almeno 10 anni di una piccola impresa con oltre 55 anni d'età, può ritirarsi e trasmettere a chiunque l'impresa familiare, senza dover versare tasse sulla plusvalenza per le prime 250 000 GBP del prezzo di vendita. Anche nel Regno Unito il retirement relief sulla plusvalenza da cessione è stato recentemente esteso. L'età, a partire dalla quale l'imprenditore può trasmettere la propria impresa e beneficiare dello sgravio, è passata da 55 a 50 anni. Se un «investitore attivo a tempo pieno nell'impresa» (full-time working investor) possiede un'impresa o una società commerciale, o parte di essa, può beneficiare di sostanziali esoneri sui guadagni imponibili. Fino a 250 000 GBP l'esonero è totale; tra 250 000 GBP e 1 milione di GBP esso è del 50 %. L'età minima richiesta è di 50 anni; inferiore, se il ritiro avviene per ragioni di salute.

In Austria, con la Strukturanpassungsgesetz del 1996, è stato ridotto l'onere fiscale sulla trasmissione a terzi. Se l'impresa ha almeno 7 anni di vita, il beneficio derivante

dalla vendita può essere distribuito su tre anni. Se il venditore muore, diviene inabile al lavoro o si ritira all'età minima di 60 anni, l'imposta sulla plusvalenza viene dimezzata. In Francia, l'80 % di simili trasmissioni può essere totalmente esentata da tasse o essere tassata ad un tasso fisso del 5 %.

## 3. Vendita ai dipendenti

La trasmissione di un'impresa ai suoi dipendenti ne salva la occupazione e mantiene al suo interno la motivazione e l'esperienza da essi accumulata. L'onere fiscale sulla vendita di un'azienda ai dipendenti ostacola, però, tale operazione. La Commissione raccomanda perciò un trattamento più favorevole di questo tipo di trasmissione, come auspicato all'articolo 7, lettera b) della raccomandazione.

Finora, comunque, le misure fiscali adottate per incoraggiare la trasmissione di aziende ai dipendenti sono ben poche. In Francia tali trasmissioni sono esentate, a talune condizioni, dalla tassa di bollo. Nel Regno Unito esistono vari tipi di sgravi per il trasferimento di azioni ai dipendenti, attraverso — per esempio — l'uso di «trust» (Statutory Employee Share Ownership e Approved Profit Sharing Schemes). Per molte imprese sarebbe assai utile se sgravi di tale tipo, che riscuotono notevole successo, fossero generalmente adottati da altri Stati membri per incoraggiare il rilevamento dell'impresa da parte dei dipendenti.

## 4. Trasformazione delle società

Oneri fiscali ingiustificati possono insorgere dalla trasformazione della società per prepararla alla trasmissione (cfr. sopra, punto A.1). Per promuovere trasmissioni ben riuscite, gli Stati membri dovrebbero perciò eliminare tale onere. In Germania, per esempio, le misure fiscali adottate nel 1994 con l'Umwandlungssteuergesetz garantiscono la neutralità fiscale rispetto all'imposta sul reddito e sulle società per tutte le trasformazioni, comprese quelle non esplicitamente previste dalla legge. In Austria, l'Umgründungssteuergesetz garantisce la neutralità fiscale per tutte le operazioni di questo tipo. In Francia la trasformazione di una società di persone in società di capitali è tassata per un ammontare fisso di 500 FRF, se gli associati accettano di mantenere le loro quote per un periodo di almeno 5 anni successivi alla trasformazione. Gli altri Stati membri sono invitati a seguire questi esempi e a introdurre sistemi di neutralità fiscale totale per tutte le operazioni di trasformazione.

## 5. Doppia imposizione

Attualmente esistono poche convenzioni tra gli Stati membri sulla doppia imposizione per quanto riguarda l'imposta di successione e di donazione. La doppia imposizione può essere un problema grave per la trasmissione dei beni di un'azienda diversi dagli immobili se essa possiede filiali in uno o più Stati membri. È importante eliminare la doppia imposizione in questo campo, completando la rete di trattati sull'imposta di successione e di donazione come previsto dall'articolo 220 del trattato CE.

## 6. Informazione e pratiche migliori

Come auspicato dall'articolo 2 della raccomandazione, occorre che l'informazione sulla legislazione e la pratica fiscale sulla trasmissione delle imprese sia chiara e universalmente accessibile. Un sistema di «anticipazione normativa» delle autorità fiscali che definisca anticipatamente le conseguenze fiscali della trasmissione di un'impresa prima che essa abbia inizio, darebbe maggior sicurezza a tutte le parti interessate. Un tale sistema è allo studio in Francia. Gli imprenditori, nel preparare la trasmissione della propria azienda, penserebbero fin dall'inizio agli aspetti fiscali che essa presenta. La Commissione stessa ha un ruolo di primo piano nella diffusione di informazioni aggiornate e di esempi di pratiche migliori in tutti gli Stati membri.

## 7. Riforme fiscali

L'articolo 6 della raccomandazione prevede che il trattamento fiscale contribuisca alla sopravvivenza dell'impresa. Ciò implica che i regimi fiscali devono adeguarsi alle realtà aziendali e ai mutamenti di priorità. Gli Stati membri devono quindi proseguire l'opera di riforma fiscale nel campo della trasmissione delle imprese, affrontando innanzitutto gli ostacoli più urgenti. Anche in questo campo, la Commissione continuerà ad assistere gli Stati membri con lo scambio di pratiche migliori.

## C. Misure di sostegno, pubbliche e private, alla trasmissione delle imprese

Ai sensi dell'articolo 2 della raccomandazione, vanno incoraggiate le iniziative pubbliche e private tese alla sensibilizzazione, all'informazione e alla formazione degli imprenditori. Inoltre, l'articolo 3 della medesima raccomandazione che intorno alle PMI venga costruito un ambiente

finanziario che favorisca la loro trasmissione. Sono suggerimenti, rivolti in primo luogo a consulenti e istituti finanziari, ancora validi e che sono articolati come segue:

### 1. Il ruolo degli istituti finanziari

Le PMI incontrano spesso difficoltà ad ottenere finanziamenti dagli istituti finanziari e, spesso, la trasmissione di un'impresa ha costi elevati per finanziarne l'acquisto; non di rado, quest'ultimo fa parte di una ristrutturazione strategica dell'impresa che, a sua volta, richiede ingenti capitali supplementari. Uno studio della Deutsche Ausgleichsbank mostra che il capitale richiesto dal rilevamento di un'impresa è più elevato del 60 % di quello richiesto dal suo avvio (400 000 DEM per il rilevamento contro 250 000 DEM per l'avvio).

#### a) Misure già in atto

Le attuali misure di sostegno da parte delle banche comprendono banche-dati per la raccolta e la fornitura di informazioni sul calcolo dei rischi, una rete per la ricerca attiva di partner e il contatto tra venditori e potenziali acquirenti di un'impresa (grazie anche a reti di informazione transfrontaliere), un servizio di valutazione per determinare il valore preciso dell'impresa, consulenza sull'importo esatto dell'apporto finanziario necessario, fondi di garanzia per prestiti e fondi di garanzia reciproca.

In Belgio, è stato istituito, nell'ambito del Fonds de participation presso la Caisse Nationale du Crédit Professionnel, un fondo speciale per finanziare la trasmissione delle imprese (Fonds de Transmission). Tale fondo offre tassi d'interesse preferenziali su prestiti destinati alla trasmissione di imprese sia in seno alla famiglia che a terzi. Il prestito viene accordato per un periodo compreso tra 7 e 20 anni. Il tasso è del 3 % per i primi 5 anni e aumenta, con scatti dello 0,25 %, fino al limite del 3,75 %. Per l'ottenimento del prestito non è necessario produrre garanzie.

Dal 1990, la Deutsche Ausgleichsbank, ente pubblico tedesco, promuove la trasmissione delle imprese attraverso l'Eigenkapitalhilfeprogramm (programma di aiuto al capitale proprio). Grazie a prestiti subordinati a tassi molto favorevoli sono state effettuate oltre 20 000 acquisizioni. Il 50 % circa delle imprese acquisite appartengono all'artigianato, il 25 % al commercio e il 20 % ai servizi. Questa esperienza ha dimostrato che, pur essendo il tasso normale dei prestiti accordati alla trasmissione lievemente più elevato di quello accordato alla fondazione di nuove imprese (4,6 % per la trasmissione contro il 3,3 % per la fondazione), esso ha potuto essere contenuto entro limiti ragionevoli.

Regimi che favoriscono il rilevamento di un'impresa esistono anche in Francia, ove, attraverso l'ente finanziario pubblico SOFARIS<sup>(13)</sup>, sono disponibili dei prestiti ad un tasso del 3,5 %; nel Regno Unito con lo Small Firms Loan Guarantees Scheme, in Austria con la BÜRGEN-Förderungsbank ed in Finlandia attraverso l'Istituzione finanziaria pubblica Kera.

Tutti questi regimi sono risultati molto utili e si dovrebbe esaminare l'adattabilità in altri Stati membri.

#### b) *Priorità da prendere in considerazione*

Le trasmissioni di imprese risulterebbero facilitate se le istituzioni finanziarie adottassero un atteggiamento più positivo verso l'erogazione di prestiti alle PMI. Finanziare le operazioni delle PMI in generale, e, in particolare, la loro trasmissione, può essere un buon affare per le banche se fatto in modo altamente professionale, privilegiando i prestiti a lungo termine e introducendo una valutazione della qualità dell'impresa da trasmettere. Particolare cura richiede il finanziamento dell'avviamento (goodwill), data la difficoltà di stabilire una valutazione precisa dei beni immateriali.

Le banche, inoltre, dovrebbero adottare una strategia interna più coerente per la trasmissione delle PMI, con programmi per la loro riuscita contenenti una migliore e più tempestiva informazione degli imprenditori sulle misure di sostegno disponibili nonché piani di trasmissione che tengano conto del valore dell'impresa, del profilo dell'acquirente e delle modalità per spuntare il prezzo migliore.

## 2. *Il ruolo degli intermediari*

Poiché la trasmissione di un'impresa ha aspetti contabili, fiscali e giuridici e determinati requisiti finanziari, gli imprenditori che meditano di trasmettere o di acquisire un'impresa devono disporre di un'ampia gamma di ser-

vizi professionali di intermediazione da parte di ragionieri, fiscalisti, avvocati, notai, consulenti aziendali, ecc. Esaminato approfonditamente il contesto commerciale dell'impresa e le relazioni personali tra i membri della famiglia, essi devono prendere in considerazione ogni possibile opzione per la successione.

#### a) *Servizi offerti dagli intermediari*

Per gli imprenditori che trasmettono la propria impresa, i principali servizi che gli intermediari devono offrire sono consulenze, studi, indagini, seminari, comunicazioni, una rete di relazioni e un check-up dell'impresa. Per quelli che acquisiscono un'impresa, sono importanti la preparazione e il monitoraggio dell'impresa prima e dopo l'acquisizione — esaminando in particolare numerose imprese potenzialmente in vendita, contattando reti o banche-dati, istituendo un elenco di imprese pronte alla trasmissione — e l'elaborazione di un piano di trasmissione.

Varie imprese ed organizzazioni sono attive in questo ramo ed esistono varie banche-dati, relative a regioni o a settori specifici. Tuttavia, le attività miranti a mettere in contatto le parti interessate hanno generalmente una portata limitata. Non esiste un'unica attività professionale in grado di soddisfare le esigenze dell'intero gruppo. Per mediare efficacemente tra le parti, sarà quindi necessario istituire una banca-dati molto più ampia sulla domanda e sull'offerta, in modo da organizzare contatti specifici e selettivi. Un altro problema è costituito dal fatto che la maggior parte delle banche-dati non sono accessibili al pubblico: gli imprenditori vengono così esclusi dalla consultazione di dati, accessibili solo a banche e contabili. Sarebbe utile, per la riuscita di molte trasmissioni, che tali dati divenissero più largamente disponibili.

#### b) *Priorità da prendere in considerazione*

Il consulente deve poter intervenire precocemente in modo da preparare per tempo un piano d'impresa e controllare i criteri per una sua riuscita trasmissione in tre principali aspetti: il futuro imprenditore (formazione, esperienza, situazione finanziaria, ecc.), l'attuale imprenditore (pensioni, età, interessi futuri, ecc.), l'impresa stessa (attivi, investimenti, dipendenti, situazione finanziaria, prospettive, ecc.). Gli intermediari devono inoltre sviluppare un approccio globale per l'elaborazione del piano di trasmissione dell'impresa, coinvolgendo tutte le professioni sopra ricordate.

<sup>(13)</sup> SOFARIS e CEPME hanno recentemente trasferito le loro attività alla holding finanziaria BDPME (Banque pour le développement des PME) per cooperare attraverso i loro strumenti complementari e offrire alle PMI una più ampia gamma di servizi finanziari. SOFARIS continua, però, a esistere come organismo specializzato nell'erogazione di garanzie.

I servizi offerti dovrebbero riguardare tre settori principali: la stabilità dell'impresa una volta trasmessa alla generazione successiva, il regime pensionistico dell'imprenditore che si ritira e le opportunità di quello che subentra. Una struttura, tipo consiglio di famiglia, permetterebbe una franca discussione sulle questioni della successione prima di elaborare il piano definitivo che regolerà la successione, la continuazione dell'impresa, il calendario e i meccanismi correttivi.

### 3. Conclusioni

Per avere successo il trasferimento dell'impresa deve essere accompagnato in tutte le sue fasi, dal momento che l'imprenditore ha bisogno di aiuti finanziari (cfr. articolo 3 della raccomandazione) e di consulenza professionale prima, durante e dopo la trasmissione. I criteri per garantire in futuro il miglior sviluppo possibile dell'impresa e le misure da adottare devono essere chiaramente definite fin dall'inizio. La creazione di una rete transfrontaliera di potenziali acquirenti e venditori (come nei Paesi Bassi e in Belgio) sarebbe a tale riguardo molto utile. Infine, l'aiuto finanziario alla trasmissione delle imprese dovrebbe essere allineato a quello erogato per la loro fondazione (come in Belgio, in Francia, in Germania e in Italia).

#### D. Esperienze pratiche di imprenditori che hanno trasmesso o rilevato un'impresa

In preparazione al forum europeo di Lille, talune associazioni professionali europee hanno condotto nel 1996 uno studio sulle esperienze pratiche dei cedenti (persone che trasmettono l'impresa) e dei cessionari (persone che rilevano l'impresa). Questo studio è stato effettuato elaborando un questionario precedentemente inviato a numerosi imprenditori degli Stati membri. I risultati dello studio possono essere così riassunti:

##### 1. Preparazione e formazione

La conclusione più chiara è che la trasmissione dell'impresa è spesso preparata male. In genere, il problema viene affrontato troppo tardi, quando impone opzioni più costose e più rischiose.

In genere, i cedenti preferiscono la trasmissione dell'intera impresa. Se ciò non è possibile, preferiscono la trasmissione graduale a un membro della famiglia, piuttosto che a un estraneo o a un dipendente. Secondo lo studio, i cessionari considerano l'operazione innanzitutto come un'occasione da cogliere e, solo in seconda linea, come un mezzo per garantire la continuità dell'impresa. Essi tendono ad optare per la trasmissione totale o parziale

dando scarso peso ad altre possibilità, come leasing, donazione o trasformazione in società per azioni. I due aspetti essenziali per il successo di una trasmissione sono la consapevolezza, da parte del cedente, della necessità di preparare la trasmissione con largo anticipo e la familiarizzazione, da parte del cessionario, con la struttura dell'impresa.

Normalmente, la trasmissione non è considerata attività gestionale importante. È invece essenziale sensibilizzare gli imprenditori al fatto che la trasmissione è un'operazione delicata, sia sul piano emozionale che su quello della riservatezza. Un modo per affrontare l'argomento potrebbe essere quello di organizzare iniziative di formazione nelle imprese, per familiarizzare gli imprenditori con il problema della trasmissione, come recita l'articolo 2 della raccomandazione.

##### 2. Valutazione

Essa ha un ruolo importante su tre diversi piani: quello del trattamento fiscale dell'impresa, quello della sua vendita a terzi e quello della sua donazione ad un membro della famiglia. La valutazione può essere effettuata con metodi basati, tra l'altro, sul valore intrinseco, sul reddito, sul rendimento dell'investimento, sui flussi di cassa, sul valore di mercato, ecc.

###### a) *Trattamento fiscale dell'impresa*

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, soprattutto per la trasmissione mediante successione, i metodi di valutazione usati dall'amministrazione pubblica per le imposte di successione sono troppo rigidi. È perciò importante che le imprese possano far effettuare un'analisi indipendente. È importante, come precisa l'articolo 6, lettera c) della raccomandazione, che la valutazione fiscale dell'impresa tenga conto del possibile cambiamento del suo valore se il proprietario decede. Nella maggior parte dei casi, esso sarà nettamente inferiore rispetto a quello stabilito quando il proprietario era ancora in vita e dovrebbe pertanto essere determinato in base a un momento alquanto posteriore al decesso dell'imprenditore.

###### b) *Vendita dell'impresa a terzi*

Per quanto riguarda la trasmissione per vendita, il risultato finale è determinato dai negoziati oltre che dalle ca-

pacità finanziarie del cessionario. La cosa migliore è, pertanto, incoraggiare le due parti ad informarsi sui rispettivi metodi di valutazione e, se necessario, a ricorrere agli esperti con sufficiente anticipo da permettergli un esame attento dell'offerta. Comunque, ciò che conta alla fine è il valore del mercato, cioè il prezzo che il potenziale cessionario dell'impresa è disposto a pagare.

### c) *Donazione dell'impresa ad un membro della famiglia*

In caso di donazione all'interno della famiglia, il problema è rappresentato dalla mancanza di un prezzo di mercato e dalle numerose stime da cui dipende la valutazione. D'altra parte, la valutazione dell'impresa sarà comparata a quella di altri beni dati ai membri della famiglia come anticipo della successione. Perciò, la valutazione dell'impresa dovrà soprattutto tener conto dei rischi specifici e delle potenziali debolezze di un'impresa rispetto agli altri beni trasferiti, come gli immobili, il cui valore tende ad essere meno volatile.

### 3. *Valorizzazione dell'esperienza degli ex imprenditori*

Anche nel caso di trasmissioni preparate per tempo e portate a termine secondo un piano convenuto, il cessionario deve spesso far fronte a situazioni gestionali inattese. In tal caso, il cedente potrebbe aiutarlo nelle decisioni, in qualità, ad esempio, di consulente, di direttore a tempo parziale o di manager per un certo periodo dopo la trasmissione. Una buona intesa tra cedente e cessionario è, al riguardo, essenziale. Si potrebbe anche prevedere un consulente esterno che riveda le varie questioni sociali, fiscali e finanziarie, e assista le due parti ad attuare con successo una trasmissione senza attriti.

Sarebbe anche utile un dialogo sui vantaggi di una maggior comprensione tra generazioni diverse di imprenditori e di un più efficace trasferimento di know-how da una generazione all'altra. Ad esempio, i Business Angels<sup>(14)</sup>, relativamente diffusi negli USA e nel Regno Unito, sono imprenditori in pensione pronti ad investire i proventi della vendita della loro impresa in una o più altre PMI. Il reinvestimento di tali proventi è stato reso

<sup>(14)</sup> Cfr. la comunicazione della Commissione sui problemi finanziari delle piccole e medie imprese, COM(93) 528 del 10.11.1993, § 29; comunicazione della Commissione sul miglioramento dell'ambiente fiscale delle piccole e medie imprese, GU C 187 del 9.7.1994, pag. 5, § 6.

fiscalmente attraente e potrebbe agevolare numerose trasmissioni d'impresa. Il valore aggiunto di queste possibilità risiede nel fatto che gli imprenditori pensionati consigliano le società nelle quali investono, evitando loro i problemi di trasmissione di una generazione all'altra.

## TABELLE COMPARATIVE

Per descrivere nel miglior modo possibile la situazione attuale per quanto riguarda gli aspetti giuridici e fiscali della trasmissione di imprese nei 15 Stati membri dell'Unione europea, la Commissione ha aggiornato le tabelle allegate alla comunicazione del 23 luglio 1994<sup>(15)</sup>. Queste sei tabelle si trovano nell'allegato alla presente comunicazione.

## SINTESI E CONSEGUENZE DELL'ATTUALE SITUAZIONE

Come risulta dal capitolo precedente e dalle tabelle allegate alla presente comunicazione, le situazioni variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Alcuni hanno recentemente adottato provvedimenti, o prevedono di farlo, per migliorare l'ambiente giuridico, fiscale e finanziario delle trasmissioni di imprese, mentre altri, da questo punto di vista, non si sono molto attivati in questo campo.

La situazione generale degli Stati membri indica che le varie proposte formulate nella raccomandazione non sono state seguite in una misura tale da eliminare gli ostacoli specifici incontrati dalle imprese al momento della loro trasmissione. Questa conclusione sembra particolarmente pertinente alla luce del numero probabilmente elevato di liquidazioni di PMI, causate da una cattiva preparazione della loro trasmissione.

Gli Stati membri, gli intermediari pubblici e privati e gli imprenditori stessi, devono essere consapevoli della decisiva importanza di questi aspetti per la sopravvivenza di numerose imprese e il mantenimento dei posti di lavoro ad esse legati. Gli Stati membri dovrebbero proseguire e intensificare i loro sforzi per facilitare la trasmissione delle imprese, agendo sulla semplificazione legislativa e amministrativa, riducendo effettivamente le tasse e facili-

<sup>(15)</sup> Cfr. nota 4.

tando l'accesso al finanziamento per il rilevamento di un'impresa. Gli intermediari vanno accuratamente informati su tutti gli aspetti della trasmissione dell'impresa in modo da usare il loro know-how a vantaggio di un gran numero di imprenditori, sia dell'attuale che della prossima generazione.

Il ruolo della Commissione europea in questo campo sarà quello di seguire la situazione da vicino e di contribuire a sensibilizzare, informare e formare tutte le parti interessate. Sulla base di una valutazione approfondita di

tutte le reazioni alla presente comunicazione, la Commissione europea proporrà nuove misure per facilitare la trasmissione delle imprese.

La Commissione attende quindi con interesse le reazioni alla presente comunicazione, che vanno indirizzate a:

Sig. Guy Crauser  
Direttore generale DG XXIII  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

## ALLEGATO

## TABELLA COMPARATIVA N. 1

## Società per azioni (SpA)

Stato membro	Numero minimo di soci per la fondazione	Capitale minimo	Consiglio di sorveglianza	Oneri amministrativi ridotti per le PMI
A	2	1 milione di ATS 71 890 ECU	Obbligatorio (3/7/12/20 membri, secondo la dimensione della società)	No
B	2	1 250 000 BEF 30 660 ECU	No	Sì (contabilità)
DK	1	500 000 DKK 66 490 ECU	Obbligatorio (sistema misto con possibile partecipazione dei lavoratori)	Sì (contabilità)
D	1	100 000 DEM 50 500 ECU	Obbligatorio (partecipazione dei lavoratori limitata alle società con almeno 500 dipendenti)	Sì (kleine Aktiengesellschaft)
EL	2	10 000 000 di GRD 32 260 ECU	—	No
FIN	1	500 000 FIM 83 750 ECU	Facoltativo, se il capitale non è inferiore a 500 000 FIM; se è inferiore, il numero dei membri può essere inferiore a 3 e non è obbligatorio l'amministratore delegato	Sì (contabilità)
E	3	10 000 000 di ESP 59 880 ECU (più elevato per alcune società)	No	Sì (contabilità)
F	7	Quotata in borsa: 1 500 000 FRF 226 930 ECU  non quotata: 250 000 FRF 37 820 ECU	Facoltativo	No
IRL	7	30 000 IEP 39 470 ECU	No	No
I	2	200 000 000 di ITL 103 250 ECU	No	No
L	2	1 250 000 LUF 30 660 ECU	No	No
NL	1	100 000 NLG 43 860 ECU	Obbligatorio per le grandi imprese (capitale non inferiore a 25 milioni di NLG, consiglio d'amministrazione, almeno 100 dipendenti)	No
P	5	5 000 000 di PTE 24 780 ECU (più elevato per alcune attività)	Facoltativo	No
UK	2	50 000 GBP 74 630 ECU	No	No
S	1	500 000 SEK 57 600 ECU	Obbligatorio	No

## TABELLA COMPARATIVA N. 2

## Società di persone e imprese individuali

Stato membro	Principio giuridico della continuità delle società di persone	Conflitto tra società semplice e società costituita con contratto di società	Decisione dei beneficiari	Trasferimento dei beni dell'impresa	Trasformazione in società di capitali e viceversa
A	No	Nessuna soluzione giuridica, ma in pratica prevale l'accordo	Unanime	—	Parzialmente codificato (soltanto per le società di capitali)
B	No	Nessuna soluzione giuridica, ma in pratica prevale l'accordo	Unanime	Nella pratica si usa il concetto di avviamento (goodwill)	Parzialmente codificato
DK	No	Soluzione giuridica inesistente	—	—	Codificato
D	No (presto, sì) sì, per le associazioni di professionisti	Soluzione solo parzialmente a favore della priorità del contratto di società	Unanime (a maggioranza in alcuni casi specifici)	Trasferimento integrale per le imprese individuali e le associazioni di professionisti	Codificato
EL	No	Soluzione solo parzialmente a favore della priorità del contratto di società	Unanime	—	—
FIN	No	Priorità del contratto di società	Unanime	Nessun obbligo giuridico a trasferire i beni singolarmente	Parzialmente codificato (solo per la trasformazione di società di persone in società di capitali)
E	No	Soluzione solo parzialmente a favore della priorità del contratto di società	Unanime, per la cessione delle quote sociali; a maggioranza per la loro amministrazione	Obbligo di pagamento immediato in contanti	Parzialmente codificato
F	No	Priorità del contratto di società	Unanime	Trasferimento integrale (avviamento — goodwill)	Parzialmente codificato
IRL	No	Nessuna soluzione giuridica, ma in pratica priorità del contratto di società	Unanime	Trasferimento integrale	Non codificato, obbligo di sciogliere la società in previsione della sua trasformazione (scorporo)
I	Sì	Nessuna soluzione giuridica, ma in pratica priorità al contratto di società	Unanime	Trasferimento integrale (azienda)	—
L	No	Nessuna soluzione giuridica	Unanime	Nella pratica si usa il concetto di avviamento (goodwill)	Parzialmente codificato
NL	No	—	—	Nessun trasferimento integrale	Parzialmente codificato

Stato membro	Principio giuridico della continuità delle società di persone	Conflitto tra società semplice e società costituita con contratto di società	Decisione dei beneficiari	Trasferimento dei beni dell'impresa	Trasformazione in società di capitali e viceversa
P	Sì	Nessuna soluzione giuridica	Unanime, per la cessione delle quote sociali; a maggioranza per la loro amministrazione	Trasferimento integrale (estabelecimento comercial)	Codificato
UK	No, ma l'esecutore testamentario può disporre dell'impresa per 1 anno su istruzione dei beneficiari	Nessuna soluzione giuridica	Unanime	Trasferimento integrale	Non codificato, obbligo di sciogliere la società in previsione della sua trasformazione (scorporo)
S	No	Priorità del contratto di società	Unanime	Trasferimento integrale	Parzialmente codificato

TABELLA COMPARATIVA N. 3

## Trasmissione dell'impresa nell'ambito della famiglia e suo trattamento fiscale

Stato membro	Trasmissione tra coniugi	Diritti del coniuge al decesso dell'imprenditore	Trattamento fiscale della trasmissione tra coniugi	Momento della valutazione dell'impresa a fini fiscali	Pagamento rateale dell'imposta sulle plusvalenze da trasmissione
A	Si	Diritto legale all'eredità (Ehegattenerbrecht); compensazione in contanti (Pflichtteil). Eccezione: le proprietà agricole, che non danno diritto a una compensazione adeguata (Anerbenrecht)	—	—	Si, su 3 anni (Struktur-anpassungsgesetz)
B	Solo se previsto nel contratto matrimoniale; nessuna vendita, né patti di successione	Nessun diritto di proprietà, ma usufrutto, e possibilità di riacquistare tale diritto	—	—	No
DK	—	(Facoltativo) diritto di proprietà indivisa sui beni immobili	No	Inventario (1-2 anni dopo la morte dell'imprenditore)	No
D	Si	Diritto legale all'eredità (Ehegattenerbrecht); compensazione in contanti (Pflichtteil)	—	Decesso dell'imprenditore	—
EL	—	—	—	—	—
FIN	Si	No	Sono applicate la tassa sulle plusvalenze, la tassa di successione e quella di donazione	Decesso dell'imprenditore	No
E	—	Nessun diritto di proprietà, ma compensazione in contanti, eccetto le proprietà agricole	—	—	—
F	Solo se previsto nel contratto matrimoniale (communauté universelle); donazione possibile, ma non la vendita né i patti di successione	—	Sgravio di 330 000 FRF	Morte dell'imprenditore (la dichiarazione deve essere effettuata entro 6 mesi)	—
IRL	Si	—	No	Deciso dall'amministratore dei beni, considerando le esigenze fiscali e giuridiche (di norma, poco dopo il decesso)	—
I	Solo se previsto nel contratto matrimoniale (azienda coniugale); nessuna vendita, né patti di successione	—	—	—	No

Stato membro	Trasmissione tra coniugi	Dritti del coniuge al decesso dell'imprenditore	Trattamento fiscale della trasmissione tra coniugi	Momento della valutazione dell'impresa a fini fiscali	Pagamento rateale dell'imposta sulle plusvalenze da trasmissione
L	—	—	—	—	—
NL	—	—	—	—	No
P	—	—	—	—	—
UK	Sì	—	—	—	Sì
S	Sì	Nessun diritto specifico per il coniuge	Nessuna imposta sul reddito per il cambiamento di azionista, imposta di successione e di donazione	Decesso dell'imprenditore	No

## TABELLA COMPARATIVA N. 4

## Imposta di successione e di donazione

Stato membro	Tasso massimo dell'imposta di successione	Tasso massimo per i figli	Norme speciali per le imprese	Rateazione senza interessi	Calcolo della base impositiva
A	60 %	15 %	No	No	Valore di mercato meno i debiti; immobili: valore monetario (10 % del valore di mercato)
B	80 %	30 %	La legge della regione fiamminga del 1996 ha ridotto il tasso sui beni dell'impresa al 3 %; il progetto di legge federale del 1997 riduce il tasso sull'imposta di donazione al 3 %	—	Valore di mercato + relazione tra donatore e beneficiario
DK	36,25 %	15 %	Esenzione fino a 25 000 ECU	—	Valore di mercato + relazione tra donatore e beneficiario
D	50 %	30 %	Esenzione fino a 500 000 DEM, riduzione del 40 % sull'importo restante	Sì: per 10 anni (se necessario a garantire la sopravvivenza dell'impresa)	Per gli immobili: valore del bilancio fiscale: valore stimato meno le esenzioni + relazione tra donatore e beneficiario
EL	65 %	25 %	—	Sì: per 5 anni	Scaglionato tra 5 % e 60 %
FIN	48 %	16 %	Tassazione su valori inferiori a quelli di mercato (su richiesta)	Sì: per 5 anni (su domanda)	Valore di mercato meno i debiti
E	34 % (calcolo mediante un coefficiente patrimoniale fino a 2,4)	La base imponibile è ridotta a seconda dell'età dei figli	Riduzione del 95 %	Sì: per 5 anni	Valore di mercato meno i debiti
F	60 %	40 %	Pagamento rinviato o rateizzato	No	Valore stimato dedotti gli abbattimenti
IRL	40 % (imposta immobiliare)	40 %	Esenzione per le imprese	No	Valore di mercato meno le esenzioni + relazione tra donatore e beneficiario
I	60 %	27 %	Esenzione fino a 250 000 000 di LIT	—	Valore di mercato + relazione tra donatore e beneficiario

Stato membro	Tasso massimo dell'imposta di successione	Tasso massimo per i figli	Norme speciali per le imprese	Rateazione senza interessi	Calcolo della base impositiva
L	15 %	15 %	—	—	Valore di mercato meno i debiti + relazione tra donatore e beneficiario
NL	68 %	27 %	—	—	Imposta sul reddito e sulla successione
P	50 %	25 %	—	—	Valore di mercato meno i debiti + relazione tra donatore e beneficiario
UK	40 %	40 %	Esenzione del 100 % (soglia per i beni tassabili aumentata a 155 000 ECU)	Sì: per 10 anni per gli attivi non esentati	Valore di mercato meno i debiti + relazione tra donatore e beneficiario
S	30 %	30 %	Abbuono di base: 70 000 SEK; tasso del 10 % sugli importi fino a 300 000 SEK, 20 % fino a 600 000 e 30 % oltre	No	Valore di mercato meno i debiti + relazione tra donatore e beneficiario

TABELLA COMPARATIVA N. 5

## Trasmissione di impresa a terzi e le sue tasse

Stato membro	Agevolazioni alla trasmissione di imprese a terzi	Sgravi fiscali su plusvalenze da trasmissione, reinvestite in un'altra PMI	Sgravi in caso di pensione anticipata
A	Imposte sulle plusvalenze scaglionate su tre anni se il venditore ha posseduto l'impresa per almeno 7 anni	No	Imposta sulle plusvalenze ridotta al 50 % se il venditore è di età superiore a 60 anni e va in pensione
B	—	No	Imposta sulle plusvalenze ridotta sui beni immateriali se il venditore è di età superiore a 60 anni
DK	No	No	No
D	50 % del tasso medio dell'imposta sul reddito	Sì	Riduzione di base di 60 000 DEM se a trasmettere è un proprietario di età superiore a 55 anni. Essa viene dedotta dagli importi superiori a 300 000 DEM
EL	—	—	—
FIN	No	No	No
E	No	—	—
F	—	No	No
IRL	Sì	Sì (roll-over reliefs)	Esenzione dall'imposta sulle plusvalenze se l'imprenditore, raggiunta l'età di 55 anni, vende taluni attivi della sua impresa per meno di 250 000 IEP
I	—	No	—
L	—	—	—
NL	L'imposta può essere legalmente differita e si possono evitare tassi elevati	No	Esenzione su 20 000 NLG; per le persone di età superiore a 55 anni, l'esenzione è aumentata a 45 000 NLG
P	—	—	—
UK	Sì	Sì	Sgravio fiscale sulle plusvalenze da cessione (l'età necessaria ridotta da 55 a 50 anni)
S	No	No	No

## TABELLA COMPARATIVA N. 6

## Trasmissione di impresa ai dipendenti e le sue tasse

Stato membro	Misure specifiche per agevolare la trasmissione ai dipendenti	Sgravi per i dipendenti in materia di bolli fiscali e tasse di registro	Norme specifiche per la trasmissione ad un'impresa o cooperativa di lavoro creata da dipendenti
A	—	No	—
B	—	Sgravo fiscale generale: 40 000 BEF/1 000 ECU	Imprese di economia sociale
DK	No	No	No
D	Diminuzione del 30 % dell'imposta di successione e donazione	Soglia annuale: 300 DEM/ 150 ECU	—
EL	—	—	—
FIN	—	—	—
E	—	—	Cooperative
F	—	Riduzione di imposta	Esenzione fiscale per trasferimento di quote
IRL	—	—	—
I	—	—	—
L	—	—	—
NL	—	—	—
P	—	—	—
UK	ESOP	ESOP	ESOP
S	No	No	No

AZIENDA



Studio Notarile Tassinari

Repertorio n. 36340-----Raccolta n. 22499

PATTO DI FAMIGLIA E COMPRAVENDITA  
REPUBBLICA ITALIANA

Reg.to a Imola il

Il giorno di sabato trentuno marzo duemilasette.  
31 marzo 2007

pacco \_\_\_\_\_

In Imola, Via Quarto n. 4.  
Davanti a me dr. Federico Tassinari, notaio iscritto al Col-

n. \_\_\_\_\_  
Serie \_\_\_\_\_  
euro \_\_\_\_\_

legio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola, alla presenza dei testimoni:

- ~~VENEZIANO OMBERTA~~, nata a Imola (BO) il giorno 8 aprile 1971, domiciliata in Imola (BO), Via Lippi n. 7;

12

- ~~MOROSI STEFANO~~, nato a Firenze il 14 settembre 1961, residente in Borgo Tossignano (BO), Via Codrignano n. 39/D;

12-IND.  
A. D. G. A. M.

sono presenti i signori:

- ~~STRAZZA GIUSEPPA~~, nata a ~~Montebelluna (TV)~~ il ~~12 gennaio 1959~~, domiciliata in ~~Montebelluna (TV)~~, Via Traversa-Chiesa n. ~~207A~~, C.F. ~~STR STR STR STR STR~~;

Coniuge separati  
con figlio  
beneficiario

- ~~STRONZANI GIULIANO~~, nato a ~~Montebelluna (TV)~~ il ~~12 gennaio 1959~~, domiciliato in ~~Montebelluna (TV)~~, Via Traversa-Chiesa n. ~~207A~~, C.F. ~~STR STR STR STR STR~~;

big different company  
in funzione  
defusione e accenti  
di separazione

- ~~STRONZANI PAOLO~~, nato a ~~Montebelluna (TV)~~ il 3 ottobre 1980, domiciliato in ~~Montebelluna (TV)~~, Via Traversa-Chiesa n. ~~207A~~, C.F. ~~STR STR STR STR STR~~;

Il signor ~~Stronza Giuliano~~ dichiara che in alcuni documenti il suo nome risulta essere ~~Stronza Giuliano Montebelluna~~.

La signora ~~Strazza Giuseppa~~ dichiara che in alcuni documenti il suo nome risulta essere ~~Strazza Giuseppa Anna Maria~~.

no perso  
no reverso

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo i quali,

premettono che

- la signora ~~Strazza Giuseppa~~ è titolare dell'omonima impresa individuale con sede in ~~Montebelluna (TV)~~, frazione ~~Montebelluna~~, Via Della Selva, ora, a seguito di variazione toponomastica, Via ~~Castello~~ n. ~~12~~, regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze, avente per oggetto la produzione di pane;

Vol. 6256.000

- nella stessa impresa prestano in modo continuativo e prevalente la propria attività di lavoro i signori ~~Stronza Giuliano~~ e ~~Stronza Paolo~~, rispettivamente coniuge e figlio dell'imprenditore, come risulta dall'atto dichiarativo di impresa familiare autenticato nelle firme dal notaio di Imola dr. Carlo Fiorentini in data 19 dicembre 1989 n. 31656 di Rep., registrato a Imola il giorno 8 gennaio 1990 n. 39

nonchè dall'atto dichiarativo di impresa familiare a rogito di me notaio in data 28 dicembre 2000 n. 15744/8193 di rep.,

registrato a Imola il 2 gennaio 2001 pacco n. 49/27;

- della famiglia della signora ~~Strazza Giuseppa~~ fanno parte unicamente il coniuge, signor ~~Stronza Giuliano~~ ed il figlio, signor ~~Stronza Paolo~~;

- oltre ai signori ~~Stronza Giuliano~~ e ~~Stronza Paolo~~ non

1

esistono altri soggetti qualificabili come legittimari ove oggi si aprisse la successione della signora ~~S. G.~~;

- i signori ~~S. G.~~ e ~~S. G.~~ con atto a rogito di me notaio in data odierna n. 36339/22498 di rep., in corso di registrazione ed annotazione, hanno scelto il regime della separazione dei beni;

- la signora ~~S. G.~~ intende, con il consenso del proprio coniuge signor ~~S. G.~~, attribuire ai sensi degli articoli 768-bis e ss. c.c., l'intera propria azienda, comprensiva della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) dell'immobile in appresso descritto, al proprio figlio signor ~~S. P.~~;

- ove oggi si aprisse la successione della signora ~~S. G.~~ la quota di legittima spettante ai predetti legittimari sarebbe, ai sensi dell'art. 542 c.c., di un terzo ciascuno in favore del coniuge signor ~~S. G.~~ e del figlio signor ~~S. P.~~;

- i signori ~~S. G.~~ e ~~S. G.~~ sono comproprietari, in ragione della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) ciascuno, dell'immobile in appresso descritto in forza di acquisto dell'area di terreno, distinta al Catasto Terreni del Comune di ~~...~~ con la particella 112 del Foglio 169, con atto a rogito in data 17 novembre 1988 del notaio di Barberino di Mugello dr.ssa Maria Mengacci, n. 59405/11631 di Rep., registrato a ~~...~~ il 5 dicembre 1988 n. 1327, trascritto a ~~...~~ il 15 dicembre 1988 n. 20772 part., e successiva costruzione del fabbricato;

- in data 22 febbraio 2007 con tipo mappale n. 063994 l'area di terreno distinta al Catasto Terreni del Comune di ~~...~~ con la particella 112 del Foglio 169 sopra citata è stata soppressa e ha dato origine alla particella 236 di mq. 970 dello stesso Foglio 169 del Comune di ~~...~~;

- con denuncia di accatastamento presentata all'Agenzia del Territorio - Catasto Fabbricati di ~~...~~ in data 28 febbraio 2007 prot. n. FI0072935 - il fabbricato costruito sulla precitata area è stato accatastato attribuendo allo stesso i subb. 501 e 502 della particella 236 del Foglio 169 ed all'area di terreno rappresentante l'area di sedime e la corte comune del detto fabbricato il sub. 500 della medesima particella 236 del Foglio 169 del Comune di ~~...~~;

- il signor ~~S. G.~~ è venuto nella determinazione di vendere la quota indivisa di sua spettanza dell'immobile sopra descritto al figlio signor ~~S. P.~~;

- pertanto con il presente atto i componenti intendono porre in essere in primo luogo un patto di famiglia avente ad oggetto l'azienda di titolarità della signora ~~S. G.~~ ed in secondo luogo una compravendita avente ad oggetto la quota indivisa di 1/2 (un mezzo) dell'immobile sopra descritto di spettanza del signor ~~S. G.~~, il tutto a favore del signor ~~S. P.~~.

Tutto ciò premesso e confermato, con il presente atto, i com-  
parenti alla presenza dei testimoni  
convengono e stipulano

quanto segue.

- IN PRIMO LUOGO -

**ART. 1) ATTRIBUZIONE DELLA AZIENDA**

Ai sensi degli articoli 768-bis e ss. c.c., la signora ~~S...~~  
~~GA...~~, con il consenso del signor ~~S...~~ ~~GA...~~,  
nella sua citata veste di legittimario, attribuisce al pro-  
prio figlio signor ~~S...~~ ~~PA...~~, che accetta, l'intera  
propria azienda, corrispondente all'impresa avente per ogget-  
to la produzione di pane, posta in ~~FRANZUOLA~~ (~~FR~~), frazione  
Traversa, Via Della Selva, ora, a seguito di variazione topo-  
nomastica, Via Castello n. 124, comprensiva della quota indi-  
visa di 1/2 (un mezzo) del diritto di piena proprietà sul se-  
guente immobile:

- fabbricato urbano ad uso laboratorio artigianale-panificio,  
negozio panificio, posto in Comune di ~~FRANZUOLA~~ (~~FR~~), cata-  
stalmente Via Della Selva s.n.c., costituito da vani ad uso  
magazzino, reparto lavorazione, reparto cottura, rimessa,  
servizi e reparto vendita, il tutto distinto al Catasto dei  
Fabbricati del predetto Comune - a seguito della denuncia di  
accatastamento presentata all'Agenzia del Territorio - Cata-  
sto Fabbricati di ~~FRANZUOLA~~ in data 28 febbraio 2007 prot.  
n. FI0072935 - come segue:

Foglio 169  
particella 236 sub. 501 cat. C/3 classe 3 mq. 222 rendita eu-  
ro 1.066,28;

particella 236 sub. 502 cat. C/1 classe 3 mq. 24 rendita euro  
354,50;

particella 236 sub. 500 - B.C.N.C. ai subb. 501 e 502 - rese-  
de.

L'area di terreno rappresentante il sedime e l'annessa corte  
del fabbricato in oggetto è distinta al Catasto Terreni di  
detto Comune nel Foglio 169 con la particella 236 - ente ur-  
bano di mq. 970.

Confina con: la predetta via, ragioni Franchini, ragioni co-  
muni, salvi etc..

Le parti dichiarano che sono compresi nella presente attribu-  
zione i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti del  
fabbricato comuni per legge, titolo o destinazione.

Per una migliore identificazione dell'immobile sopra descrit-  
to, si fa espresso riferimento alle planimetrie catastali ed  
all'elaborato planimetrico con unito l'elenco subalterni che,  
in copia fotostatica, previa illustrazione grafica da me no-  
taio datane ai comparenti, si allegano al presente atto ri-  
spettivamente sotto le lettere A) et B).

Le rendite catastali di cui sopra sono da intendere proposte  
ai sensi del decreto ministeriale n. 701 in data 19 aprile  
1994.

L'attribuzione comprende le attrezzature e gli arredi meglio descritti nell'elenco che, omessane la lettura da me notaio per concorde volontà dei componenti, si allega al presente atto sotto la lettera C).

L'attribuzione dell'azienda avviene nello stato di fatto in cui la stessa azienda si trova, noto alla parte beneficiaria, la quale dichiara, in particolare, di aver preso visione dei libri contabili e fiscali, nonché degli arredi, delle attrezzature, dei macchinari e dei beni aziendali in genere, che dichiara di accettare.

#### ART. 2) SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

Il beneficiario subentrerà nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa non aventi carattere personale, nonché in quelli aventi ad oggetto beni aziendali, del cui contenuto, patti ed obbligazioni la parte beneficiaria si dichiara a conoscenza.

La parte cedente dichiara e la parte beneficiaria prende atto che nell'azienda attribuita sussistono rapporti di lavoro subordinato e che pertanto gli stessi continueranno con la stessa parte beneficiaria ed i lavoratori conserveranno tutti i diritti che ne derivano ai sensi dell'art. 2112 c.c..

A tal fine la parte acquirente si obbliga a sollevare la parte cedente da qualsiasi richiesta effettuata dai lavoratori per l'adempimento di eventuali crediti che gli stessi hanno alla data del presente atto, ai sensi dell'art. 2112 c.c..

#### ART. 3) DEBITI E CREDITI RELATIVI ALL'AZIENDA ATTRIBUITA

Le parti dichiarano che sono compresi nella presente attribuzione tutti i debiti e tutti i crediti relativi all'azienda attribuita.

A tale riguardo le parti precisano che i debiti nei confronti dei collaboratori familiari vengono trasferiti al signor ~~Simone~~ ~~Pardo~~ unitamente all'azienda e che conseguentemente il debito nei confronti dello stesso signor ~~Simone~~ ~~Pardo~~ si estingue per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c., mentre il debito nei confronti del signor ~~Simone~~ ~~Giuliano~~ verrà liquidato dal signor ~~Simone~~ ~~Pardo~~ come precisato al successivo art. 5).

#### ART. 4) VALORE DELL'AZIENDA ATTRIBUITA

I componenti concordemente riconoscono all'azienda attribuita il valore di euro 256.500,00 (duecentocinquantesimilacinquecento), al netto del credito spettante ai signori ~~Simone~~ ~~Pardo~~ e ~~Simone~~ ~~Giuliano~~, in qualità di collaboratori ai sensi dell'art. 230 bis c.c., tenuto conto della qualità e della quantità di lavoro dagli stessi prestata nell'azienda ed in genere di ogni diritto agli stessi spettante in relazione all'attività lavorativa svolta a tutt'oggi e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, che gli stessi signori ~~Simone~~ ~~Giuliano~~, ~~Simone~~ ~~Pardo~~ e ~~Simone~~ ~~Giuliano~~ dichiarano di quantificare rispettivamente negli importi di euro 29.000,00 (ventinovemila) e di euro

44.500,00 (quarantaquattromilacinquecento).

**ART. 5) LIQUIDAZIONE**

Il signor ~~S. S. S. S.~~ ~~P. P. P.~~ dichiara, e il signor ~~S. S. S. S.~~ ~~G. G. G. G.~~ prende atto, che la somma corrispondente al valore della quota di legittima spettante allo stesso signor ~~S. S. S. S.~~ ~~G. G. G. G.~~, nella sua qualità di legittimario della signora ~~S. S. S. S.~~ ~~G. G. G. G.~~, ai sensi dell'art. 768-quater c.c., calcolata ai sensi del predetto art. 542 c.c. sul valore della attribuzione effettuata con il presente atto, corrisponde all'importo di euro 85.500,00 (ottantacinquemilacinquecento). Conseguentemente il signor ~~S. S. S. S.~~ ~~P. P. P.~~, tenuto conto di quanto disposto nel precedente art. 4), dichiara di dover corrispondere al signor ~~S. S. S. S.~~ ~~G. G. G. G.~~ la complessiva somma di euro 130.000,00 (centotrentamila) che verrà pagata dallo stesso signor ~~S. S. S. S.~~ ~~P. P. P.~~ entro e non oltre 10 (dieci) anni dalla data odierna, senza interessi, in n. 120 (centoventi) rate mensili dell'importo di euro 1.083,33 (milleottantatre virgola trentatre) ciascuna.

Il signor ~~S. S. S. S.~~ ~~G. G. G. G.~~ dichiara che eventuali diritti nascenti da operazioni di versamenti in conto capitale o ad altro titolo oppure finanziamenti da esso effettuati in favore dell'impresa, si intendono automaticamente trasferiti in capo alla parte beneficiaria per effetto della stipulazione del presente atto, senza che per lo stesso signor ~~S. S. S. S.~~ ~~G. G. G. G.~~ sorga alcun diritto ad ottenere una maggiorazione o una integrazione della liquidazione come sopra pattuita.

**ART. 6) SOPRAVVENIENZA DI LEGITTIMARI**

Il signor ~~S. S. S. S.~~ ~~P. P. P.~~ prende atto della disciplina contenuta nell'art. 768-sexies c.c. in materia di obblighi del beneficiario dell'attribuzione contenuta nel presente atto in favore di eventuali altri legittimari che al medesimo non abbiano partecipato.

**ART. 7) ESCLUSIONE DELLA FACOLTA' DI RECESSO**

I comparenti dichiarano di non volersi avvalere della facoltà di prevedere in capo ad essi contraenti la facoltà di recedere dal presente accordo ai sensi dell'art. 768-septies c.c..

**ART. 8) CONCILIAZIONE**

Qualsiasi controversia relativa o concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto e/o comunque connessa o derivante dal medesimo che insorgesse tra i contraenti o loro eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, che possa formare oggetto di conciliazione, sarà oggetto di un tentativo preliminare di composizione in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal presidente del Tribunale di Firenze.

- IN SECONDO LUOGO -

**ART. 9) CONSENSO E OGGETTO**

Il signor ~~S. S. S. S.~~ ~~G. G. G. G.~~ vende al signor ~~S. S. S. S.~~ ~~P. P. P.~~ che acquista, la quota indivisa di 1/2 (un mezzo) del diritto di piena proprietà sul seguente immobile:

- fabbricato urbano ad uso laboratorio artigianale-panificio, negozio panificio, posto in Comune di ~~Sanza~~ (21), catastalmente Via Della Selva s.n.c., costituito da vani ad uso magazzino, reparto lavorazione, reparto cottura, rimessa, servizi e reparto vendita, il tutto distinto al Catasto dei

Fabbricati del predetto Comune - a seguito della denuncia di accatastamento presentata all'Agenzia del Territorio - Catasto Fabbricati di ~~Sanza~~ in data 28 febbraio 2007 prot. n. FI0072935 - come segue:

Foglio 169

particella 236 sub. 501 cat. C/3 classe 3 mq. 222 rendita euro 1.066,28;

particella 236 sub. 502 cat. C/1 classe 3 mq. 24 rendita euro 354,50;

particella 236 sub. 500 - B.C.N.C. ai subb. 501 e 502 - rese-  
de.

L'area di terreno rappresentante il sedime e l'annessa corte del fabbricato in oggetto è distinta al Catasto Terreni di detto Comune nel Foglio 169 con la particella 236 - ente urbano di mq. 970.

Confina con: la predetta via, ragioni Franchini, ragioni comuni, salvi etc..

Le parti dichiarano che sono compresi nel presente trasferimento i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti del fabbricato comuni per legge, titolo o destinazione.

Per una migliore identificazione dell'immobile sopra descritto, si fa espresso riferimento alle planimetrie catastali ed all'elaborato planimetrico con unito l'elenco subalterni come sopra allegati.

Le rendite catastali di cui sopra sono da intendere proposte ai sensi del decreto ministeriale n. 701 in data 19 aprile 1994.

#### ART. 10) MODALITA' DELLA VENDITA

L'immobile in contratto è trasferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, stato che la parte acquirente dichiara di ben conoscere e di accettare, con aderenze, accessioni e pertinenze, impianti, usi, comunioni, servitù attive e passive se ed in quanto legalmente esistenti.

#### ART. 11) PREZZO

Le parti dichiarano che il prezzo della presente compravendita è fissato, a corpo, in euro 110.000,00 (centodiecimila).

#### ART. 12) PAGAMENTO DEL PREZZO E CONDIZIONE RISOLUTIVA DI INADEMPIMENTO

Le parti dichiarano che il prezzo come sopra convenuto verrà pagato dal signor ~~Simonetti Paolo~~ entro e non oltre 10 (dieci) anni dalla data odierna, senza interessi, in n. 120 (centoventi) rate mensili dell'importo di euro 916,67 (novecentosedici virgola sessantasette) ciascuna.

A tal fine le parti convengono espressamente che la presente

vendita sia sottoposta alla condizione risolutiva dell'inadempimento, da parte del signor ~~Simone~~ Paolo, dell'obbligazione di pagamento di due rate consecutive del prezzo complessivo nei termini sopra convenuti e del debito di liquidazione ai sensi del precedente patto di famiglia.

Nel caso di avveramento della presente condizione risolutiva le parti si obbligano a redigere a spese di entrambe le parti medesime apposito atto di accertamento, a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata, entro 60 (sessanta) giorni dall'avveramento della condizione risolutiva.

La presente condizione è prevista nell'esclusivo interesse della parte alienante signor ~~Simone~~ Giuliano e, pertanto, si configura come condizione unilaterale, per la quale viene espressamente previsto il potere di rinuncia da parte del medesimo signor ~~Simone~~ Giuliano, che dovrà essere esercitato mediante atto scritto da notificarsi alla parte acquirente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le parti prendono atto che, in caso di mancato avveramento della condizione risolutiva, dato dall'esatto adempimento del pagamento del prezzo entro il predetto termine essenziale, la proprietà del bene di cui alla presente vendita si consoliderà definitivamente in capo alla parte acquirente, ed il potere di rinuncia unilaterale non potrà essere esercitato.

La parte alienante dovrà far constare il mancato avveramento della condizione risolutiva, entro 30 (trenta) giorni dall'evento ed a spese di entrambi le parti, a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata, tramite i quali la stessa parte acquirente potrà richiedere l'annotamento di cancellazione della presente condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 2668 comma 3 c.c..

#### ART. 13) IPOTECA LEGALE

La parte alienante rinuncia all'ipoteca legale.

#### ART. 14) DICHIARAZIONI FISCALI

Per quanto concerne l'accertamento fiscale del valore dell'immobile di cui al presente atto, i contraenti dichiarano di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 del Decreto Legge 14 marzo 1988 n. 70 convertito con legge 13 maggio 1988 n. 154, con particolare riferimento al comma 2 bis., trattandosi di rendita catastale proposta ai sensi del Decreto Ministeriale in data 19 aprile 1994 n. 701.

Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 52 comma 5 bis del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione al presente atto non sussistono limiti al potere dell'amministrazione finanziaria nell'eseguire la rettifica di cui all'art. 52 comma 4 e 5 del citato D.P.R. 131/1986.

#### - DISPOSIZIONI COMUNI -

#### ART. 15) EFFETTI E CONSEGNA

Tutti gli effetti del presente atto, anche per la decorrenza del possesso ai fini fiscali, decorrono, tra le parti, da oggi, ad eccezione dell'I.C.I. che si intende a carico della

parte acquirente secondo il computo di cui all'art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 37, comma 13, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248.

Le parti dichiarano che relativamente al trasferimento di cui al primo luogo del presente atto, il signor ~~Simone~~ ~~Pelle~~ viene immesso nel possesso dell'azienda attribuita in data odierna.

Le parti dichiarano inoltre che relativamente al trasferimento di cui al secondo luogo del presente atto, l'immobile ceduto è stato consegnato al signor ~~Simone~~ ~~Pelle~~ in precedenza della sottoscrizione del presente atto.

#### ART. 16) PROVENIENZA

I signori ~~Stefano~~ ~~Girola~~ e ~~Simone~~ ~~Girola~~ dichiarano che l'immobile oggetto del presente atto è loro pervenuto in forza del titolo citato in premessa.

#### ART. 17) GARANZIE

Relativamente al trasferimento di cui al primo luogo del presente atto, la parte cedente signora ~~Stefano~~ ~~Girola~~ garantisce:

- la piena proprietà, libertà e disponibilità dell'azienda attribuita e la sua libertà da pesi, privilegi, oneri, sequestri, pignoramenti, diritti reali o personali di terzi;
- l'immunità dei beni aziendali da vizi e la loro idoneità all'uso a cui sono destinati;
- che, ai fini delle imposte dirette e delle imposte sul valore aggiunto relative all'impresa sopra descritta, non esistono debiti tributari non pagati.

I signori ~~Stefano~~ ~~Girola~~ e ~~Simone~~ ~~Girola~~ garantiscono che l'immobile in oggetto appartiene loro a titolo di piena proprietà, e che lo stesso è libero da oneri, vincoli, gravami, privilegi anche fiscali, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a ~~Prato~~ il 28 gennaio 1992 n. 546 part. a favore della Cassa di Risparmio di ~~Prato~~ per euro 82.633,10 (ottantaduemilaseicottantatré virgola dieci), già lire 160.000.000 (centosessantamilion), ben nota al signor ~~Simone~~ ~~Pelle~~.

I signori ~~Stefano~~ ~~Girola~~ e ~~Simone~~ ~~Girola~~ prestano infine la garanzia per evizione e per vizi ad ogni effetto di legge.

#### ART. 18) URBANISTICA ED EDILIZIA

Ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina urbanistica ed edilizia, i signori ~~Stefano~~ ~~Girola~~ e ~~Simone~~ ~~Girola~~ dichiarano che il fabbricato in oggetto è stato edificato in conformità alla concessione rilasciata dal Comune di ~~Prato~~ in data 23 maggio 1991 n. 42, pratica n. 200/90 e successiva variante, nota alla parte acquirente, mediante concessione edilizia per ampliamento di laboratorio artigianale n. 34 del 3 giugno 2003, Pratica n. 36/2003, rilasciata dallo stesso Comune di ~~Prato~~. I signori ~~Stefano~~ ~~Girola~~

e ~~Simonetta Gabriella~~ dichiarano inoltre che per il fabbricato in oggetto è stata ottenuta autorizzazione per area sottoposta a vincolo idrogeologico in data 11 settembre 2003 n. 2808.

I signori ~~Stavza Gabriella~~ e ~~Simonetta Gabriella~~ dichiarano infine che il suddetto immobile non ha subito interventi tali da richiedere licenze, concessioni, permessi di costruire, denunce di inizio attività, concessioni in sanatoria od autorizzazioni e che per lo stesso non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, garantendone pertanto la piena regolarità urbanistica e la giuridica commerciabilità.

#### ART. 19) EFFETTI E PATTI SPECIALI

Il presente atto viene altresì concluso a tutti i patti e le condizioni contenuti o richiamati nel precitato rogito del notaio di Barberino di Mugello dr.ssa Maria Mengacci, n. 59405/11631 di Rep..

Le parti convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1379 c.c., il signor ~~Simonetta Paolo~~ non potrà alienare, neppure in parte, l'immobile in oggetto per atto tra vivi o costituire sullo stesso diritti reali di godimento di garanzia, nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito, prima del pagamento dell'importo complessivo di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila) al signor ~~Simonetta Gabriella~~, di cui euro 130.000,00 (centotrentamila) relativi alla liquidazione di cui al primo luogo del presente atto ed euro 110.000,00 (centodiecimila) relativi al prezzo di cui al secondo luogo del presente atto.

#### ART. 20) DIRITTO DI FAMIGLIA

Ai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975 n. 151 ed ai fini della trascrizione:

- i signori ~~Simonetta Gabriella~~ e ~~Stavza Gabriella~~ dichiarano di essere coniugati tra loro in regime di separazione dei beni;
- il signor ~~Simonetta Paolo~~ dichiara di essere libero da vincoli matrimoniali.

#### ART. 21) SPESE E MEDIAZIONE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del signor ~~Simonetta Paolo~~.

Con riferimento all'art. 35, comma 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248, le parti, rese consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano che la cessione di immobile di cui al secondo luogo del presente atto è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c..

Io notaio ho ricevuto, in presenza dei testimoni, il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me su cinque fogli per diciannove facciate intere e parte della ventesima e da me letto, alla presenza dei testimoni, ai comparenti che lo hanno approvato e sottoscritto es-

QUOTE



Studio Notarile  
Tassinari & Damascelli

Repertorio n. [redacted] Raccolta n. [redacted]

PATTO DI FAMIGLIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venticinque febbraio duemilaotto.

In Imola, Via Quarto n. 4.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola, alla presenza dei testimoni:

- ~~VIRGILIO O...~~, nata a Imola (BO) il giorno 8 aprile 1971, residente in Imola (BO), Via Lippi n. 7;
  - ~~RAFFAELLA R...~~, nata a Bologna il 28 agosto 1957, residente in Imola (BO), Via Montevicchi n. 23;
- sono presenti:

- ~~CARLO GIANNINI~~, nato a [redacted] (BO) il giorno [redacted] 1940, domiciliato in [redacted] (BO), Via [redacted], codice fiscale dichiarato [redacted];
- ~~CARLO GIANNINI~~, nato a [redacted] (BO) il [redacted] [redacted] 1908, domiciliato in [redacted] (BO), [redacted], codice fiscale [redacted];
- ~~CARLO LORENZO~~, nato a [redacted] (BO) il [redacted] [redacted] 1979, domiciliato in [redacted] (RA), Via [redacted] [redacted], codice fiscale [redacted];
- ~~VIRGILIO C...~~, nata a [redacted] (RA) il [redacted] [redacted] 1920, domiciliata in [redacted] (BO), Via [redacted], codice fiscale dichiarato [redacted];
- ~~CARLO GIANNINI~~, nato a [redacted] (BO) il [redacted] [redacted] 1941, domiciliato in [redacted] (RA), Via [redacted], codice fiscale dichiarato [redacted].

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo i quali

premettono che

- è corrente in [redacted] (BO), Via [redacted] [redacted], la società denominata "GRUPPO ENERGETICO S.N.C. di ~~CARLO GIANNINI~~ e ~~CARLO A...~~", codice fiscale [redacted], i cui patti sociali sono regolati da ultimo dall'atto di cessione di quota e modifica di patti sociali a rogito del notaio Federico Tassinari in data 10 gennaio 2006 n. 31183/19024 di rep., registrato a Imola il 13 gennaio 2006, pacco n. 1483/82;
- la società è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di Bologna ed ha un capitale sociale di euro 4.200,00 (quattromiladuecento virgola zero zero);
- i soci sono ~~CARLO GIANNINI~~ e ~~CARLO A...~~ titolari ciascuno del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale pari a nominali euro 2.100,00 (duemilacenti virgola zero zero);
- della famiglia di ~~CARLO GIANNINI~~ fanno parte unicamente il coniuge ~~VIRGILIO C...~~, dalla quale ~~CARLO GIANNINI~~ si è separato consensualmente a norma dell'art. 191 cod. civ., come da separazione debitamente omologata dal Tribunale di Bologna con decreto in data 13 gennaio 1998, ed il figlio, ~~CARLO LORENZO~~

Reg.to a Imola II

pacco \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 Serie \_\_\_\_\_  
 euro \_\_\_\_\_

7

SNC  
enhance

50% cap soc con  
altro socio  
estraneo

val. € 15.000

us partip

us reens

lip murch  
de coupe e  
fratella

l

[REDACTED];

- oltre a **CARLO GIACOMO**, **CARLO LUCIANO** e **VITTORIO CARLOTTA** non esistono altri soggetti qualificabili come legittimari ove oggi si aprisse la successione di **CARLO GIACOMO**;

- **CARLO GIACOMO** intende, con il consenso del proprio coniuge **VITTORIO CARLOTTA** e del figlio **CARLO LUCIANO**, attribuire ai sensi degli articoli 768-bis e ss. c.c., l'intera propria partecipazione nella predetta società "**GRUPPO EMILIANO S.N.C. di CARLO GIACOMO e CARLOTTA ALBERTO**" al figlio **CARLO GIACOMO**;

- ove oggi si aprisse la successione di **CARLO GIACOMO**, la quota di legittima spettante ai predetti legittimari sarebbe, ai sensi dell'art. 542 c.c., di un quarto ciascuno in favore del coniuge **VITTORIO CARLOTTA** e dei figli **CARLO GIACOMO** e **CARLO LUCIANO**.

Tutto ciò premesso e confermato, con il presente atto, i comparenti alla presenza dei testimoni

convengono e stipulano

quanto segue.

#### ART. 1) ATTRIBUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Ai sensi degli artt. 768-bis e ss. c.c., **CARLO GIACOMO**, con il consenso di **VITTORIO CARLOTTA** e **CARLO LUCIANO**, nella loro citata veste di legittimari, dichiara di attribuire l'intera propria partecipazione nella predetta società "**GRUPPO EMILIANO S.N.C. di CARLO GIACOMO e CARLOTTA ALBERTO**", pari a nominali euro 2.100,00 (duemilacentovezerozero) e corrispondente al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, al proprio figlio **CARLO GIACOMO**, che dichiara di accettare.

I comparenti concordemente riconoscono all'attribuzione il valore di euro 15.000,00 (quindicimilavezerozero).

#### ART. 2) LIQUIDAZIONE

**VITTORIO CARLOTTA** e **CARLO LUCIANO**, nella loro qualità di legittimari di **CARLO GIACOMO**, dichiarano di rinunciare al pagamento della somma corrispondente al valore della quota di legittima a ciascuno di essi spettante ai sensi dell'art. 768-querter c.c., calcolata ai sensi del predetto art. 542 c.c. sul valore della attribuzione effettuata con il presente atto.

#### ART. 3) SOPRAVVENIENZA DI LEGITTIMARI

**CARLO GIACOMO** prende atto della disciplina contenuta nell'art. 768-sexies c.c. in materia di obblighi del beneficiario delle attribuzioni contenute nel presente atto in favore di eventuali altri legittimari che al medesimo non abbiano partecipato.

#### ART. 4) ESCLUSIONE DELLA FACOLTA' DI RECESSO

I comparenti dichiarano di non volersi avvalere della facoltà di prevedere in capo ad essi contraenti la facoltà di recedere dal presente accordo ai sensi dell'art. 768-septies c.c..

#### ART. 5) GARANZIE

**CARLO GIACOMO** garantisce l'esclusiva titolarità e giuridica disponibilità della partecipazione oggetto di attribuzione e

la sua libertà da privilegi, sequestri e vincoli comunque pregiudizievoli.

~~C. G.~~ presta inoltre garanzia in ordine all'inesistenza, allo stato attuale, di versamenti in conto capitale o ad altro titolo oppure di finanziamenti da esso effettuati in favore della società, dichiarando in ogni caso che eventuali diritti nascenti da operazioni di tale genere si intendono automaticamente trasferiti in capo alla parte beneficiaria, per effetto della stipulazione del presente atto.

#### ART. 6) CONCILIAZIONE

Qualsiasi controversia relativa o concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto e/o comunque connessa o derivante dal medesimo che insorgesse tra i contraenti o loro eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, che possa formare oggetto di conciliazione, sarà oggetto di un tentativo preliminare di composizione in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal presidente del Tribunale di Bologna.

#### ART. 7) DICHIARAZIONI FISCALI

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che la attribuzione di cui al presente atto non è soggetta all'imposta sui redditi, trattandosi di cessione gratuita.

Le parti dichiarano che intendono avvalersi del disposto dell'art. 3 comma 4 ter del D.Lgs. 346/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 78 legge 27 dicembre 2006 n. 296, obbligandosi la parte beneficiaria ~~C. G.~~ a proseguire l'attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di efficacia del presente atto, prendendo altresì atto che in caso di mancato rispetto della detta condizione troverà applicazione la disciplina relativa all'imposta di donazione in misura ordinaria, e della attribuzione di cui al presente atto dovrà tenersi conto ai fini del coacervo.

#### ART. 8) EFFETTI

Ogni effetto attivo e passivo del presente atto decorre da oggi.

#### ART. 9) MODIFICAZIONI DEI PATTI SOCIALI

Il signor ~~C. A.~~, in qualità di socio della predetta società "G. E. S.N.C. di ~~C. G.~~ e ~~C. A.~~" prende atto di quanto sopra consentendo la conseguente modificazione della compagine sociale.

Gli attuali soci della società, che risultano pertanto essere i signori ~~C. G.~~ e ~~C. A.~~, titolari ciascuno del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, dichiarano:

- \* di modificare conseguentemente la ragione sociale in "G. E. S.N.C. di ~~C. A.~~ e ~~C. G.~~", dichiarando che la società non è titolare di alcun diritto reale immobiliare;
- \* di modificare l'art. 4) dei patti sociali indicando la nuova ripartizione del capitale sociale;

\* di ampliare l'oggetto sociale prevedendo che la società possa inoltre svolgere l'attività di carrozzieri e allestitori;

\* di approvare il testo aggiornato dei patti sociali che si riporta integralmente qui di seguito.

#### **PATTI SOCIALI**

##### **Art. 1) RAGIONE SOCIALE**

E' costituita una società in nome collettivo con la ragione sociale "~~G. E. S.N.C. di C. A. e C. G.~~".

##### **Art. 2) OGGETTO SOCIALE**

La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di:

- meccanici autoriparatori e motoriparatori, carrozzieri e allestitori, anche in forma ambulante, elettrauto, gommisti;
- lavaggio autoveicoli e motocicli;
- autotrasporto merci per conto terzi;
- organizzazione trasporti merci e logistici;
- scavi e demolizioni, movimento terra;
- organizzazione dei servizi di raccolta, trattamento, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti provenienti da insediamenti produttivi;
- recupero e trattamento elettrodomestici dismessi;
- commercio al minuto e all'ingrosso di accessori e parti di ricambio per auto e motocicli, nuovi e usati.

La società potrà perseguire tale oggetto direttamente oppure indirettamente, assumendo partecipazioni in altri enti o società e potrà rilasciare fideiussioni e garanzie equivalenti.

##### **Art. 3) SEDE**

La sede della società è stabilita in Imola (BO) all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese.

In caso di successiva modificazione di tale indirizzo all'interno del predetto comune, gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

##### **Art. 4) CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è fissato in nominali euro 4.200,00 (quattromiladuecento) ed è sottoscritto ed apportato in denaro dai soci nel modo seguente:

\* ~~C. A.~~, titolare del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale pari a nominali euro 2.100,00 (duemilacento virgola zero zero);

\* ~~C. G.~~, titolare del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale pari a nominali euro 2.100,00 (duemilacento virgola zero zero).

I soci potranno apportare denaro alla società, sia a titolo di versamento in conto capitale, sia a titolo di finanziamento, senza necessità di rispettare, in entrambi i casi, la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione.

Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.

**Art. 5) DURATA**

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

**Art. 6) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

L'amministrazione e la rappresentanza della società spettano a tutti i soci congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione e disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione.

Ai soci amministratori potrà essere riconosciuto un compenso, anche differenziato, rapportato alla effettiva qualità e quantità di opera prestata, compenso che per la società rappresenterà comunque un costo di gestione, che, se deliberato, dovrà venir quantificato annualmente secondo quanto deliberi la maggioranza.

In assenza di tale delibera l'attività prestata da ciascun amministratore dovrà considerarsi gratuita.

Viene inoltre riconosciuto agli amministratori il diritto di percepire, ad avvenuta cessazione del mandato, una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, mediante accantonamento annuale da parte della società di una somma il cui importo dovrà essere definito con deliberazione unanime dei soci.

**Art. 7) ATTIVITA' DEI SOCI**

I soci si obbligano a prestare la loro attività a favore della società e non possono partecipare come soci, come collaboratori anche a titolo gratuito, od associati in partecipazione ad altra impresa o società concorrente neppure per interposta persona.

**Art. 8) ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

In tutti i casi in cui la legge richiede o presuppone una decisione collettiva dei soci all'unanimità o a maggioranza, sarà sufficiente che le singole manifestazioni di volontà siano raccolte separatamente senza necessità di osservare alcuna formalità.

Soltanto nei casi di modificazione dei patti sociali e di assunzione della deliberazione di esclusione ai sensi dell'art. 2287 c.c., occorrerà il rispetto del metodo assembleare e l'assunzione dell'atto in forma scritta.

**Art. 9) ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere redatto a cura dell'amministratore il bilancio d'esercizio a norma di legge.

Gli utili e le perdite emergenti dal bilancio approvato verranno attribuiti ai soci in parti eguali tra loro.

La parte di utili spettante ai soci verrà erogata agli stessi a cura dell'amministrazione.

**Art. 10) RECESSO, MORTE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Ogni socio può in ogni momento recedere liberamente dalla società, dandone preavviso, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima.

In caso di morte, recesso o esclusione di uno dei soci, la liquidazione dovuta dalla società ai sensi dell'art. 2289 c.c. dovrà essere corrisposta agli eredi o al socio uscente entro dodici mesi dalla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

**Art. 11) MALATTIA O INFORTUNIO DEL SOCIO**

In caso di malattia od infortunio di un socio, il socio malato od infortunato percepirà l'intera sua quota di utili sociali, anche sotto forma di acconti mensili sui medesimi, per il periodo di 6 (sei) mesi, decorso il quale, per il periodo di ulteriori 6 (sei) mesi, protraendosi la degenza del socio, la quota di detti utili sociali a lui spettante verrà ridotta alla metà; se al termine di 12 (dodici) mesi dall'inizio della malattia o dell'infortunio il socio non sia più in grado di fornire la propria abituale opera nella società, a causa del perdurare delle lesioni dovute all'infortunio od alla malattia stessa, gli altri soci potranno escluderlo dalla società liquidandogli la quota in 12 (dodici) rate mensili posticipate di eguale importo fra loro e senza interessi, a decorrere dal momento in cui il socio infortunato o malato non sarà più in grado di fornire la propria opera.

**Art. 12) SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'**

La società si scioglierà per decisione dei soci all'unanimità e per le altre cause previste dalla legge.

I soci, qualora abbiano definito tra loro tutti i rapporti sociali ed abbiano realizzato ed estinto tutte le attività e passività sociali, potranno deliberare lo scioglimento della società senza procedura di liquidazione nè nomina di liquidatore.

In caso contrario dovranno provvedere, con decisione unanime, alla nomina di un liquidatore e alla fissazione dei relativi poteri.

**Art. 13) TRASFORMAZIONE**

La trasformazione della presente società in società di capitali può essere deliberata solo con il consenso unanime dei soci risultante dall'atto pubblico di trasformazione.

**Art. 14) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, insecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi dal Presidente del Tribunale di Bologna.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Imola.

In deroga all'art. 34 comma 6 D. Lgs 17 gennaio 2003 n. 5, la reintroduzione, la soppressione o la modificazione di clausole compromissorie devono essere deliberate dai soci all'unanimità.

**Art. 15) RINVIO.**

Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti, si richiamano le norme del codice civile in materia di società in nome collettivo.

Le spese del presente atto sono assunte dalla società.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura in presenza dei testimoni ai comparenti che lo approvano e confermano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per sette pagine.

Sottoscritto alle ore 12.03.

F.ti V. C. - G. C. - C. A. - C.  
G. - L. C. - O. V. teste - R.  
R. teste - F. T.

E' copia su quattro fogli conforme all'originale firmato come per legge.

Imola, li

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Il Decreto Legge sullo sviluppo (D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con Legge 12 luglio 2011 n. 106), nella versione inizialmente sottoposta all'approvazione del Consiglio dei Ministri, prevedeva rilevanti modifiche alla disciplina del patto di famiglia (1). Per quanto tali norme siano state opportunamente

(1) Si trascrive di seguito il testo originario del 1° comma dell'articolo 8 rubricato *Impresa e credito* pubblicato sul Sole 24 Ore del 7 maggio 2011:

«1. Per rafforzare la disciplina del cosiddetto «patto di famiglia», per favorire la continuità nell'esercizio delle imprese, al Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 768-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie può anche ricevere la titolarità dei beni alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva non retroattiva, anche successivi alla morte dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie. In tal caso, l'imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie nomina nel contratto un terzo, al quale si applicano le disposizioni di cui al quinto e al sesto comma di questo articolo.

L'assegnatario può anche essere designato da un terzo nominato dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie, tra più persone, indicate dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie ovvero appartenenti a determinate categorie, indicate dallo stesso imprenditore o titolare di partecipazioni societarie, nei limiti posti dall'articolo 784, primo comma.

L'accettazione del beneficiario così designato, resa nelle forme di cui all'articolo 768-*ter*, rende irrevocabile la designazione e il suo rifiuto, in assenza di ulteriori designazioni, produce effetti equivalenti all'apertura della successione dell'imprenditore, relativamente a tutti i beni

oggetto del contratto.

Tra la morte dell'imprenditore e l'accettazione del beneficiario o il verificarsi di uno degli eventi di cui al secondo comma, l'azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del terzo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del terzo o nell'interesse degli stessi.

Il terzo dovrà amministrare l'azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti secondo le indicazioni contenute nel contratto, con la diligenza richiesta dalla natura dell'in-

---

carico ed evitando situazioni di conflitto di interessi. Il terzo dovrà render conto del suo operato ai soggetti indicati al terzo comma»;

b) l'articolo 768-*quater* è sostituito dal seguente:

«768-*quater*. Al contratto possono partecipare anche il coniuge, tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie, e il terzo di cui al terzo comma dell'articolo 768-*bis*.

Qualora al contratto non partecipino tutti i legittimari di cui al primo comma l'imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie deve notificare loro, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il relativo contenuto, affinché possano aderirvi nelle forme di cui all'articolo 768-*bis*.

Nel caso previsto dal secondo comma, l'azienda o le partecipazioni societarie dovranno essere oggetto di relazione giurata di un esperto, designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società o l'impresa, contenente la descrizione dei beni e l'attestazione del loro valore.

L'esperto risponde dei danni causati ai terzi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del Codice di procedura civile.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie, o lo stesso imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie, devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

Qualora la liquidazione di cui al precedente comma avvenga ad opera dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie tutti i beni assegnati con il contratto, secondo il valore ivi attribuito, sono imputati alle quote di legittima spettanti ai rispettivi assegnatari; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo.

dichiarato collegato al primo.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione».

c) all'articolo 768-*sexies*, il primo comma è sostituito dal seguente:

«All'apertura della successione dell'imprenditore i legittimari esistenti alla conclusione del contratto che non vi abbiano partecipato possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal terzo comma dell'articolo 768-*quater*, aumentata degli interessi legali».

d) l'articolo 768-*septies* è abrogato».